




LIBRARI CI
TECA









La Dalmazia

al 31 dicembre 1806



OPERA ECONOMICO-POLITICA
UMILIATA A S. M. L'IMPERATORE E RE (NAPOLEONE I)
DAL PROVVEDITORE GENERALE VINCENZO DANDOLO

I.



*1/2 p.
di occanti*

~~~~~  
*Estratto dal periodico di Zara „Il Dalmata“,*  
*anno 1909 n.ri 14-44.*  
~~~~~

7. d.

La Dalmazia

al 31 dicembre 1806


OPERA ECONOMICO-POLITICA
UMILIATA A S. M. L'IMPERATORE E RE (NAPOLEONE I)
DAL PROVVEDITORE GENERALE VINCENZO DANDOLO

I.



ZARA
Tip. S. Artale
1909.





INDICE

Discorso preliminare.	pag. 1
Parte Prima. Organizzazione della Giustizia civile e punitiva in Dalmazia	„ 9
Parte Seconda. Sistema amministrativo	„ 54
Parte Terza. Forza territoriale	„ 76
Parte Quarta. Oggetti di culto	„ 113
Parte Quinta. Istruzione pubblica e pubblica beneficenza	„ 124
Parte Sesta. Pensioni civili e militari	„ 135
Parte Settima. Finanza	„ 137
Parte Ottava. Stato attivo e passivo per approssimazione della Dalmazia alla fine del 1806	„ 159
Parte Nona. Governo provinciale e Provveditoria generale	„ 162
Parte Decima. Mezzi per accrescere la pubblica prosperità in Dalmazia	„ 167
Parte Undecima. Conclusione	„ 193





Discorso preliminare.

Sire! Col Vostro venerato Decreto dei 29 aprile avete comandato che la Dalmazia provvisoriamente venisse governata da un Provveditor Generale; e coll' anteriore dei 26 aprile Voi mi sceglieste, o Sire, a tale uffizio.

Eccovi in brevi tratti il quadro di questa Dalmazia alla fine del 1806, ed eccovi nel tempo stesso l'organizzazione provvisoria ch'essa avrà al principio del 1807.

Se questo scritto, che io umilmente v' indirizzo come saggio dell'ardente mio zelo, venendovi sott'occhio, vi parrà meritare d'aver luogo in mezzo alle altissime Vostre cure, e otterrà la fortuna d'essere dalla Maestà Vostra percorso, la Dalmazia, o Sire, diventerà presto felice.

Invece di teorie suppositizie, di sistemi improvidi e grossolani errori, di che son ripiene le menti e i libri di oggiorno in proposito di questo paese interessantissimo, avrete, o Sire, cenni positivi e norme sicure, per ben giudicare di questa miserabile e singolarissima Provincia.

Tutto mi porta a credere che la Dalmazia, suddita Vostra, e suddita del Vostro Augusto Figlio, sia destinata a grande politica e militare importanza.

Il mio lavoro è diviso in undici parti.

La *Prima parte* riguarda il poter Giudiziario. Da quella si conosce qual fosse, al mio arrivo in Dalmazia, l'organizzazione della Giustizia e dei Tribunali; quai mali necessariamente ne derivavano, cosa siasi fatto per minorarli, e come tutti spariranno all'apparire del nuovo Vostro Codice che invoco, sulle tracce che alla Vostra sapienza assoggetto.

Nella *Seconda parte* parlo del potere Amministrativo. Scorgerete, o Sire, che non si danno mostruosità simili a quelle che io qui trovai. Rotti gli anelli, che per parecchi secoli la barbarie e un'infame politica avean connessi a danno di questo popolo, son succeduti i legami di liberali istituzioni, proprie ad incivilir l'uomo, a migliorare la sua condizione, ad arricchire lo Stato.

La *Terza parte* riguarda lo stato della Forza pubblica Nazionale, o Gendarmeria morlacca. Rendo sensibile la ragione per cui tale forza era nulla o nemica; e quindi perchè io doveva subito organizzarne una che fosse atta a far eseguire gli ordini Sovrani, a garantire la pubblica sicurezza, e a contenere lo spirito, direi quasi, di assoluta insubordinazione, che porta il Morlacco a non conoscer più con religioso rispetto i suoi doveri verso il Sovrano.

Queste tre organizzazioni, che separano

distintamente tutti i poteri, andranno in corso al principio dell'anno. La sapien-
tissima Vostra potente mano, diretta dalla
sperienza, distruggerà, rettificherà, miglio-
rerà quanto io ho credute di fare per com-
piere gli alti miei doveri verso la Maestà
Vostra.

Nella *Quarta parte* ragiono degli Eccle-
siastici. V'indico l'esistenza di un alto
Clero, che pel suo numero basterebbe a
reggere quattro milioni d'anime; e a canto
ad esso vi mostro un basso Clero nume-
rosissimo, ignorante e misero, di cui le
Chiese in gran parte son suicide stalle, e
tra cui il Parroco trae il suo sostenta-
mento, più che da altro, dal fomentare
disordini, vizi e superstizioni. Vi parlo in
seguito, o Sire, dei Regolari, delle Mona-
che e del Culto greco; e chiamo la Vostra
meditazione sui Seminari e sovr'altri si-
mili oggetti, affin di dare con quelli al
Culto luce, purità e forza, che il rendano,
qual'esser deve, utilissimo allo Stato. Fui
già costretto, Sire, a destituire, d'accordo
coi Vescovi, dei Parrochi perversi ed a
formare un Catechismo morlacco, che al-
cune idee elementari diffondesse, relative
alla Religione, al Sovrano, alla famiglia
ed all'uomo.

Nella *Quinta parte* mi occupo della Pub-
blica istruzione e Beneficenza, Può dirsi
che quanto di esse esisteva in Dalmazia,
insultava la ragione e l'umanità. Io cono-
scea le diverse utilissime cose che in tal
proposito si sono fatte in questi mesi, e
le moltissime che rimangono a farsi. La

filosofia e l'umanità avran molto da travagliare prima di livellar questo popolo agli altri della vicinissima Italia.

Nella *Sesta parte* presento un soggetto di pubblico aggravio, quello cioè che consiste nelle pensioni civili, dai cessati Governi accordate alle famiglie d'uomini benemeriti. Io non mi permetto che di presentar su di ciò riflessioni analoghe all'anima generosa di Vostra Maestà.

La *Settima parte* riguarda le rendite e le spese della Provincia. Indico in quale stato io abbia trovata la pubblica amministrazione in Dalmazia; come siasi cercato di ricondurla ai principi di una severa regolarità; quali siano le sorgenti dirette ed indirette di rendita di questo paese; come queste si miglioreranno nella ventura annata, onde far fronte al grande aumento di spese per il poter Giudiziario, organizzato a norma del Vostro Decreto, e per la Gendarmeria; come si è procurato e si procura di economizzare quant'è possibile; e finalmente offro il Budget del 1807, e mando in copia due carte che ho spedite al Ministro delle Finanze sul Sale e sulla Decima, due oggetti attivi principali di questa Amministrazione finanziaria.

Nella *Ottava parte* non parlo che dello stato della pubblica finanza alla fine del 1806.

La *Nona parte* espone l'organizzazione del sistema governativo provinciale provvisorio e della Provveditoria. Offro il confronto di questo sistema col passato; ed accenno che tale provvisoria forma di Go-

verno provinciale può facilmente applicarsi ed estendersi, in caso che questa Provincia venisse ad arricchirsi, come avverrà, d'altri importanti territori.

La *Decima parte* v'indica umilmente, o Sire, quei mezzi, coi quali la pubblica e privata prosperità della Dalmazia ottenere si può, ed aumentare notabilmente.

Son rapidi cenni sulla posizione ed estensione della Dalmazia, sulle politiche istituzioni; sulle strade, fiumi e ponti; sulle arti primitive, rurali e meccaniche; sul miglioramento dell'agricoltura, sui vivai, boschi, prati; sulla coltivazione d'ogni razza d'utili animali; sulla navigazione, costruzione navale, e pesca; sull'estinzione delle discordie tra coltivatori e proprietari; infine sul progetto di trasportar qui dalla Germania una numerosa colonia. Son queste le tracce tutte insieme raccolte, per operare la grande rigenerazione morale, politica ed economica di questa nazione, rigenerazione che tutta, o Sire, dalla sola volontà Vostra dipende.

La *Parte undecima* serve, con pochi importantissimi i tratti, di conclusione, ed ultima mano al gran quadro.

Sacra Imperiale Maestà, in mezzo alla folla d'oggetti e cure disparatissime saran seguiti errori ed abbagli nel breve spazio di pochi mesi; ma saran tutti o diminuiti al primo loro scoprirsi dopo l'intera attivazione di tutto il provvisorio piano all'anno nuovo. Sire, permettete che io gusti la soddisfazione di dirvi, che non ho risparmiato fatiche, non ho accorciato vi-

gilie, nè fatto alcun conto di me, per iscreditare l'orribile Governo austriaco, per ottenere con pochi mezzi tutti i possibili effetti. Per giunta d'ostacoli, la guerra anch'essa agitava ed agita tutt'ora gli spiriti Dalmatini e i loro interessi. Mi ha essa inoltre continuamente obbligato ad ogni sorta di cure, per ben conoscere i sentimenti del popolo, per animar le speranze: per intimidire i sedotti e i malevoli; per trarre ogni partito dalla forza morale, la sola che ho potuto far valere; e nel tempo stesso ho sempre dovuto occuparmi a procurare con grandissimo stento tutti quei soccorsi, che per parte mia ho potuto, agli ufficiali e soldati di Vostra Maestà, per i bisogni d'alloggi, casermaggio, foraggi, combustibili, trasporti ecc. ecc. Vostra Maestà abbia presente, che in Dalmazia, fuori delle città, gli abitanti non hanno casa, (perchè casa non può dirsi un'unica stanza sulla nuda terra, aperta in più luoghi, ove uomini e bestie albergano alla rinfusa); gli animali non hanno stalle; non coltivatori le terre; non piante i monti, non alberi i boschi, non strade praticabili il vasto paese; non forza o soldati per l'esecuzione della legge; insomma tutto il popolo della campagna è senza istruzione, senza arti, senza medici, senza chirurghi, senza levatrici, ed è molto lontano da incivilimento. All'ignoranza sola di questo popolo si debbono le frequentissime desolanti carestie, che distruggono colla mortalità o colle emigrazioni la forza primaria della Dalmazia.

Il Morlacco, o Sire, non è ricco che di muscoli vigorosi; ma questa stessa muscolatura, che ne' primi secoli fu cagione della romana grandezza, qui caricata di panni, arnesi, ed armi pesantissime, o ne rimane fiaccata, o per mancanza di regolare ben inteso esercizio niun reale vantaggio produce al Morlacco.

Questo Morlacco mi si presenta per altro sempre come uomo capace di grandi cose, quand'ei sia ben diretto. Io lo amo; e allorchè fece moti d'insurrezione, io mi gettai in mezzo ad esso con tanta fiducia, quanta ne avrei avuta, gettandomi in mezzo a fratelli; nè m'ingannai. Questo popolo ha un istinto che il porta al grande, al generoso; ma la politica ha contraddetto e reso inoperoso sì bell'istinto.

Partiti, odi, errori, interessi, e cento altre vive passioni muovono ed agitano il Dalmatino della città e della campagna. Egli è beato, quando può ottenere vittoria, anche a prezzo d'oro e di sangue. Al mio arrivo vidi tosto la lotta dei partiti, che sembravano irreconciliabili. Guai se mi fossi gettato in braccio all'un d'essi! Mi proposi di seguire da lungi le vostre luminose tracce, neutralizzando, per così dire, le passioni. Ancor vi sono intriganti che sperano e combattono. Li veggo e sento; ma io non ho in mira che il pubblico bene, e disprezzo altamente la calunnia e i calunniatori. Nessun partito per favor mio vincerà. Fede, probità e prudenza veglieranno sovr'essi, e saran sempre in azione. L'immagine Vostra, o

Sire, che ho sempre dinanzi agli occhi, vigor m'inspira e costanza a reggere ad ogni fatica; a soffrire ogni affanno, a sacrificarvi, se occorre, anche la vita, per ben servirvi.

Intanto, ciò che l'Austria non fece in dieci anni, gli altissimi auspici Vostri l'han fatto, o Sire, in sei mesi; e quella Dalmazia, che non poté mai essere ragionevolmente organizzata in quel lungo spazio di tempo, perchè durava sempre la reciproca civil guerra tra governanti e governati dinanzi al loro Sovrano, ha presentemente un Governo provvisorio, forte abbastanza per aspettare con tranquilla sicurezza le Sovrane Vostre deliberazioni.

Se vi ho ben servito, o Sire, altro non bramo ardentemente che il benigno Vostro aggradimento; e quando pure vi sembri che la Dalmazia, bastantemente organizzata, possa ormai essere con più soave fatica amministrata da un mio successore, Vi piaccia, o Sire, rimettermi alla pastorale mia vita, che abbandonai, e in cui continuamente esaltando l'immortal Vostro Nome, e fissando nell'Augusta Immagine Vostra uno sguardo di applauso, di consolazione e di riposo, io posso occuparmi in utili studi ed altre opere, sicchè per esse duri il mio nome fra gli amici delle arti, delle scienze, e della umanità.

PARTE PRIMA.

Organizzazione della Giustizia civile e punitiva in Dalmazia.

§ 1.

Tribunali civili e criminali.

Venti Superiorità in Dalmazia, sparse nei capi-luoghi dei Distretti, composte ognuna di tre Giudici, riunivano in ciascheduna i poteri civili e criminali di prima istanza, ed i poteri politici e amministrativi.

Lo stesso Tribunale d' Appello in Dalmazia formava parte del Consiglio supremo di Governo, in cui egualmente trovavansi uniti tutti i poteri civili, criminali, politici ed amministrativi della Provincia.

Questa deforme riunione di poteri in una sola persona morale spaventava i cittadini, rendeva inerti i magistrati, contraddittorie assai spesso le loro determinazioni; quindi era essa naturalmente in esecrazione agli uomini di buon senso ed al popolo stesso.

Per colmo di sventura i membri delle Superiorità erano quasi tutti, probabilmente per economia, dei luoghi stessi, ove dovevano amministrare la giustizia. Molti di questi Giudici erano anche scelti in conformità e a seconda del partito che

dominava nell'animo del Governator generale austriaco in attualità. Questo partito era sempre l'opposto di quello che regnava sotto il governo del Governatore, che immediatamente aveva preceduto. Quindi la scelta dei Giudici e la qualità dei giudizi, che emanavano, erano sempre creduti come affetti dalle passioni e dall'impegno del partito dominante, e perciò tenuti per ingiustissimi.

Chi perdeva la lite, benchè per effetto di rettissimo giudizio, gridava qui assai più che altrove all'ingiustizia, e per giunta veniva anche talvolta punito. Erano perciò su questa sventurata terra interamente sconvolte le idee del giusto e dell'ingiusto.

I Tribunali potevano considerarsi come un'arena, ove gli uomini andavano ad azzuffarsi e combattere, molto più per malanimo e reo spirito, che per sentimento di difendere la proprietà e l'onore.

In tale stato di cose i magistrati, fatti scopo dell'odio pubblico da una parte, aggravati di mille querele dall'altra, e qualche volta ancora non retti nei loro giudizi, procedevano con tale incertezza e lentezza, che appena s'accorgeva il popolo che vi fosse giustizia civile e giustizia criminale in Dalmazia.

Io non so dirvi, o Sire, quanto io restassi dolorosamente colpito a quest'aspetto al mio arrivo in Dalmazia, e al primo mettermi subito in comunicazione coi Tribunali.

S'accrebbe in seguito a dismisura in

me l'orrore, nel trovar che a migliaia giacevano i processi criminali non spediti da più anni; che ammassate a migliaia le cause civili, ormai più non potevano terminarsi per mancanza di tempo, per mala volontà, o per altre circostanze dei Tribunali; e che quindi in Dalmazia esisteva la vera impunità di fatto per ogni delitto, e che quasi inutile era ogni reclamo ai Tribunali civili per garanzia dei privati diritti ed interessi.

Ed ecco in qual modo si spiega e s'intende la molteplicità dei delitti gravissimi in Dalmazia; ecco perchè ognun poteva per astio o per vendetta intavolare una causa civile anche patentemente ingiusta, certo che il Giudice non sarebbe mai giunto a capo di esaurirla e condannarlo nelle spese di risarcimento; ecco finalmente come avveniva che o l'accusato, o l'accusatore o i testimoni morissero prima che il processo fosse avanzato, molto meno poi finito; anzi talora accadeva che il reo non fosse neppure arrestato, e che moltissime cause civili venissero troncate e abbandonate, perchè nel decorso degli anni moriva l'attore o l'impetito, e cessava così ogni azione di giustizia. Non credo che altrove la società abbia mai presentato un tale spettacolo.

Alla esposta impunità dei delitti, per cui rimaneva in società libero il reo accanto all'innocente, e lasciavasi il fraticida tranquillamente vicino al luogo del commesso delitto, deve attribuirsi l'orribile demoralizzazione nel popolo, benchè

si rozzo, della quale i vecchi del paese non avevano idea per il passato.

Non può negarsi che l'Austriaca organizzazione giudiziaria sia stata una funesta pubblica e privata calamità per questa Provincia.

Tutti i Governatori o Giudici, patrizi veneti, che altre volte venivano in più di venti a governare e giudicare in altrettanti Distretti, ove ora sono le Superiorità, colla stessa loro immoralità portavano alla società un certo vantaggio, per la speditezza che mettevano nei loro giudizi; speditezza, che moveva però da tutt'altro che da intenzione di servire al ben pubblico. Ed ecco qual ne era la natura e l'effetto.

Siccome questi patrizi non duravano più di trentadue mesi in esercizio di carica, e in questo esercizio avevano un qualche guadagno ad ogni giudizio, così era ben certo che prima di partir dal Distretto avean essi pronunziato quanti mai giudizi avean potuto pronunziare, e perciò definite tutte le contestazioni civili, tutti i processi criminali, onde non lasciare alcuna sorgente di guadagno al patrizio successore. Così, se la giustizia spesso volte non era bene amministrata, era almeno discretamente sollecita. È vero che spesso andavan famiglie in rovina per l'aggravio delle multe, o pei doni e sacrifici ch'eran costrette di fare a Giudici venali, ma questo disordine stesso diveniva un qualche freno ai delitti; onde non è assurdo il dire che l'esempio di una

famiglia rovinata per il delitto di un suo individuo, ne salvava molte altre da simile ruina; e che quanto all'effetto era men dannoso, benchè iniquo, un tale sistema, di quello che dagli Austriaci fu introdotto.

Dolorosamente colpito nell'anima all'aspetto di un quadro così terribile, cominciai tosto dal separare il Giudice civile dal criminale; dappertutto organizzai ispezioni di polizia, sottraendo in tal modo alle Superiorità un così pericoloso ramo di autorità; e tanto più trovai necessario il farlo, in quanto che eravamo in tempi sospetti e da temersi; nè io poteva così tosto fidarmi di magistrati, composti tutti di soggetti all'Austria attaccatissimi.

Il Tribunale di Appello tosto fu separato anch'esso dal Comitato di Governo; e di questa, come delle altre operazioni, mostrò grandissima gioia la nazione.

Mi feci dar le Tabelle di tutte le cause arretrate civili e criminali; ordinai che ogni settimana mi si desse nota esatta di tutte quelle che venivano terminate e spedite; formai due Tribunali appositi che si occupassero dei vecchi processi criminali, e delle vecchie cause civili; fissai massime e regole di grande severità, e da per tutto ordin migliore, per quanto lo permettevano le circostanze, e sin dove giunger poteva un'attività fino allora ignota ai Tribunali.

Intanto preparai un provvisorio sistema organico giudiziario, fondato sopra i principi che mi parvero i più ragionevoli e

i più opportuni e adattati al pubblico bisogno.

Già da più di tre mesi sarebbe in corso questo sistema, se per certi riguardi di giusta delicatezza non avessi bramato e voluto, che, prima di pubblicarlo, il Gran Giudice lo vedesse.

Intanto giunse a noi l'Imperiale Decreto di Vostra Maestà in data del 4 Settembre, di cui le disposizioni per mia somma ventura trovavansi identiche colle mie.

Il sistema organico dunque, che in fine di questo articolo soggiungo, è quello che ora va a mettersi in corso, e da cui grandissimi nuovi beni ritrarrà la Dalmazia. Dopo ciò non altro rimarrà a fare, se non se togliere dalle mani dei Giudici i codici attuali, per sostituirvi quelli che alla Vostra Sapienza piacerà di prescrivere.

In quanto ai Giudici locali o di Pace, ho creduto di dover adottare un principio opposto a quello degli Austriaci. I Giudici non potranno più essere tolti fra gli abitanti o nativi del luogo, ove devono amministrar la giustizia, ma dovranno essere tutti a quel luogo stranieri. È vero che da ciò risulta maggior dispendio all'Era-rio; ma così vogliono i riguardi della giustizia e del pubblico bene.

In questi paesi gli odi reciproci fra i diversi partiti, geniali o contrari ai Governi, che han dominato in Dalmazia, sono estremi e tenacissimi; anzi in ognuno di questi paesi ve ne sono in opposizion l'un dell'altro noti e spiegati. Se il Giudice

appartenesse, come a sua patria, al luogo ov'è giudice, egli sarebbe certamente considerato come favoreggiatore d'un tale partito; e un giudizio suo, anche rettilimo, verrebbe sempre tacciato e riguardato come effetto d'impegno o di passion per partito: quindi estrema inquietezza nei governati.

Si cerca, o Sire, continuamente di confondere tutti questi partiti assieme, e far che prevalga uno spirito generale di premura pel pubblico bene; ma non è facile di distruggere vecchie abitudini, sostenute alternativamente da vittorie e da sconfitte.

Tutto però va rientrando nell'ordine; ed è da preveder con piacere che, riacostandosi gli animi, i Tribunali corrisponderanno fra poco anch'essi all'idea che l'uomo retto ne deve avere; ed era perciò indispensabile l'adottata misura.

La Corte d'Appello e i due Magistrati di prima istanza sono composti di uomini probi ed istrutti. Il paese se ne risente, già presenta un gran cambiamento, e benedice il Sovrano.

§ 2.

Giustizia civile.

La legislazione in Dalmazia altro non è che un ammasso di contraddizioni. Altrettanti Statuti quasi, quante sono le parti della Provincia, veneti Statuti, Decreti del Senato e Provveditoriali, e il diritto comune, quando tutto ciò non ba-

sta, costituiscono il corpo delle leggi civili della Dalmazia.

Agli antichi metodi di procedura civile gli Austriaci ne fecero succedere un nuovo e generale, sussistendo però sempre in quanto ai giudizi sul merito delle liti quella congerie di leggi municipali sconnesse, di regole contraddittorie, applicata a frazioni della stessa nazione.

Dissi già che venti Tribunali di prima istanza, che si chiamavano Superiorità, e che giudicavano, riunivano in loro soli i poteri tutti civili, criminali, politici e amministrativi; e che lo stesso Tribunal di Appello della Dalmazia era composto di individui, appartenenti al Comitato supremo del governo civile e politico della Provincia.

Appena giunto in Dalmazia l'immortal *Codice Napoleone*, fu da me tosto spedito a tutti i Tribunali ed uomini di legge, onde rilevare quali difficoltà ed ostacoli in questo paese si opponevano all'applicazione ed esecuzione delle nuove leggi.

Fu generale il senso e il grido di ammirazione e di applauso alla grand'opera, quantunque si riconoscesse nella parte più illuminata della Dalmazia, cioè littorale ed isole, che non avrebbero potuto essere praticabili alcuni *Titoli* del *I Libro delle Persone*; e che nella parte montana, non solamente di quelli, ma di alcuni altri pure del *Libro III*, relativi alla maniera colla quale si acquista la proprietà, conveniva per ora il tenerne in sospenso l'attivazione.

Quand'io per mezzo del sig.r Ministro Segretario di Stato, Aldini, ebbi l'onore di mettere appiè del Trono le mie rispettive osservazioni sui due Decreti Imperiali dei 4 Settembre 1806 relativi alla legge agraria ed alle successioni, mi proposi appunto d'indicare quali fossero gli ostacoli all'applicazione, deducendoli dalla natura del paese, tanto sotto l'aspetto morale di nazione, quanto esaminando gli individui che la componono.

Oso lusingarmi, che gettando Vostra Maestà uno sguardo sopra il primo articolo in ognuna delle dette due mie memorie, Ella avrà immediatamente nell'alta Sua sapienza veduto quali modificazioni si rendano, almeno per ora, indispensabili sullo stato civile, sul matrimonio, sulla comunione dei beni derivata dal matrimonio, sul divorzio, sulle successioni testate, sulle eredità, sui contratti ecc.

Ove, per esempio, trovare un paese, com'è la Dalmazia mediterranea, in cui il padre non dota la figlia, il marito non pranza mai colla moglie, nè seco lei giace; che l'abbandona nel momento del parto e nel tempo del puerperio, e che non ne parla, se non come di cosa spregevole e schifosa? Come ubbidirà quest'uomo alla legge della purificazione colle femmine nella successione alla paterna eredità, se egli pensa che quella eredità è un retaggio esclusivo, pervenuto a lui dai suoi maggiori, conquistato col loro sangue e quindi alla famiglia dato dal veneto Senato di allora? Come, per esempio, ottenere la

dichiarazione di nascita, voluta dall'art. 56 in difetto del padre, in un paese, ove mancano, nella maggior parte del continente, medici, chirurghi, levatrici, e persino registri di nascite e morti?

Questo stato di barbarie per altro, tal quale è fedelmente accennato, non è già un effetto d'incapacità, ma bensì opera unica di perverse istituzioni politiche, che per più secoli continuamente ad altro non miravano, che a tener il Morlacco in uno stato d'incredibile rozzezza.

Ecco perchè, o Sire, io crederei che, non potendosi applicare interamente il *Codice Napoleone* alla Dalmazia, convenisse il sottrarne, riguardo ad essa, per ora alcuni *Titoli*, da metter poscia in corso e in esecuzione anch'essi gradatamente alcuni anni dopo, cioè a misura che l'incivilimento della nazione andasse progredendo.

Altri *Titoli* pure vi sono che diverrebbero immediatamente applicabili, apponendovi alcune indispensabili modificazioni, come ho indicato nelle suddette memorie mie.

Io credo superfluo, o Sire, il presentarvi qui a parte a parte i pochi *Titoli*, che sulle prime ad essa dovrebbero rimanere sospesi, siccome pure le modificazioni che alcuni altri *Titoli* addomandano, perchè questo lavoro è stato qui fatto sotto i miei occhi con tutta intelligenza e pari zelo dal sig.r Canova, membro del Corpo legislativo e del Tribunale di Appello di Mantova, soggetto altrevolte sperimentato

in simili operazioni, e che Sua Altezza Imperiale destinò a queste parti sulla domanda che ad Essa ne feci, affine appunto di conoscere fondatamente questa legislazione.

Questo lavoro è già depositato nelle mani di Sua Altezza Imperiale. Potrà inoltre senza alcun dubbio lo stesso Sig.r Canova, ad ogni cenno di Vostra Maestà, assoggettarle in tale proposito un più completo e vasto lavoro.

§ 3.

Stato attuale della Giustizia criminale.

Alle capricciose e barbare leggi criminali, che esistevano sotto il veneto Governo, è succeduto il *Codice dei Delitti e delle Pene*, e quello della *Procedura criminale* dell'Austria.

Le stesse Superiorità o Tribunali di Distretto, dei quali ho parlato poc' anzi, avevano in sè riuniti anche gli attributi di Tribunal criminale, ora come magistrati criminali di prima istanza per la costruzione del processo, che rimettevano con voto consultivo all'Appello, ed ora come Giudice criminale definitivo, nei casi cioè di piccola e anche di grave importanza. Dico anche di *grave importanza*, perchè il Giudice criminale di prima istanza, o sia la Superiorità, poteva in alcuni casi condannare definitivamente sino a cinque anni di carcere.

Se il sullodato sig.r Canova unitamente

a me non avesse esaurito l'argomento in modo degno dei lumi e dello zelo, che lo distinguono, potrei fin d'ora far che l'anima sensibile di Vostra Maestà raccapricciasse all'esposizione di questi *Codici*.

Il Giudice criminale austriaco è un'Autorità che indaga e giudica i delitti. Quindi risulta che la stessa persona è giudice e parte nello stesso soggetto.

Alla giurisdizione di questo Codice criminale per privilegio non soggiace qualche Distretto; e in tale privilegiato Distretto rimangono anche al presente in vigore le antiche barbare istituzioni delle orride torture, affin di strappare la confessione ai prevenuti, ed altre simili istituzioni di una legislazione che rivolta l'umanità.

Quando l'Italia avrà da Vostra Maestà anche il Codice criminale, ed il metodo di procedura criminale, allora, Sire, con poche modificazioni si potranno applicar l'uno e l'altro alla Dalmazia; e dispariranno così le tante crudeli assurdità, che affligon l'anima frequentemente.

Intanto, o Sire, ho creduto di non dover differire a togliere dal Codice criminale austriaco ciò che pareami dover rendere, soffrendolo, per sin me stesso colpevole dinanzi alla Vostra Umanità, nonchè intollerabile all'interno mio sentimento. Ora

1.) La pena di morte non si fa subire che colla decapitazione, e non col laccio alla forca, siccome per lo passato.

Dacchè io qui son venuto, o Sire, non è ancor però seguita alcuna esecuzione

di morte, ad onta delle scabrosissime e così pericolose circostanze dei tempi.

2.) Qualcuna è tolta fra le esacerbazioni delle pene.

Oltre la condanna alla carcere, inflitta dalla legge, vi si aggiungeva l' esasperazione, tra le altre, di dare al condannato, essendo in carcere, un certo numero di colpi di bastone, e di aggravarlo di pesanti catene, sotto il qual trattamento qualche infelice vittima ha dovuto barbaramente soccombere. Un tal sangue freddo nel battere, quasi per regime, que' miseri condannati, presenta l'idea dell'estrema inumanità.

3.) Non saranno più condannati ad essere percossi a colpi di bastone gli uomini e di verga le donne, senza neppure eccezione di età o di temperamento, come ve li assoggettava l'orribile Codice austriaco, pubblicato alla fine del secolo XVIII.

4.) Vengono ad essere parificati nella competenza dei Giudizi criminali tutti i cittadini, togliendo quel privilegio ed esenzione dall'ordinario lor foro criminale, che per certi delitti, ed a certo rango e qualità di persone era attribuito dal Codice austriaco.

5.) È stata abolita quella specie di tortura, che per il Codice stesso era permesso d'infliggere al prevenuto, mediante venti colpi di bastone, se rendevasi egli negativo di un delitto, pel quale vi fosse una chiara prova in processo.

6.) Si è restituito in fine a qualunque prevenuto nell'art. 83 del Regolamento organico, che ho l'onore di rassegnare, il

prezioso diritto della difesa, ch'eragli pur tolto dal metodo di procedura austriaco, con grave di lui pregiudizio e con reclamo universale di tutti i buoni.

Queste, o Sire, sono le poche cose che ho cancellate da quel libro, ripieno ora d'improvvide, ora di stupide, ora di barbare disposizioni.

Ben altre ne avrei tolte ancora, se l'aspettazione del vicino Codice di Vostra Maestà non mi avesse trattenuto; e l'angustia del tempo, in cui mi tiene l'attuale mia situazione, non me lo avesse impedito.

§ 4.

Organizzazione dei Tribunali giudiziari.

Gli ordini Vostri, o Sire, enunciati nel decreto 4 settembre, erano, come dissi, eseguiti in Dalmazia. Fino a nuovo cenno di Vostra Maestà, avrà quindi luogo in questa Provincia l'organizzazione contenuta nel Regolamento compreso nel § V.

L'ardore di far conoscere colla maggiore rapidità possibile a questo buon popolo, quale diversità di Governo gli si presenti ora nei benefici risultati delle più provvide e sapienti Vostre leggi, mi ha fatto accelerare l'istituzione dei Tribunali e dei Regi Procuratori, Ministri importantissimi e ignoti per le anteriori legislazioni alla Dalmazia.

Come tardare, o Sire, conoscendo le paterne Vostre intenzioni, come tardare un solo istante, allorchè trattasi di estendere

ad una Vostra Provincia, sitibonda di beni, quelle giuste, e per così dire ingenuamente procedure civili e criminali, che rendono pubblico veramente l'esercizio della legge, la difesa e la punizione dei rei, sicuro l'interesse da celate capziose informazioni, garantite la debolezza e l'innocenza dall'artificio e dal delitto?

Duolmi solo, che non tutto riordinar si possa il sistema giudiziario, sinchè compilati non sono i codici di procedura civile e criminale, sinchè non è sancito da Voi il codice penale, e concesso per intero il codice civile alla Dalmazia.

La distrettuazione giudiziaria venne combinata in modo che i Giudici di pace trovinsi egualmente divisi con Circondari proporzionati in tutta la Provincia. Così pronta sarà la loro opera in ogni circostanza, repentina la prevenzion del delitto e l'arresto del reo. Così, per la rapidità della giustizia, minori saranno i delitti, più terribile l'esempio, e la sicurezza pubblica, nonchè la pubblica morale ne ritrarranno vantaggi incalcolabili.

Circa gli stipendi dei giudici, io ho preso per norma la spesa anche minore fra quelle approvate pei giudici del Regno, non eccettuata l'Istria. Abbenchè il prezzo delle cose in Dalmazia sia per alcune non inferiore a quello in Italia, e per altre considerabilmente superiore, nulla di meno, stante l'economia della Provincia, e l'uso dei moderati assegni, ho preferito questi, senza però credere di minorare con ciò il loro rango per le ottazioni a confronto degli altri giudici d'Italia.

Istituiti i Giudici di pace, cessa ora l'accordato diritto ai *Sardari* di giudicare inappellabilmente sino alle 25 lire *venete* le contese di *tuo* e *mio* fra i Morlacchi.

Questo diritto era contrario alle sagge idee di legislazione, mentre non dee mai concedersi alla podestà esecutrice la facoltà di giudicare. Che se per le facili querele fra i Morlacchi si trovasse indispensabile di accordare il diritto di giudizio sommario a qualche altra autorità oltre il Giudice di pace, sarebbe poi sempre mio umile avviso di accordarlo piuttosto ai Capivilla o Vecchiardi, anzicchè ai Sardari, abbastanza per se temuti e potenti.

Forse taluno, o Sire, potrebbe maravigliarsi che la legislazione in Dalmazia non sia pubblicata in illirico; ma questa lingua è sempre imperfettamente conosciuta e usata, e quindi non può aversi fiducia, che siano i codici così ben tradotti, che niun dubbio emerga e rechi i danni di una falsa interpretazione. Se la traduzione del codice francese nelle altre due lingue in Milano non riuscì perfettissima, comechè pochi siano i nei, come riuscirebbe in una lingua, che non è generale in Dalmazia, se non fra i Morlacchi?

Eppure la Vostra Grandezza, o Sire, e i progressi stessi della dalmatica civilizzazione esigono che il codice per la Dalmazia sia scritto in illirico e in italiano. Sarà questo codice, in così estranea lingua esteso, un nuovo e bel monumento di quella gloria, o Sire, con cui abbagliate l'intero universo.

In progresso di tempo si otterrà fors'anco, che i parrochi imparino e sappino la lingua italiana. I giudizi soli verranno, come in ogni tempo, pronunziati con testo italiano.

In questo argomento della organizzazione dei Tribunali giudiziari, siam già, o Sire, alla metà dell'opera. Organizzate in tal modo le cose, altro più non mancherà che togliere dai Tribunali e dalle mani dei Giudici i vecchi codici, per sostituirvi i nuovi. L'organizzazione non può più ammettere utili cangiamenti.

§ 5.

Sistemazione attuale dei Tribunali e Giudizi
in Dalmazia dietro l'Imperiale Decreto
4 settembre 1806.

Questa nuova sistemazione, già approvata anche dal Gran Giudice, e che avrà vita sino a nuovi comandi della Maestà Vostra, sarà fin d'ora cagione di molti desideratissimi beni. Giungeranno questi al loro colmo, quando all'attuale organizzazione si uniranno i Sovrani codici dalmatini, adattati a questa singolare nazione.

Sopravegliati i Tribunali d'Appello e di prima istanza, non solo dai rispettivi Procuratori Regi, ma dal capo ancora della Provincia, avranno certamente un'attività ignota sinora in Dalmazia. Le contestazioni civili non animeranno più l'inonesto speculatore, e non faranno più

trepidare delle innocenti famiglie. Le giudicature di Pace, organizzate anch'esse sovra principi quasi del tutto eguali a quelle di Francia e d'Italia, serviranno di consolazione e di conforto a tutti i cittadini, che troveranno in esse magistrati paterni, nella scelta dei quali io ho portato la maggiore attenzione. Gli oggetti commerciali che richieggono una rapida spedizione, tanto per la natura loro, quanto per animare e mantenere quella buona fede che si è quasi estinta in Dalmazia, troveranno nelle nuove forme questa rapidità unita a tutto il rigore della giustizia.

Nelle materie criminali e politiche, Sire, le giudicature di Pace serviranno di fren salutare in tutto il loro circondario.

La prontezza dei Giudizi criminali, dei Tribunali di prima istanza, delle Corti d' Appello, sarà essa sola un gran ritegno contro il prurito di delinquere, così fecondo in questa Provincia.

Tutti in somma, o Sire, in tale sistema, e Giudici, e Procuratori Regi, e Cancellieri ed ogni altra persona incaricata di analoghe ispezioni, si diporteranno in modo degno de' Vostri Augusti Sapientissimi principi, e corrispondenti allo zelo del Vostro fedel Magistrato.

Eccovi, o Sire, il Regolamento organico della Giustizia civile e punitiva per la Dalmazia, conformato pienamente alle disposizioni del Sovrano Vostro decreto 4 settembre prossimo passato.

Il Provveditor Generale della Dalmazia

Visto il Sovrano Decreto dei 4 settembre p. p. col quale Sua Maestà Imperiale e Reale si è degnata di regolare l'amministrazione della Giustizia civile e punitiva nelle due Provincie di Dalmazia ed Albania;

Considerando che anche in pendenza della organizzazione definitiva è necessario di dare una qualche sistemazione ai Tribunali e Giudizi della Dalmazia, atteso il sommo disordine che si riscontra nell'amministrazione della Giustizia, e la nessuna corrispondenza delle attuali giudicature, specialmente di prima istanza, con quelle che vengono ad essere prescritte nel precitato Sovrano Decreto;

Determina:

Art. I. Col giorno primo gennaio del pross. venturo anno 1807, viene attivato, e sino alla stabile organizzazione del poter giudiziario osservato per tutta la Provincia della Dalmazia il Regolamento annesso al presente Decreto.

Art. II. Collo stesso giorno vanno pure ad esser messi in attività la Corte di Appello in Zara, i due Tribunali di prima istanza civile e criminale in Zara e in Spalato, ed i Giudizi di Pace secondo le rispettive attribuzioni e lo scomparto Territoriale portato dal Regolamento medesimo.

Art. III. Per ora, e sino a tanto che non venga dalla Sovrana Autorità diversamente disposto, restano in osservanza le

leggi, statuti, ed i metodi di procedura civile e criminale, che sono già vigenti, in quanto che però questi non si oppongono al disposto dell'annesso Regolamento, ed agli altri di pubblica amministrazione già pubblicati.

Art. IV. Dal giorno suddetto cessano in conseguenza dalle loro funzioni l'attuale Tribunale d' Appello, i Tribunali di prima istanza, i Dirigenti e loro Assessori, e gli attuali Giudizi di Pace, e cessano pure in qualunque persona o corpo la giurisdizione, facoltà e prerogative che per oggetti civili, criminali e di polizia venissero esercitate, e che fossero loro state attribuite da qualunque precedente Regolamento; dovendo ogni autorità giudiziaria unicamente concentrarsi sino alla definitiva Sovrana disposizione ne' Tribunali e Giudizi coll'annesso Regolamento stabiliti.

Zara, dal Palazzo Provveditoriale li 27 ottobre 1806.

Dandolo

Scopoli
Segretario Generale

REGOLAMENTO

Organico della Giustizia civile e punitiva per
la provincia della Dalmazia.

Titolo primo.

Della Corte di Appello, dei Tribunali di prima Istanza civile e criminale, dei Tribunali di commercio, dei Giudici di pace, del Giudizio di revisione, del Ricorso per cassazione, e degli arbitri.

Art.o 1. La Giustizia civile, e la Giustizia punitiva sono amministrate nella provincia della Dalmazia dai Tribunali e Giudici in nome del Re.

Art.o 2. La Corte d' Appello residente in Zara è composta di otto Giudici.

Art.o 3. I due Tribunali di prima Istanza civile e criminale in Zara, e in Spalato sono composti di otto Giudici per ciasc no.

Art.o 4. La Corte di Appello ed i due Tribunali di prima Istanza hanno inoltre un Presidente, ed un Vice Presidente. Il Presidente della Corte di Appello prende il titolo di primo Presidente, e il Vice Presidente assume quello di Presidente.

Art.o 5. Tanto i Presidenti, come i Vice Presidenti possono esser scelti fuori della Corte, o del Tribunale, cui debbono presiedere.

Art.o 6. Vi sono in tutta l'estensione della provincia ventun Giudici di pace.

Art.o 7. Oltre la Camera di commercio

da stabilirsi in Spalato, colle attribuzioni e discipline che verranno in seguito pubblicate, vi sono nel restante della Dalmazia dei Tribunali di commercio per gli oggetti commerciali di terra e di mare.

Art.o 8. La giuridica direzione de' Tribunali di prima Istanza e de' Giudici di pace, coi rispettivi Cantoni, e colle Comuni che la compongono, è determinata dalla Tabella unita in calce al presente Regolamento.

Art.o 9. Presso la Corte di Appello vi è un Regio Procurator Generale, ed un Regio Procuratore presso ciascuno de' Tribunali di prima Istanza. Questi esercitano il ministero pubblico.

Art.o 10. Per le cause, nelle quali dietro le due sentenze difformi di prima e seconda Istanza, ha luogo il terzo giudizio di Revisione, secondo i metodi che sono attualmente in corso in questa Provincia, sino alla definitiva organizzazione giudiziaria, è stato già provveduto col Decreto di S. A. I. il Principe Vice Re de' 17 corrente ottobre.

Art.o 11. Di conformità pure allo stesso Reale Decreto pel beneficio di Cassazione, tanto nelle materie civili, quanto nelle criminali, si ha ricorso al Tribunale di Cassazione residente in Milano.

Art.o 12. Le differenze fra i privati possono terminarsi per mezzo di uno, o più arbitri. I giudicati di questi non soggiacciono nè ad Appello, nè a Cassazione, a meno che le parti non ne abbiano fatta espressa riserva.

Titolo secondo.

Della Giustizia civile: Sezione I. Dei Giudici di pace.

Art.o 13. Il Giudice di pace nel proprio Cantone conosce, e giudica tutte le cause di azioni puramente personali, o relative a cose mobili inappellabilmente sino al valore di fiorini quindici, appellabilmente sino al valore di fiorini centocinquanta.

Art.o 14. Il Giudice di pace conosce egualmente, e giudica sulle infrascritte materie inappellabilmente sino al valore di fiorini quindici, ed appellabilmente qualunque sia il valore della cosa controversa:

I. Sulle azioni per danni dati o dagli uomini o dagli animali ai campi, frutti, o raccolti.

II. Sulla rimozione, od alterazione di termini, sulle usurpazioni di terreni, alberi, siepi e fosse, seguite entro l'anno.

III. Sulla denuncia di nuove opere, sulle innovazioni, ed attentati pure comessi entro l'anno, sul corso delle acque inservienti all'agricoltura, e sopra qualunque altra azione di semplice possessorio.

IV. Sulle questioni di riparazioni di case, o di altri fondi cadenti sotto contratto d'affitto.

V. Sulla ristorazione de' danni pretesi dai conduttori per impedito uso della cosa locata, o pretesi dai locatori per abuso della medesima, quando la controversia cade solo sull'esistenza o liquidazione del danno, non sul diritto di ristorazione.

VI. Sulla denuncia di finita locazione

per il puro e semplice titolo del lasso del termine convenuto nel contratto.

VII. Sul pagamento de' salari, e delle mercedi della gente di lavoro, e de' domestici, e per l'esecuzione degli obblighi rispettivamente convenuti tra i padroni e i domestici, od altra gente di lavoro.

VIII. Sull'azione di redibitoria, o di pretesa diminuzione di prezzo dipendentemente da vendita di animali.

IX. Sulle azioni per ingiurie verbali, risse, e vie di fatto, per le quali le parti non abbiano promossa istanza nella via criminale.

X. Sulle cause di deposito necessario, e sulle controversie fra viandanti e loro osti ed albergatori.

Art.o 15. Tutte le sentenze appellabili proferite dal Giudice di pace sino alla concorrenza di fiorini cinquanta, sono provvisoriamente eseguite non ostante l'interposta appellazione, senza che l'istante sia tenuto di dare cauzione; negli altri casi i Giudici di pace possono ordinare l'esecuzione provvisoria delle loro sentenze, ma data dall'istante idonea cauzione.

Art.o 16. Il Giudice di pace rilascia per qualunque somma i decreti di sequestro di cose mobili, crediti, o di altri effetti che possono deteriorare, perire, essere nascosti, o in qualunque altro modo sottratti al creditore.

Art.o 17. La competenza del Giudizio sulla validità, e liquidazione del sequestro e sulla sussistenza del credito, e l'appellabilità od inappellabilità della sentenza

del Giudice di pace, si regolano colle massime stabilite all' articolo 13.

Art.o 18. Il Giudice di pace esercita nel proprio Cantone la volontaria ed onoraria giurisdizione secondo il disposto delle leggi veglianti.

Art.o 19. Tutte le cause, la cognizion delle quali è di competenza de' Tribunali di prima Istanza, prima di introdurle, vengono necessariamente portate al rispettivo Giudice di pace, il quale esercita in esse l' ufficio di conciliatore. Si presenta perciò dall' attore il Libello corredato di tutti i documenti al Giudice di pace, il quale fa citare l' altra parte per un giorno determinato all' esperimento di conciliazione.

Art.o 20. Se non riesce al Giudice di pace di comporre le parti, le invita a farsi giudicare dagli arbitri. Se le parti ricusano di sottomettersi al giudizio degli arbitri, il Giudice di pace le rimette con certificato in forma al rispettivo Tribunale di prima Istanza.

Art.o 21. Sono eccettuate dall' esperimento di conciliazione le cause del Regio Demanio, delle Comuni, ed altri corpi soggetti all' autorità del Governo, le Cause commerciali, e dei Giudizi di concorso, quelle che insorgessero sugli atti di esecuzione di un giudicato, o di una transazione, tutte le questioni incidenti nel corso della principale, e finalmente tutte le cause dei sommarissimi giudizi.

Sezione II.

Dei Tribunali di prima Istanza in materie civili.

Art.o 22. Nei due Tribunali di prima Istanza residenti in Zara e in Spalato, si forma una Sezione civile composta almeno di tre Giudici, compreso il Presidente o il Vice Presidente.

Art.o 23. Questa Sezione giudica privatamente tutte le cause personali, reali, e miste, eccettuate quelle che sono nella precedente Sezione attribuite ai Giudici di pace.

Art.o 24. Le sentenze della Sezione civile di prima Istanza sono inappellabili, se il valore della cosa controversa non ecceda li fiorini duecento, o trattandosi di un annuo reddito non superi li fiorini dieci. Eccedendo tali somme, ha luogo l'appellazione.

Art.o 25. Il Tribunale di prima Istanza, a riserva delle cause contemplate nell' Art. 21, non può ammettere alcuna Petizione, o Libello, quando con esso non siasi presentato dall'attore il certificato del competente Giudice di pace di essere stata inutilmente sperimentata la conciliazione.

Art.o 26. In tutte le cause introdotte avanti il Tribunale di prima Istanza, è in facoltà delle parti di convenire mediante uno scritto firmato dalle medesime, e deposto alla Cancelleria, prima che emani la sentenza, che esse intendono di essere giudicate inappellabilmente.

In questo caso non ha luogo l'appellazione.

Sezione III.

Della Corte d'appello in materia civile.

Art.o 27. La Corte d'appello giudica sulle sentenze appellabili proferite dagli Arbitri, e dai Giudici di pace ne' casi contemplati agli articoli 12, 13, 14 dai due Tribunali di prima Istanza ne' casi indicati all' articolo 24 e dai Tribunali di commercio.

Art.o 28. La Corte d'appello tiene le sue sedute almeno tre volte alla settimana. I Giudici pronunciano in numero non minore di cinque.

Art.o 29. Nelle cause eccedenti il valore di fiorini 2000, è in facoltà delle parti di adire immediatamente la Corte d'Appello per esservi giudicate in prima ed in ultima istanza.

In questo caso deve precedere la dichiarazione giusta il disposto all' art. 26.

Art.o 30. La Corte d' Appello conosce e giudica sui gravami, che le vengono portati in punto d'ordine contro i decreti, ed atti esecutivi dei Giudici di pace, e dei Tribunali di prima istanza; e così pure contro i decreti e provvisionali emanati dai Giudici di pace in punto di volontaria giurisdizione in conformità delle leggi, e dei metodi che sono attualmente in corso nella Dalmazia.

Sezione IV.

Dei Tribunali di Commercio.

Art.o 31. Si ritengono di competenza dei Tribunali di commercio quelle que-

stioni soltanto, in cui si tratti di oggetto commerciale di terra o di mare, e fra persone pubblicamente e notoriamente commercianti, o inservienti al commercio, manifatturieri, od artisti.

Art.o 32. In conseguenza non sono soggette ai Tribunali commerciali le cause di credito per somministrazioni fatte da un commerciante, manifatturiere, od artista ad un'altra persona che non sia tale.

Art.o 33. Restano di privativa competenza de' Giudici di pace le cause, le quali, sebben relative ad oggetto commerciale, sono però da essi conosciute, e giudicate inappellabilmente secondo il prescritto negli articoli 13 e 14.

Art.o 34. Per le cause mercantili, che sono di competenza dei Giudici di pace appellabilmente, come nei precitati articoli, il Tribunale di commercio si forma da due commercianti che hanno voto decisivo, presieduti dallo stesso Giudice di pace.

Art.o 35. Nelle cause commerciali, che sono di competenza dei Tribunali di prima istanza civile, ai tre Giudici di questo si uniscono due commercianti con voto pure decisivo.

Art.o 36. Nello stesso modo le cause, che per oggetti commerciali sono portate alla Corte d'Appello, secondo le norme prescritte in questo Regolamento, vengono giudicate da cinque dei Giudici di essa Corte, e da quattro negozianti.

Art.o 37. — Il Governo nomina i commercianti, i quali sono aggiunti ai Giu-

dici di pace, ai Tribunali di-prima istanza, ed alla Corte di Appello, onde formare il Tribunale di commercio.

Art.o 38. Ogni sentenza proferita in prima istanza dai Tribunali di commercio si eseguisce provvisoriamente anche in caso di appello a fronte di idonea cauzione. È in facoltà di esse prime istanze di farla eseguire provvisoriamente anche senza cauzione, qualora il credito derivi da documento di piena fede, e dalla parte avversa non impugnato.

Art.o 39. — Le cause che insorgono per contratti seguiti sulle pubbliche fiere, o mercati, e che a norma degli articoli 13 e 14 sono di competenza dei Giudici di pace, vengono conosciute e giudicate dal Tribunale di commercio composto dal Giudice di pace residente nel luogo, ove si tiene la fiera, od il mercato, e dai due commercianti ad esso Tribunale addetti, purchè l'istanza venga proposta durante la stessa fiera, o mercato, e si trovino ancora in luogo tanto l'attore quanto il reo.

Titolo Terzo.

Della giustizia punitiva.

Sezione I.

Della competenza dei Giudici di pace
in materia criminale.

Art.o 40. Il Giudice di pace procura di sopire le risse, e le inimicizie, e di prevenire ogni sorta di delitti, facendo uso a

tale effetto di tutti que' mezzi coattivi che sono in di lui potere, o che fossero determinati da speciali Regolamenti.

Art.o 41. Il Giudice di pace è giudice di polizia nel suo circondario. Come tale conosce, e giudica tutte le trasgressioni che secondo le leggi attualmente vigenti importano la pena non maggiore di quindici giorni di detenzione.

Art.o 42. Contro la condanna emanata dal Giudice di pace, può aver luogo l'appellazione alla Corte d'Appello; la sentenza però si eseguisce provvisoriamente, a meno che il condannato non dia idonea cauzione.

Art.o 43. Può parimenti aver luogo l'appellazione, se il Giudice di pace, condannando alla rifusione dei danni ed interessi, l'abbia fissata in una somma maggiore di fiorini 15.

Art.o 44. Il Giudice di pace è inoltre ufficiale di polizia giudiziaria. — Come tale è incaricato:

I. Di ricevere le denunce e querele relative a tutti i delitti, la cognizione de' quali compete o al Tribunale di prima istanza, o alla Corte d'Appello.

II. Di rilevare mediante processo verbale le tracce dei delitti commessi nel proprio Cantone.

III. Di raccogliere gl'indizi e le prove che esistono contro gl'imputati.

IV. Di far arrestare i colpevoli colti in flagranti, o emersi tali per pubblica voce e fama, o per le informazioni da lui assunte in processo.

V. Di sentire gl'imputati in esame sommario, e di far registrare tutto ciò che da essi fosse dedotto a proprio carico o discolta.

VI. Di prestarsi a tutti quegli atti di procedura, pei quali fosse richiesto dal regio Procuratore presso il Tribunale di prima istanza, o dal Tribunale istesso, anche dopo che a questo è stato inoltrato il processo pel di lui compimento.

VII. Di trasmettere al rispettivo Tribunale di prima istanza tutti gli atti regolarmente compilati insieme col reo, e coi corpi di delitto che fossero stati appresi.

Art.o 45. In tutto il distretto del Tribunale di prima istanza può il regio Procuratore prevenire i Giudici di pace, ed esercitare egli stesso direttamente le funzioni espresse negli articoli precedenti.

Sezione II.

Dei Tribunali di prima istanza in materia criminale.

Art.o 46. I Tribunali di prima istanza giudicano sulle trasgressioni, e sui delitti, che la legge punisce con pene più miti, e la di cui cognizione non è di competenza o dei Giudici di pace come Giudici di polizia, o della Corte d'Appello.

Per ora e sino alla pubblicazione del Codice generale dei delitti e delle pene, la competenza dei Tribunali di prima istanza per la decisione delle cause è mi-

surata dai limiti stabiliti dal codice vigente nella Dalmazia.

Art.o 47. Per ognuna di queste cause il Procuratore destina uno dei Giudici componenti la sezione criminale, al quale è affidata la costruzione e continuazione degli atti, e il rapporto dei medesimi alla collegialità del Tribunale dipendentemente pure dalla pratica che è attualmente in corso.

I Giudici del Tribunale di prima istanza pronunziano sempre in numero di quattro, presente e sentite le conclusioni del regio Procuratore.

Se si dà parità di voti, si addotta la sentenza più favorevole al reo. Il Giudice incaricato della istruzione del processo non ha voto deliberativo.

Art.o 48. Dalle sentenze dei Tribunali di prima istanza si può appellare alla Corte d'Appello.

Il gravame deve interpersi al più tardi ventiquattro ore dopo intimata la sentenza del Tribunale, la quale resta sempre in sospenso sino alla risoluzione della Corte d'Appello.

Art.o 49. La facoltà di appellare appartiene:

Al condannato;

Al regio Procuratore;

Alla parte querelante quanto al solo interesse civile.

Art.o 50. Per quei delitti, la di cui punizione importa una pena grave, e che sono per ciò di competenza della Corte di Appello, il Tribunale di prima istanza, al

quale verranno trasmessi gli atti iniziativi del processo compilati o dal Procuratore ad esso Tribunale addetto, o dai rispettivi Giudici di pace, come agli articoli 44 e 45, fa esaminare gli atti stessi col mezzo di uno de' suoi Giudici, da delegarsi dal Presidente per ciascun processo.

Art.o 51. Il Giudice incaricato prende matura cognizione di tali atti, e riscontra se siano questi legittimi, e regolari. Quindi supplisce ai difetti, ove la natura della cosa lo permetta, e prosiegue la inquisizione mediante i costituiti, gli esami articolati del reo, ed i confronti secondo le disposizioni, e la pratica che sono attualmente in corso.

Art.o 52. Il Giudice istruttore degli atti può servirsi per la loro continuazione del sussidio dei rispettivi Giudici di pace.

Qualora però si tratti di delitto grave commesso in qualche Comune assai distante dalla residenza dei due Tribunali, e che l'accesso dei testimoni da assumersi loro venisse a recare un grave incomodo, il Giudice istruttore, fattone parola col Presidente del Tribunale, e al regio Procuratore, può recarsi in compagnia di un cancelliere o di un attuario sul luogo del commesso delitto, onde ivi occuparsi con più celerità alla completazione del processo.

Art.o 53. Sebbene nel codice criminale, che è in corso nella Dalmazia, non sia ammessa alcuna difesa officiosa a favore del reo, gli si accorda però d'ora in avanti a di lui istanza, e dopo compiuta l'inqui-

sizione ad offesa, un avvocato o difensore, col mezzo del quale possa dedurre in un breve termine da assegnarglisi secondo le circostanze, tutti quelli argomenti a difesa, ed anche quelle prove che trovasse opportune a propria giustificazione.

Art.o 54. Compiuto così il processo, il Giudice che n'è stato destinato istruttore, ne fa rapporto alla collegialità del Tribunale composta di quattro Giudici, come all'art. 47, e quindi s'innoltrano gli atti colla sentenza della prima istanza alla Corte di Appello, per la ulteriore loro decisione.

Sezione III.

Delle Corti d'Appello in materie criminali.

Art.o 55. La Corte di Appello giudica tutte le cause di alto criminale, cioè quelle, che a norma del Codice e delle leggi per ora vigenti importano una pena superiore alla competenza dei Giudici di pace, e dei Tribunali di prima Istanza.

Art.o 56. La Corte rivede pure in via di appellazione le sentenze emanate dai Giudici di pace, e dai Tribunali di prima Istanza nelle cause di rispettiva loro competenza, nel solo caso in cui siasi interposto gravame, a norma del disposto in questo Regolamento.

Art.o 57. Se nella disamina del processo, che per titolo di alto criminale sia portato alla decisione della Corte di Appello, riconosce ella che non siavi luogo all'infrazione della pena di alto criminale, ma

chè pure l'inquisito sia colpevole di altro delitto portante una pena che fosse della competenza del Giudice di pace, o del Tribunale di prima istanza, questa viene pronunziata dalla Corte di Appello.

Art.o 58. Per ogni processo che venga portato alla decisione della Corte, viene assegnato dal Presidente uno dei Giudici in relatore.

Questi esamina gli atti; riconosce prima della loro regolarità, e validità; e nel caso che rilevi qualche nullità o difetto sostanziale, si concerta col regio Procurator generale, affinchè col mezzo della prima Istanza rispettiva possano essere rettificati.

Art.o 59. Se il relatore trova gli atti regolari, e crede perciò si faccia luogo alla decisione nel merito, ne fa pieno rapporto alla Corte in presenza del regio Procurator generale e del difensore, qualora sia stato invocato dal reo. Questi sono sentiti, e quindi si passa alla deliberazione, la quale è segreta.

Art.o 60. I Giudici pronunziano sempre in numero pari non meno di otto.

In parità di voti si addotta l'opinione più favorevole al reo.

Il Giudice incaricato della relazione del processo non ha voto deliberativo.

Titolo quarto.

Del Ministero pubblico.

Art.o 61. Gli ufficiali incaricati del Ministero pubblico sono agenti del Governo

pressi i Giudici di pace, i Tribunali di prima Istanza, e la Corte d'Appello.

Art.o 62. Invigilano sulla osservanza delle leggi che interessano l'ordine pubblico ed alla regolare esecuzione dei giudicati.

Art.o 63. Il regio Procuratore generale presso la Corte di Appello e i due regi Procuratori presso i Tribunali di prima Istanza esercitano negli affari civili il loro ministero, non in via di azione, ma in via di requisizione.

Art.o 64. Sono sentiti in tutte le cause e questioni che riguardano:

1. L'ordine pubblico, l'interesse della nazione, della Corona, dei Comuni e degli stabilimenti pubblici;

2. Le donazioni, ed i legati, fatti a beneficio de' poveri di uno o più Comuni;

3. Lo stato delle persone;

4. La declinazione del foro per titolo d'incompetenza;

5. La ricsuzione dei Giudici per titolo di parentela, od affinità, e la remissione della causa ad altri Giudici;

6. I minori, gl'interdetti, le donne non autorizzate dai loro mariti a stare in giudizio, e generalmente tutti coloro che vengono rappresentati da un curatore;

7. Gli assenti;

8. I militari in attività ed impiegati nelle armate di terra e di mare fuori del territorio della Provincia, e gli incaricati di qualche pubblica negoziazione fuori pure della Provincia, se non abbiano la-

sciato legittimo procuratore, e se la loro qualità sia riconosciuta dal Tribunale.

Art.o 65. Il regio Procuratore generale, ed i regi Procuratori possono altresì interporre il loro ministero in tutte le cause ove il credono necessario.

La Corte d'Appello e i Tribunali possono interpellarli per officio.

Art.o 66. Nelle materie criminali il regio Procurator generale, ed i regi Procuratori presso le prime Istanze, oltre le funzioni che loro sono demandate dal presente Regolamento, insistono per la regolarità delle forme, e prima del giudizio per l'applicazione della legge.

Art.o 67. Se pervengono a notizia dei regi Procuratori delitti, pei quali non siasi proceduto, li denunciano essi al rispettivo Giudice di pace.

Art.o 68. Il Procurator generale ed i regi Procuratori, nel caso in cui le parti non abbiano reclamato, denunciano al Governo gli atti, coi quali i Giudici abbiano ecceduto i loro poteri, ed i delitti commessi nel'esercizio delle loro funzioni.

Art.o 69. Il regio Procurator generale, ed i regi Procuratori invigilano sull'osservanza della disciplina, e sulla regolarità del servizio della Corte d'Appello e dei Tribunali di prima Istanza.

Art.o 70. Il regio Procurator generale, ed i regi Procuratori sono specialmente incaricati di tener man ferma alla esecuzione dei giudicati.

Art.o 71. Anche nei giudizi di Polizia interviene il ministero pubblico. I Dele-

gati nei capi-luoghi dei Circondari, ed i Vice Delegati nei capi-luoghi dei Distretti e dei Cantoni esercitano, o per sè, o per mezzo del rispettivo Podestà o Anziano, le funzioni del pubblico ministero presso il Giudice di pace.

Titolo quinto.

Dei Cancellieri ed Ufficiali ministeriali.

Sezione I.

Dei Cancellieri.

Art.o 72. Presso i Giudici di pace, i Tribunali di prima Istanza e la Corte di Appello, vi sono dei Cancellieri nominati dal governo.

Art.o 73. I Cancellieri assistono i Giudici nell'esercizio delle loro funzioni, e ne contrassegnano le firme.

Registrano gli atti, e ne conservano il deposito.

Rilasciano le copie, e danno corso agli ordini giudiziari.

Art.o 74. I Cancellieri della Corte di Appello e dei due Tribunali di prima Istanza loro presentano un sotto Cancelliere e la pianta degli impiegati occorrenti.

Anche i Cancellieri dei Giudici di pace loro presentano la pianta degli impiegati subalterni, ove questi si rendono necessari.

Art.o 75. La pianta delle Cancellerie e dei soldi rispettivi degl'impiegati, e la loro nomina viene sottoposta dalla Corte

d'Appello, dai Tribunali e dai Giudici di pace all'approvazione del governo.

Art.o 76. A ciascun Cancelliere della Corte d'Appello, delle prime Istanze, e dei Giudici di pace vien fatto un assegno stabile, col quale sono tenuti di pagare il rispettivo sotto Cancelliere, ed altri impiegati, e sostenere le spese della Cancelleria.

L'assegno sarà puramente provvisorio, e in via d'esperienza, colle discipline che verranno in seguito stabilite.

Sezione II.

Degli Uscieri.

Art.o 77. Presso la Corte d'Appello, i Tribunali di prima Istanza, ed i Giudici di pace, vi è un determinato numero di Uscieri, che ad essi prestano il loro personale servizio.

Art.o 78. Gli Uscieri sono nominati dal governo sopra proposizione della rispettiva giudicatura, cui sono addetti.

Art.o 79. Nelle sedute dei Tribunali e Giudizi, gli Uscieri sono incaricati di mantenere l'ordine e la regolarità.

Art.o 80. Gli Uscieri intimano le citazioni, gli atti, le sentenze e le decisioni; pubblicano ed affiggono gli avvisi e gli editti; eseguono le perquisizioni ed i sequestri e gli inventari giudiziari; proclamano le offerte che vengono fatte nelle vendite al pubblico incanto, e fanno tutti gli atti che sono necessari per costringere le parti all'esecuzione de' giudicati.

Art.o 81. Gli Uscieri nell'esercizio delle loro funzioni fanno sempre uso di un particolare costume, che li distingue. In caso di opposizione all'esecuzione degli ordini giudiziari, possono chiamare in loro soccorso la forza armata.

Titolo sesto.

Dei Patrocinatori.

Art.o 82. Sopra proposizione dei due Tribunali di prima Istanza di Zara e di Spalato, da rassegnarsi alla Corte d'Appello, e da essa al Governo, viene da questo nominato un numero determinato di Patrocinatori, scelti fra quelli che sono stati in addietro legalmente autorizzati, e che oltre l'indispensabile requisito di una probità senza macchia, abbiano quelli pure di una sufficiente dottrina e pratica legale.

Art.o 83. Pubblicato dal governo l'elenco di tali Patrocinatori, avranno questi il diritto esclusivo di far gli atti occorrenti in grado di prima Istanza, di Appello e di previsione per la pronunciazione della sentenza, e per l'esecuzione della medesima.

Art.o 84. Nessuno può comparire in Giudizio davanti ai Tribunali di prima Istanza, o in grado di Appello, o di revisione senza il ministero di un Patrocinatore come sopra approvato, e munito di un legale mandato della parte principale.

Art.o 85. All'elenco dei Patrocinatori autorizzati se ne potranno aggiungere al-

cuni altri, che sieno unicamente abilitati ad agire davanti ai Giudici di pace del proprio Cantone.

Art.o 86. I Patrocinatori sono responsabili dei pregiudizi che per fatto od omissione loro derivassero alle parti, come pure dei ricapiti, e documenti che loro vengono affidati.

Titolo settimo.

Disposizioni generali.

Art.o 87. Le controversie che vengono portate d'ora in avanti ai Giudici di pace per oggetti, su de' quali giudicano inappellabilmente, sono da essi Giudici conosciute in via affatto sommaria e sopra esposizione verbale, facendosi registro soltanto del nome delle parti contendenti, dell'oggetto della contestazione, e delle prove allegate, ed annotandovi poi o la conciliazione seguita, o la definizione emanata dal Giudice.

Il registro in cui si faranno tali annotazioni, potrà sempre essere richiamato dalla Corte di Appello per la superiore ispezione.

Art.o 88. Tutte le cause, le quali secondo il prescritto in questo Regolamento sono di competenza dei Giudici di pace appellabilmente, vengono sempre trattate per processo verbale, a meno che concordemente le parti non convengano, con approvazione del Giudice, di attitarle in iscritto.

Art.o 89. Le cause tutte, che sono por-

tate o appellabilmente, o inappellabilmente davanti ai Tribunali di prima Istanza vengono attitate a processo scritto.

Art.o 90. Attesa la molta distanza di non pochi Cantoni dalla residenza dei due Tribunali di prima Istanza di Zara e di Spalato, sarà in facoltà delle parti di fare gli atti del processo scritto nelle cause di competenza dei Tribunali stessi davanti i rispettivi Giudici di pace.

Questi danno corso ai Libelli secondo le regole stabilite nel vegliante Codice di procedura sino alla inrotulazione degli atti inclusivamente, e quindi, seguita questa, li rimettono suggellati al rispettivo Tribunale di prima Istanza per la loro decisione.

Art.o 91. I Giudici sono nominati dal governo. Per ora sono amovibili. — Lo sono pure il regio Procuratore generale, ed i regi Procuratori.

Art.o 92. I Giudici possono avere dei supplenti da nominarsi dal governo.

Art.o 93. L'ascendente, il discendente, il fratello, lo zio, il nipote, gli affini nel grado a questi corrispondente ed i cugini in primo grado non possono essere simultaneamente addetti alla Corte di Appello, o ad un Tribunale di prima Istanza, nè come Giudici, nè come supplenti, nè come regi procuratori, o regi Procuratori generali, nè come sostituti, Cancellieri, o sotto Cancellieri.

Art.o 94. Sono proibite ai Giudici, al regio Procuratore generale, ai regi Procuratori ed ai Cancellieri le funzioni di

Podestà, di Municipalista, di Delegato, o vice Delegato, di Segretario od impiegato nella Provveditoria generale, di Notaio, di Cancelliere, di Patrocinatore ed Avvocato, anche fuori del loro Tribunale.

Art.o 95. I Giudici, il regio Procurator generale ed i regi Procuratori, i Cancellieri e sotto Cancellieri sono obbligati a dimorare nel luogo ove risiede la Corte, il Tribunale, o l'Ufficio cui sono addetti.

Non possono assentarsi dalla loro carica od impiego, se non sotto le condizioni che verranno prescritte con altro Regolamento.

Art.o 96. I Giudici di pace, i Giudici dei Tribunali di prima Istanza, e della Corte d'Appello, il regio Procurator generale, e i regi Procuratori, ed i rispettivi Cancellieri e sabalterni sono stipendiati dallo stato.

Non possono ricevere alcuna cosa dalle parti, sia a titolo di onorario, sia a titolo di sportula, o donativo, nè per qualunque altro titolo o pretesto, sotto pena di essere accusati come prevaricatori.

Resta accordato soltanto ai Giudici di pace di conseguire un premio per ogni vertenza, che loro riesca di conciliare, pagabile dalle parti per eguale porzione.

Questo è fissato ad un mezzo per cento del valore della cosa, o diritto controverso, con che non possa mai eccedere li fiorini 50, nè esser minore di un mezzo fiorino.

Se il valore dell'oggetto controverso non eccede li cinque fiorini, la conciliazione non importa al Giudice alcun premio.

Art.o 97. La Corte d'Appello, i Tribu-

nali e i Giudici di pace non possono impedire, nè sospendere l'esecuzione delle leggi e dei regolamenti di pubblica amministrazione.

Art.o 98. Non possono per alcun titolo immischiarsi nelle funzioni amministrative, nè citare davanti a sè gli amministratori per oggetti relativi alle loro funzioni, nè conoscere sul conflitto tra le Autorità giudiziarie e le amministrative.

Art.o 99. I Giudici che contravvengono alle disposizioni dei due Articoli precedenti, sono considerati come prevaricatori.

Art.o 100. Per protratta o denegata giustizia contro i due Tribunali di prima Istanza, e contro i Giudici di pace, si ricorre alla Corte di Appello.

Art.o 101. La Corte di Appello invigila sopra i Giudici inferiori. La stessa Corte, ed i due Tribunali di prima Istanza invigilano rispettivamente pure sopra i Patrocinatori di tutta la Provincia.

Art.o 102. Tutte le spese relative all'Amministrazione della Giustizia criminale sono a carico dello stato, salvo il diritto di rimborso contro i delinquenti a termini di ragione.

Distrettuazione giudiziaria

Dei Tribunali civili di prima istanza e dei Giudici di pace,
per la Organizzazione della Provincia della Dalmazia.

Residenza		Comuni e Giurisdizione componenti il Cantone del Giudice di pace	Popolazione	
dei Tribunali di I. Istanza	dei Giudici di pace		del Cantone del Giudice di pace	del Tribunale di I. Istanza
Zara	Zara	Zara con suo Contado e Scogli Nona col solo suo Territorio ed il solo Borgo di Novegradi .	34407	132523
	Obbrovazzo	Obbrovazzo colle Ville della Mor- lacca e della Bucovizza . . .	15376	
	Veglia	Veglia con tutte le Ville e Ca- stelli compresi nella sua isola	9830	
	Cherso	Cherso ed Ossero e tutte le Ville comprese nell' isola di Cherso	7426	
	Lussinpiccolo	Due Lossini con l' isola di Onie	4360	
	Arbe	Arbe colle Ville contenute nella sua isola	3524	
	Pago	Pago colle Ville contenute nella sua isola, compresa Novaglia	3027	
	Scardona	Scardona coll'attuale suo Territ.	5573	
	Sebenico	Sebenico coll'attuale suo Terri- torio e Scogli	22430	
	Knin	Knin coll'attuale suo Territorio	26579	
Spalato	Spalato	Spalato coll'attuale suo Territ. Borgo di Clissa e suo Territorio Contea di Poglizza	22894	122943
	Traù	Traù e suo attuale Territorio	18543	
	Almissa	Almissa col suo attuale Territ.	5174	
	Macarsca	Macarsca col suo attuale Territ. Vergoraz e suo Territorio . .	11693	
	Forte Opus	Narenta col suo attuale Territ.	5149	
	Sign	Sign coll'attuale suo Territorio	16749	
	Imoschi	Imoschi coll'attuale suo Territ.	13044	
	Neresi	Brazza con tutte le Ville e Ca- stelli contenuti nell' isola . .	11098	
	Lesina	Lesina con tutte le Ville e Ca- stelli contenuti nell' isola . .	9259	
	Lissa	Lissa colle Ville contenute nella sua isola	3355	
Curzola	Curzola con tutte le Ville con- tenute nell' isola	5985		
Totale			255466	

PARTE SECONDA.

Sistema amministrativo.

§. I.

Stato passato e presente dell'ordine amministrativo.

Sciolte le Superiorità, nelle quali così informemente si univano tutti i poteri del Giudice, dell'amministratore e dell'ispettore politico, dopo aver segnati i confini del poter giudiziario, ho provvisoriamente stabilite quelle dell'amministrativo, in attenzione di quelle leggi che la Maestà Vostra prescriverà in seguito, e alle quali le provvisorie mie disposizioni altro non fanno, che aprir più facilmente la strada; preparando gli animi a quelle provvide istituzioni che ora o non intenderebbero, o male eseguirebbero. La parte Morlacca del popolo Dalmata è, a parer mio, Sire, un corpo sociale nella sua infanzia, e deve essere perciò trattato con principi più generali e più semplici. La Sapienza Vostra, o Sire, per ciò che ho esposto sul carattere morale dalmatino nelle memorie che ho avuto l'onore di rassegnarle, darà il suo assenso, io spero, a quanto ho l'onore di umiliarle.

Nella formazione di un Consiglio generale della Provincia, che mai prima non aveva esistito, io m'appoggiai alla legge

di Vostra Maestà 8 Giugno 1805, e in parte all'antecedente 1802, 24 Luglio. I Veneti, deboli in forza morale e militare, governavano i popoli con politici mezzi o piuttosto raggiri. Fu presso loro massima di stato di divider sempre città da città, villaggio da villaggio, ceto da ceto, acciocchè i sudditi, occupati dalle loro gare e querele, non rivolgessero i pensieri e le braccia ai loro veri interessi. Quindi è che non venne mai accordata da quel timido Governo in questi paesi una generale Rappresentanza. Sotto l'impero di Vostra Maestà regna il retto e libero uso delle forze morali ed intellettuali; nè può prevedersi più un ribelle, come non può temersi un ingrato. Ove la potenza effettiva e la virtù morale pari sono alla grandezza, la venerazione e l'amore guidano l'obbedienza, comandano la gratitudine, e dirigono lo sviluppo di ogni bene. Il Consiglio generale della Dalmazia, Sire, s'unirà una volta l'anno periodicamente, e più volte nei casi straordinari, se il Governo il vorrà. La distanza dei Cantoni in questa vasta Provincia non permette frequenti unioni de' loro Deputati. La vastità stessa del paese e gli ostacoli del mare mi ha indotto ad accordare una somma picciola per miglio ai Consiglieri venienti al Congresso, pagabile dalle loro Comuni. Vostra Maestà approverà, se troppo non mi lusingo, quella diversità d'organizzazione, che la natura del paese esige; e devo, o Sire, all'onore della Vostra confidenza la ferma asserzione che la Dalmazia non as-

somiglia ad alcuno de' Vostri Dipartimenti di Francia o d'Italia.

Non ho stabiliti Consigli cantonali, perchè il paese, per questa sua singolarità, non dà ancora alcun segno d'unione d'interessi promiscui a più Comuni. Ogni casa, o capanna, Sire, in quasi tutta la Dalmazia forma un tutto disgiunto d'interessi e di rapporti perfino dalle vicine capanne.

Tali Comunità aver non possono ancora che la sola rappresentanza, che tuttavia lor resta, d'un vecchio, cioè del Capovilla il quale, allorchè il Sardaro ne ha dato il cenno, unisce a parlamento i capi di famiglia, e loro prescrive l'esecuzione degli ordini superiori. In un tale parlamento potrà accordarsi, che qualche volta si ragioni degli interessi comunali; ma nella barbarie attuale sperar non oso che il Morlacco saggiamente usi di una rappresentanza, della quale aver non può chiare idee. Nondimeno, o Sire, quando il popolo Dalmata, acquistando più lumi, risentirà le reciproche affezioni, e conoscerà i beni, che per il suo interesse deve sperare dal divenire proprietario libero, allora soltanto potrebbero que' parlamenti esser utili al Comune, ma non è ancora giunto quel tempo.

Ne' capi-luoghi de' Cantoni principali, ossia nelle città oltre i Consigli comunali, si eleggeranno d'ora innanzi delle Municipalità, con un Podestà alla testa, come in Italia. L'oggetto che m'indusse a formare i Consigli comunali e le Muni-

cipalità, era sommamente importante in questa Provincia. Trattavasi, o Sire, di annichilare i corpi nobili, civici o popolari, i quali, facendosi continua guerra a vicenda, laceravano la Comune, la patria, e depravavano la pubblica morale. L'epoca gloriosa pel mondo intero, nella quale sorge immortale, o Sire, il Vostro Nome, indica alla posterità, che tutti i cittadini d'una nazione sono eguali nei diritti civili, e gareggiar debbono soltanto per operare il pubblico bene. A quest'ora infatti si sono sperimentati i più salutari effetti dallo scioglimento de' corpi privilegiati. Fu grande, o Sire, la mia consolazione nel veder che, fatto da me, appena giunto, questo primo passo in Zara, dopo aver chiamato presso di me tutti i migliori uomini di ogni ceto, si sono questi non solo spontaneamente offerti di adottare le misure liberali ch' io loro indicava, ma hanno servito d'esempio e dato il segnale ad altre primarie città, le quali a gara han supplicato di distruggere anch'esse quella mostruosa forma, che per tanti secoli le aveva afflitte e desolate. Quanti beni non han prodotto questi Capi-Municipali nelle angustie in cui i paesi si sono trovati a cagione delle truppe e della guerra! Ormai, Sire, non v'è più che uno spirito uniforme e nulla distrae il Dalmata dall'ubbidienza alle leggi di Vostra Maestà, dall'ammirazione delle vostre gesta, e dalla riconoscenza per gli avuti benefizi. Modellate dietro i vostri principi la rappresentanza della Provincia e

quella delle Comuni, ho formato delle Delegazioni distrettuali di governo, e delle Vice-Delegazioni cantonali per assistermi nell'Amministrazione tanto dei Distretti quanto de' Cantoni principali. Non potea io solo vedere e conoscere tutti gli oggetti amministrativi, economici ed importanti in questa vastissima provincia.

Una mano esecutiva e pronta rendesi necessaria in molti luoghi. Le circostanze volevano anche una vigilanza straordinaria; nè di questa potean essere incaricati i Tribunali giudiziari, come lo erano sotto gli Austriaci, affine di non confondere le cose, e di togliere i Giudici dalle loro ordinarie importantissime mansioni.

Le Delegazioni quindi e le Vice Delegazioni, quali Prefetture e Vice-Prefetture secondarie, formeranno una catena di forze amministrative e politiche, colle quali assicurare la fedele, immediata e costante ubbidienza alle leggi sovrane. Tali Delegazioni sono espressamente incaricate di diriger le Comuni, di vegliare all'esecuzione delle leggi, di migliorare le regie finanze, di promuovere l'istruzione, di accelerare la costruzione delle strade, secondo il piano che offrirò alla Maestà Vostra, e l'asciugamento delle paludi, d'inseguire i perturbatori dell'ordine pubblico in aiuto de' Giudici di pace, di proporre ogni genere di miglioramento amministrativo ed industriale, e di diffondere tutti i principi rigeneratori, del che abbiamo tanta necessità. In una parola, sono esse gli organi del governo per tutte

le disposizioni amministrative, politiche, morali e finanziarie.

Col loro mezzo unicamente potrà conoscersi ogni risorsa della Dalmazia mediante delle tavole statistiche, che sono qui ogni anno in aperta contraddizione, perchè, uno copiando dall'altro, non porta di nuovo nella compilazione che gli errori che adotta, come mi son convinto in parecchi esami che ho fatto.

Ma ciò soprattutto che dalle Delegazioni mi attendo, si è l'accrescimento delle rendite pubbliche, e la pronta coscrizione di terra e leva marittima, qualora a Vostra Maestà non faccia ostacolo il pensiero di togliere da questa popolazione un numero di quelle braccia, delle quali è talmente povera, che ormai non si trova un paesano che per tre franchi lavori con pigritia una giornata la terra. La Dalmazia contiene fondi arativi per il sostentamento di un milion e mezzo d'uomini, e non ne ha che dugento cinquanta mila circa. Oh venisse almeno una colonia di popoli della Germania, di 30—40 mila individui, ora che di tanti milioni d'anime Vostra Maestà è padrone! — Per dono, o Sire, per questo mio traviamiento.

Per la nomina de' Delegati e Vice-Delegati, ho calcolato col maggior scrupolo l'attaccamento alla Sacra persona di Vostra Maestà. Se quelli devono essere il mio braccio nella provincia, non soffrirò mai che no'l prestino col maggior zelo; e che, se non potranno sentire con la forza medesima ciò ch'io sento per Vostra

Maestà, meco almeno gareggino in fede e attività.

Non tratterò Vostra Maestà sulla proporzione degli assegni fissati a Delegati e Vice-Delegati. Mi fu guida la massima economia, combinata coll'avvertenza di non avvilire la Rappresentanza governativa. Per le spese d'Ufficio poi e Cancelli ecc., ho seguito i precetti della legge 8 giugno summentovata, attenendomi al di sotto delle minime quantità fissate altrove.

La M. V. vedrà nel sottoposto Regolamento, quanto io ho operato per questa organizzazione amministrativa. Oltre a quanto però sta espresso in detto Regolamento, mi faccio carico d'informarvi, o Sire, sopra altri oggetti ch'io non ho perduto di vista, e sono la sanità, i confini, i boschi.

La pubblica sanità fu, non son molti anni, minacciata da peste, la quale s'introdusse venendo dai Confini Ottomani. In buon punto si troncò il male ne' suoi primordi; ma il contatto col Turco è sempre in oggetto di salute pericoloso. Per quindi prevenire i gran mali, ho nominato, appena giunto in Zara, una commissione di sanità, ed ho stabilite delle pene severe contro quelli che alle leggi di esse mancassero. L'argomento era anche delicato da una parte ed importantissimo dall'altra, attesa la difficoltà con cui il militare si conforma, almeno in Dalmazia, alle leggi vigenti, e ai Regolamenti delle Autorità civili.

Severe dovean essere queste pene, poi-

chè le difese di sanità nulle quasi son divenute per il lato marittimo, e deboli son pur anche nel continente. Basta: la Provvidenza ci ha protetti, e oggi giorno camminano le cose sufficientemente a dovere. L'organizzazioni però della forza territoriale, ossia delle guardie nazionali attive, assicurerà anche il miglior successo delle disposizioni dei Magistrati di salute, come dimostrerò in appresso a V. M., allorchè le ragionerò di dette Guardie in modo particolare. Verranno poi ancora più coadiuvate le pubbliche mire di evitare la peste dal cordone di vigilanza al confine turco, e dallo zelo d'un Ispettore montano alla sanità.

I confini della Dalmazia sono in piccola parte coll'austriaca Licca, e per la massima colla Bosnia ed Erzegovina, provincie ottomane. Ho creduto conveniente d'incaricare lo stesso Ispettore montano di sanità della vigilanza ai confini stabiliti tra i detti termini, e al passaggio delle caravane. Ogni anno per mancanza di speciale Delegato sul luogo per questi oggetti, insorgevano questioni, che poi vestivano un carattere diplomatico con danno di più importanti riguardi. L'Ottomano è un vicino amico e tranquillo. La presenza delle armi francesi riaccende il suo coraggio e il suo orgoglio represso dal Russo; ma non così amico è l'austriaco Liccano, ove i governatori, acerrimi nemici nostri, l'animano a continua rapina, e il fanno avverso alla Francia. Deve già essere, Sire, nella Vostra mente, che,

per render florida la Dalmazia, sia d'uopo passare le Alpi Albie, Bebie, ed Ardie, e mettersi al possesso tanto per oggetti di sanità, quanto per indispensabile bisogno di sussistenza, dei fertili campi e dei preziosi prodotti della Bosnia e dell'Albania.

I boschi in Dalmazia sono quasi tutti assolutamente distrutti. Alcuni soltanto conservansi per uso di marina, e son quelli delle isole di Curzola e Veglia. Da quest'ultima principalmente riceve stortami l'arsenale di Venezia.

Veggendo la rovina di cosa si importante allo stato, alla provincia, ho emanato alcune rigide discipline, le quali forse potranno sembrare eccessive. Ma se si contempla l'estensione del disordine, e che il Morlacco sradica perfino i tronchi, acciò nulla ripulluli, e pago soltanto del presente, par che abbia un'avversione agli alberi che si produrrebbero, è forza il convenire, che ben diverse, in parte almeno, devon esser le leggi per un popolo colto da quelle che si richiedono per una semibarbara nazione.

Il Provveditor Generale della Dalmazia

Considerando che coll'attivazione del Regolamento organico giudiziario nella Dalmazia, ordinata col Decreto provveditoriale de' 27 Ottobre pross. scaduto, vanno ad essere limitate le attribuzioni delle Autorità giudiziarie ai soli oggetti riguardanti l'amministrazione della giusti-

zia civile e punitiva, e che quindi non può più aver luogo la mostruosa concentrazione sino ad ora praticata d'ogni potere civile, criminale, politico, economico, ed amministrativo nelle medesime magistrature;

Considerando che rendesi perciò necessario lo stabilire indilatamente anche un altro Regolamento organico, che determini l'erezione di separate autorità amministrative, e le rispettive loro facoltà, e competenze, onde non segua nè riunione incompatibile, nè incrocicchiatura, o confusione di poteri

Determina

Fino a nuovi Sovrani cenni ha luogo in Dalmazia la seguente organizzazione del potere amministrativo, che sarà attivata col giorno primo gennaio 1807.

Titolo primo.

Disposizioni Generali.

I. La Dalmazia si divide in Distretti Cantoni, e Comuni.

II. Lo scomparto de' rispettivi Distretti e Cantoni è marcato nella sottoposta Tabella A.

III. In ogni Distretto avvi un Delegato governativo, che rappresenta il Governo nei limiti, e colle attribuzioni fissate da parziali istruzioni.

IV. In ogni Cantone vi è un Vice-Delegato di governo, che rappresenta il Delegato, e dipende dalle sue istruzioni.

V. Dove risiede un Delegato governativo, non avvi Vice-Delegato.

Titolo secondo.

Del Consiglio generale della Dalmazia.

VI. Vi è in Dalmazia un Consiglio generale composto di 48 Consiglieri, secondo il riparto portato dalla sottoposta Tabella B.

VII. In que' luoghi, che avevano per lo addietro una Rappresentanza comunale, vi saranno d' ora in avanti uno, o più membri del Consiglio generale. Ve ne saranno pure in quegli altri luoghi, che non ebbero finora alcun Consiglio. Negli uni, e negli altri il numero de' Consiglieri è regolato in ragione di popolazione colla norma seguente: Que' territori, che hanno 6000 abitanti, o meno avranno un Consigliere. Quelli che hanno maggior popolazione ne avranno uno per ogni sei mille abitanti. Se le frazioni oltrepasseranno la metà dei sei mille, se ne aggiungerà un altro.

VIII. I Deputati di questo Consiglio sono scelti fra i più notabili per possidenza, dottrina, e commercio. Per la prima volta essi sono nominati dal governo.

IX. A questo Consiglio presiede il Provveditore generale, che ne apre, e chiude le sessioni. Il Segretario generale tiene registro degli atti.

X. Le unioni del Consiglio si fanno dietro invito del Provveditore generale.

L' invito ne' casi ordinari è anteriore di due mesi all' unione.

XI. Il Consiglio generale si unisce in Zara.

Per la validità delle unioni richiedesi la presenza di uno almeno più della metà de' Consiglieri.

I membri del Consiglio assenti, che non provano legittimo impedimento, sono multati in L. 150 venete, le quali si dispongono in oggetti di pubblica beneficenza, a favore del territorio a cui appartiene il Consigliere che manca.

XII. I membri del Consiglio hanno un mezzo fiorino per miglio, a carico dei rispettivi territori, recandosi al Consiglio. L' assegno per la venuta non si ripete pel ritorno.

XIII. Le sedute del Consiglio non oltrepassano i dieci giorni.

XIV. Il Consiglio si occupa di far conoscere al governo i bisogni della provincia. Propone i confini de' Distretti, Cantoni, e Comuni della Dalmazia, i quali sopra le di lui proposizioni verranno poscia rettificati dal Provveditor generale.

XV. Ogni quadriennio si rinnova per intero il Consiglio coll' estrarre ogni anno la quarta parte del corpo totale.

La sorte determina per i primi tre anni i Consiglieri, che debbono uscire. Nel quarto anno ne esce la quarta parte residua.

Successivamente ha luogo il turno.

I successori sono presi nei rispettivi territori, a cui appartengono i deputati

che sortono. Per ogni Consigliere da eleggersi, si presentano dal Consiglio delle liste triple. Il governo sceglie su queste.

XVI. I Consiglieri usciti non possono rieleggersi che dopo due anni.

Titolo terzo.

De' Consigli Comunali.

XVII. Nelle Comuni, che sono i capi luogo di Distretto, vi è un Consiglio comunale.

Vi potrà essere ugualmente un Consiglio comunale nei capi-luogo di Cantone. Il numero dei Consiglieri per questi capi-luogo viene determinato con istruzioni speciali.

XVIII. I membri de' Consigli comunali sono scelti per la prima volta dal Provveditore generale su di una lista tripla, e vien presentata dai Delegati, o Vice-Delegati per mezzo dei Delegati, i quali danno su di essa il loro voto. Questa lista deve essere composta dai nomi d'individui i più notabili per possidenza, dottrina e commercio fra gli abitanti dei capi-luogo anzidetti.

I Consigli comunali, che furono già eretti in alcuni luoghi dopo l'epoca de' 3 luglio p. p., si ritengono confermati anche indipendentemente dall'osservanza di quest'ultima condizione, salve le modificazioni, che possono occorrere per l'uniformità.

XIX. I membri dei Consigli comunali

si rinnovano per intero ogni quadriennio, come all'art. XV.

Qualora il numero de' Consiglieri fosse tale, da non potersi dividere in quattro parti uguali, se n'estrarrà nei primi tre anni quella quantità che più si accosti alla quarta parte del corpo totale, e nel quarto anno ne sortirà la quantità residua.

I successori sono presi fra gli abitanti della stessa comune; e la loro elezione si fa nel modo stesso, ch'è stabilito pei membri del Consiglio generale.

XX. I Consiglieri usciti sono rieleggibili dopo un anno.

XXI. Il Consiglio comunale si unisce necessariamente una volta all'anno per esaminare i bisogni della Comune e presentare al governo le istanze correlative.

XXII. Il Vice-Delegato, o il Delegato dove quello non esiste, assiste personalmente al Consiglio comunale. Il Segretario del Vice-Delegato, o del Delegato tiene registro degli atti.

XXIII. Il Vice-Delegato riunisce anche straordinariamente il Consiglio comunale, previo assenso del Delegato. Egli subordina sempre al Provveditor generale per mezzo del Delegato le risultanze delle deliberazioni de' Consigli anzidetti, per riportarne la corrispondente sanzione.

XXIV. Il Consiglio comunale è composto d'individui non minori di 25 anni, i quali non abbiano lite, nè alcun interesse diretto, o indiretto col rispettivo comune, e non siano inquisiti criminalmente.

Sono esclusi altresì da questi Consigli gl'interdetti, i mentecatti, le donne, i ministri di culto e i possidenti domiciliati stabilmente fuori della Dalmazia e del regno d'Italia.

XXV. Le donne però, gl'interdetti, i mentecatti, i ministri del culto aventi nel comune beni o propri, o beneficiari, e i possidenti in luogo domiciliati altrove, purchè entro il territorio del regno italico, possono essere rappresentati nei Consigli comunali dai legittimi loro procuratori, semprecchè questi non siano personalmente soggetti ad alcuna legale eccezione.

XXVI. I procuratori delle persone nominate nell'articolo precedente non possono in tale rappresentanza essere eletti in amministratori comunali, nè aver più di un voto, quand'anche fossero già membri del Consiglio, pel quale furono eletti procuratori, ed avranno parimenti una sola voce individuale, non ostante che il loro intervento al Consiglio fosse per più Consiglieri.

XXVII. Non possono essere membri dello stesso Consiglio simultaneamente padre e figlio, fratello e fratello, zio e nipote di fratello. Si ammettono i congiunti in gradi ulteriori, attese le circostanze speciali della Dalmazia.

XXVIII. È comune ai Consigli comunali il disposto dell'articolo undecimo per rapporto al Consiglio generale in quella parte, che riguarda il numero necessario alla validità dell'unione, e la multa de' Consiglieri mancanti.

XXIX. Il Consiglio comunale delibera collegialmente a scrutinio segreto. Esso non può mai occuparsi, che di cose spettanti all'Amministrazione interna della propria comune. Se sorte da questo limite, il Delegato o il Vice-Delegato può chiamare all'ordine il Consiglio, e anche scioglierlo, se occorre.

XXX. L'ufficio di Consigliere è gratuito.

Titolo quarto.

Delle Amministrazioni comunali.

XXXI. In ogni Comune capo-luogo di Distretto vi è un'Amministrazione comunale composta di un podestà, e di quattro o sei Savi in ragione della popolazione rispettiva.

Vi potrà esser pure un'Amministrazione comunale ne' capi-luoghi di Cantone. Dove esiste un Consiglio comunale, vi sarà necessariamente anche un'Amministrazione comunale.

XXXII. Per la prima volta i membri di queste Amministrazioni sono nominati dal Provveditore Generale. In seguito i Consigli comunali nominano i Savi; ma il Podestà è sempre nominato dal Provveditore generale sopra una lista tripla presentatagli dai Consigli.

XXXIII. Il Podestà è preside dell'Amministrazione comunale, e dura in carica tre anni; può esser riconfermato.

XXXIV. Ogni anno si estraggono a

sorte due Savi. Questi sono rimpiazzati dai Consigli. I Savi che sortono, non possono essere rieletti che dopo un anno.

XXXV. Le elezioni si fanno a pluralità assoluta di voti, cosicchè per essere eletto bisogna avere riportato un voto almeno più della metà.

XXXVI. Le Amministrazioni comunali eseguono gli ordini dei Consigli comunali rispettivi approvati dal Provveditor generale, e rendono conto ad essi della loro gestione. Eseguono anche gli ordini della Provveditoria generale indipendentemente dall'assenso de' Consigli.

XXXVII. Provvedono per urgenza a tutti i bisogni della comune coi mezzi loro assegnati, salvo l'obbligo del rendiconto e dell'immediato rapporto al Vice-Delegato, o al Delegato, e per di lui mezzo, ove occorre, anche al Provveditor generale.

XXXVIII. Le Amministrazioni comunali si convocano ogni volta, che il bisogno lo esige, e necessariamente dietro alla domanda del Delegato o del Vice-Delegato. Risolvono a pluralità assoluta di voti, e tengono registro regolare degli affari che trattano.

XXXIX. L'ufficio d' Amministratore comunale è gratuito, nè può ricusarsi senza legittimo impedimento.

Il rifiuto illegittimo è punito con una multa non maggiore di otto zecchini dalmati, nè minore di due, da determinarsi dai rispettivi Delegati, i quali vanno a beneficio dell'ospitale o altro luogo pio

della comune, ed in mancanza di esso, si convertono in oggetti di pubblica beneficenza a favore dei più indigenti della comune medesima.

XL. Sono pure soggetti ad una multa non minore di un zecchino, nè maggiore di quattro, da determinarsi dal Delegato, quelli Amministratori comunali, che senza provato legittimo impedimento non intervengono alle sedute sì ordinarie, che straordinarie dei rispettivi Consigli comunali.

XLI. Non possono essere Amministratori simultaneamente il padre col figlio, i fratelli, lo zio e il nipote, i cognati, i cugini in primo grado.

XLII. Non si possono eleggere alla carica di Amministratori comunali coloro, che sono in istato di accusa innanzi ai tribunali per delitti criminali, i falliti, i minori d'anni 25, gli ecclesiastici, quelli che hanno lite aperta o debiti colla comune, o che non hanno in essa un domicilio permanente.

XLIII. Le Amministrazioni presentano ogni anno ai Consigli comunali il rendiconto dell'anno antecedente, e il progetto delle spese indispensabili per l'anno susseguente. Propongono pure ai Consigli tutti gli oggetti di utilità comunale, ed esercitano tutte le ispezioni che loro verranno superiormente assegnate col mezzo dei Delegati, o Vice-Delegati rispettivi.

XLIV. I Podestà sono i presidi dei Consigli comunali, e ne aprono le sedute. I Vice-Delegati, o i Delegati, che vi assistono, non vi hanno voto deliberativo.

XLV. Gli Amministratori comunali non hanno voto deliberativo nei Consigli delle loro comuni, quando trattasi di affari, che riguardano la loro persona, o la loro amministrazione. In tutti gli altri affari hanno voto come i Consiglieri.

XLVI. I Consigli comunali non entrano in carteggio colle Autorità Superiori. Questo appartiene alle sole Amministrazioni destinate a rappresentarli.

XLVII. Nessun pagamento può farsi per spese comunali a carico della comune, che non proceda da un titolo già approvato nel bilancio preventivo, senza ordine in iscritto dal Podestà, contrassegnato da un Savio, e vidimato dal Delegato, o Vice-Delegato. Se accadesse d'incontrar qualche spesa per la comune a carico dell'Erario provinciale, si esige la previa autorizzazione del Provveditor generale.

Tanto degl'introiti, quanto de' pagamenti, si tiene un regolare registro separato.

XLVIII. Ne' luoghi, che non hanno una Amministrazione comunale, vi è un Anziano, il quale rappresenta le famiglie, eseguisce gli ordini del Governo nella propria comune, previene i Delegati, o i Vice-Delegati di ogni occorrenza, e si presta alle loro prescrizioni.

XLIX. Questi Anziani sono nominati dai Delegati, e durano in carica tre anni. In caso di bisogno possono essere riconfermati.

L. Per que' luoghi, che mancando d'un Consiglio comunale, o di un'Amministra-

zione comunale, o di amendue, ne domandassero la formazione, i Vice-Delegati ne riferiranno ai Delegati, e questi al Provveditor generale con ragionato parere sui titoli di utilità, e opportunità della loro domanda, ed attenderanno dallo stesso Provveditore le analoghe deliberazioni.

Il presente sarà stampato e pubblicato in tutte le Comuni della Dalmazia, per norma ed istruzione generale.

Zara, dal Palazzo provinciale, li 26 Novembre 1806.

Segnati

DANDOLO

Scopoli Seg.o G.le.

Distrettuazione Amministrativa della Dalmazia.

La residenza dei Delegati governativi è fissata nei luoghi marcati nella prima colonna-Distretti, e quella dei Vice-Delegati nei luoghi indicati nella seconda colonna-Cantoni, esclusi quelli dove risiede un Delegato.

Distretti	Cantoni	Comuni e Giurisdizione componenti i singoli Cantoni	Popolazione del	
			Cantone	Distretto
I. Zara	I. Zara	Zara col suo contado e Scogli Nona col suo attuale territorio - Obrovazzo colle Ville della Morlacca e della Bucovizza	49783	77950
	II. Veglia	Veglia con tutte le Ville e Castelli compresi nella sua Isola	9830	
	III. Cherso	Cherso ed Ossero con tutte le Ville comprese nell' Isola di Cherso	7426	
	IV Lussinpiccolo	Due Lussini con l' Isola d' Onie	4360	
	V. Arbe	Arbe colle Ville contenute nella sua Isola	3524	
	VI. Pago	Pago colle Ville contenute nella sua Isola, compresa Novaglia	3027	
II. Sebenico	I. Sebenico	Sebenico coll' attuale suo Territorio e Scogli	22430	54573
	II. Scardona	Scardona coll' attuale suo Territorio	5573	
	III. Knin	Knin coll' attuale suo Territorio	26570	
III. Spalato	I. Spalato	Spalato coll' attuale suo territorio. Almissa col suo attuale territorio. Contea di Poglizza. Borgo di Klissa e suo Territorio	28068	87072
	II. Traù	Traù coll' attuale suo Territorio	18543	
	III. Sign	Sign coll' attuale suo Territorio	16749	
	IV. Neresi	Brazza con tutte le Ville e Castelli contenute nell' Isola	11098	
	V. Lesina	Lesina con tutte le Ville contenute nell' Isola. Lissa colle Ville contenute nella sua Isola	12614	
IV. Macarsca	I. Macarsca	Macarsca coll' attuale suo territorio. Vergoraz e suo Territorio. Narenta e suo Territorio	16842	35871
	II. Imoschi	Imoschi e suo Territorio	13044	
	III. Curzola	Curzola con tutte le Ville contenute nell' Isola	5985	
			Totale	255,466

TABELLA

di riparto degli individui componenti il Consiglio generale della Dalmazia

Territorio	Popolazione	Numero dei Consiglieri
Almissa	5174	1
Arbe	3524	1
Brazza	11098	2
Cherso	6756	1
Curzola	5985	1
Imoschi	13044	2
Knin	26570	4
Lesina	9259	2
Lissa	3355	1
Lussini	4360	1
Macarsca	11693	2
Narenta	5149	1
Nona	1299	1
Obbrovazzo	15376	3
Ossero	670	1
Pago	3027	1
Scardona	5573	1
Sebenico	22430	4
Sign	16749	3
Spalato	22894	4
Traù	18543	3
Veglia	9830	2
Zara	33108	6
Somma Totale	255466	48

PARTE TERZA.

Forza territoriale.

§. 1.

Istituto passato e presente della Forza territoriale.

Chiamasi Forza territoriale in Dalmazia la Guardia nazionale attiva, che nel continente fa il servizio della Gendarmeria.

È questo diviso in Riparti, ognuno dei quali è diretto da un Sardaro, titolo in lingua turca, che corrisponde a quello di Capo-Battaglione.

Quattro, anche sei di questi Sardari dipendono da un Colonnello. Ogni Sardaro ha sotto di se cento uomini circa, detti Panduri, 32 de' quali comandati da un Capitano, detto Arambassè, sono sempre in moto; gli altri sono di riserva.

Il Morlacco non sapendo nè leggere nè scrivere, sempre costante ne' suoi duri costumi, non potè essere governato che militarmente, molto più ch'egli conserva tutt'ora le sue armi che ha sempre alla mano, o vicine in ogni sua azione.

Quindi tutti gli ordini del governo, vengano essi dai Tribunali di giustizia e dalle autorità militari, politiche ed economiche, tutti si dirigono sempre ai Sardari, i quali li fanno subito eseguire dai loro Panduri, o ne ordinano l'esecuzione ai Capi-Villa. La gendarmeria italiana, o

la truppa italiana non potrebbe esser mai atta al servizio, a cui si presta, in luoghi anche alpestri, ed in mezzo a popoli semibarbari, questa Gendarmeria morlacca.

Il Morlacco fiero fino alla rivolta, se può credere di esser temuto, ubbidisce colla più docile rassegnazione alla voce sola dell'imperioso Sardaro, il quale in nome del Principe chiama i Morlacchi all'armi, gli addestra con esercizi periodici, li fa servire ai bisogni delle truppe regolari, affida ad essi il lavoro delle strade e per l'erezione di pubblici edifici, i lavori stessi delle fortificazioni, le scorte, gli arresti de' malviventi, e infine ogni ispezione pubblica di polizia, e ogni lavoro per conto regio e provinciale.

Persino la regia Decima che il Morlacco è in debito di pagare al Sovrano pei campi avuti in investitura dalla di lui munificenza, non verrebbe trasportata, nè prontamente, nè tutta ai magazzini pubblici, se i Sardari non invigilassero.

La coscrizione poi è totalmente ad essi affidata, e tengono quindi le annue liste degli uomini d'armi, e sotto il Veneto governo ne davano ogni anno un piccolo numero per completare i reggimenti.

Altre volte i Sardari erano presi fra le più antiche e doviziose famiglie de' Morlacchi medesimi, e il Principe li onorò altamente per le imprese da essi felicemente tentate contro la Porta ottomana. Le più comode famiglie in Dalmazia devono il loro stato alla Veneta riconoscenza, che donò ad esse estesi campi sulle fatte con-

quiste. I Morlacchi poi si affezionarono con filiale tenerezza all'ora caduta Repubblica sovrana, la quale per organo del Senato regalò alle famiglie morlacche, con saggia politica, quasi tutte le terre di novissima conquista nell'ultima guerra col Turco, in ragione di due campi per testa. Questa divisione diede origine alla famosa legge agraria; improvvida in molti suoi principi, e degenerata anche in seguito, venne, non ha molto, annullata nelle sue discipline dalla sapienza della Maestà Vostra.

Se però altre volte i Sardari meritavano distinzione ed onori, furono questi un tempo dovuti al valor loro, e alle circostanze; ma scemarono di molto ne' più recenti tempi il loro zelo, e il merito loro per il languore della pace e per la naturale decadenza delle famiglie. Subentrarono a poco a poco, e particolarmente ciò avvenne sotto gli Austriaci, nuovi, poveri e deboli Sardari in luogo degli antichi, ricchi e venerati primitivi Sardari. Il Morlacco, sorpreso dal cambiamento, non poté aver lo stesso rispetto per uomini così diversi. L'organizzazione quindi della Forza territoriale, e i suoi grandissimi e molteplici effetti per ogni ordine di amministrazione in Dalmazia, a grado a grado soffrirono i più dannosi colpi; e la totale dissoluzione di quella forza organizzata minacciava la conseguenza la più funesta per un popolo armigero, orgoglioso, ignorante, e al non lontano Russo in buona parte per religione e lingua associato. Di quanto

dico, Sire, pur troppo, tre mesi sono, ho avuta la più triste sperienza.

Sire! Sarci stato indegno della Grazia Vostra, se non avessi cercato col massimo impegno d'ovviare allo scioglimento della forza territoriale, o per meglio dire, al suo completo sfacello, e se non avessi prontamente riparato ai principali suoi disordini. Spero d'esser in ciò riuscito, ed aver anche estesa l'utilità, e resa più durevole l'influenza di questa forza unica territoriale. V. M. onori della sua considerazione il mio qualunque siasi lavoro. Riconosciuta l'importanza di organizzare di nuovo la Forza territoriale, che pareva ripeto, incapace di servire, o disposta a resistere agli ordini superiori, com'io sperimentai nei passati e noti momenti scabrosi, ho cominciato, o Sire, dal dividere la Provincia in quattro Circondari continentali, come aveva fatto colle Delegazioni amministrative, e in due Circondari insulari. Invece di dieci Colonnelli che esistevano, ne ho stabiliti sei, uno cioè per Circondario, e ho riputato più conveniente di accrescere la forza delle Sardarie in altra guisa. Siccome dapprima erano esse troppo estese, avendo cioè ognuna un'area che il Sardaro non poteva scorrere colla dovuta frequenza e celerità, sopraccaricato inoltre, com'è, da tante altre incombenze e responsabilità, così ho unito ad ogni Sardaro un Aggiunto e un Cadetto. L'Aggiunto ha un luogo assegnato ove dee starsene, e così l'area della Sardaria è, per così dire, divisa in due parti, in ognuna delle quali

havvi un Capo-Militare. I Colonnelli stessi hanno un Aiutante, il quale divide con quelli i doveri del servizio. I Panduri attivi, o Gendarmi, sono anch'essi accresciuti di numero. Così le Sardarie saranno più utili; e nel caso che un Colonnello o Sardaro trovisi ammalato, non verrà per ciò ritardato o reso nullo l'adempimento delle ordinanze. Dei Cadetti altronde ed Aggiunti ho lusinga che si formeranno bravi allievi, essendo sicuri dell'ottazione e gradi maggiori, e quindi vo preparando migliori Sardari ed uomini istrutti.

Non è però, o Sire, che i Sardari confermati o nuovamente scelti, degni non siano della pubblica fiducia; ma allorchè dico *migliori*, intendo di giungere a quella perfezione di militar disciplina in questo corpo, che in nulla abbia a cedere alla più regolata Gendarmeria.

Oltre all'aumento delle persone, era necessario, o Sire, che i Sardari fossero meglio stipendiati. Non essendo più essi quei primi doviziosi Dalmati, che vennero premiati largamente dal Pincipe Veneto, altra ricchezza non mi mostrarono questi moderni, almeno nella maggior parte, che coraggio e fede. Perciò, confrontando la tenue paga, l'accresciuto prezzo di ogni cosa, e l'obbligo di mantenere un cavallo, (perchè la forza territoriale serve tanto a piedi che a cavallo) ho anche in proporzione accresciuti i mensili assegni ai Sardari e Colonnelli, ed ho reso generale a tutti il beneficio di alcuni campi a prato, pel mantenimento de' cavalli, beneficio, che

non s'accordava che ad alcuni Sardari ad esclusione di alcuni altri. Se il Sardaro, o Sire, non guadagna quanto basta per vivere, deve commettere verso il Morlacco ogni sorta di ruberie, e quindi perder deve quella considerazione, ch'è l'anima di tale istituzione. Senza un tale aumento gli ufficiali della forza territoriale non sarebbero stati certamente in caso di mantenersi con qualche dignità, eguale almeno a quella degli ufficiali confinanti sì Turchi che Austriaci, e di essere più rispettati dai Morlacchi stessi, che si lasciano più facilmente abbagliare che persuadere. La pompa sola più che in altri, desta nel Morlacco l'idea del potere e della venerazione.

Nelle isole non s'ebbe finora, o Sire, alcuna guardia nazionale o forza territoriale. Al mio arrivo tutto era nelle isole un caos. Chi non si presentava alla giustizia dietro ad una chiamata, poteva impunemente camminare per ogni dove, perchè essa non aveva braccia che facessero eseguire i suoi decreti.

La Repubblica Veneta, padrona dell'Adriatico, manteneva l'ordine nelle isole colle sue galere. Ogni rappresentante nobile veneto aveva inoltre una piccola forza armata, quantunque un'antica abitudine di ubbidienza pacifica non richiedesse l'uso dell'armi per assicurare il servizio sovrano. Ma al cangiarsi del Governo, le cose han cangiato aspetto. Non è più pronta l'ubbidienza. Negli interregni si diffuse uno spirito di licenza. Ammutinamenti, massacri, saccheggi rimasero im-

puniti. Le opinioni produssero eccessi. La guerra marittima espose le isole alle invasioni: Curzola occupata da Russi, Lesina bombardata, manifesti disordini e violenze dimostravano il bisogno di aver dappertutto qualche forza armata organizzata.

Nel tempo stesso che le truppe di linea si muovono per difender le isole occidentali e orientali della Dalmazia, le circostanze esigono, che le autorità amministrative, giudiziarie e politiche nelle isole medesime siano protette da una piccola Gendarmeria locale e fissa. A quest'oggetto ho nominati, come sopra esposi, due Colonnelli, uno per le isole del Quarnero e l'altro per le isole all'oriente, con quattro Sardari ciascuno, ossia Capi di Riparto, i quali con l'Aggiunto e il Cadetto vengono distribuiti in ognuna delle otto isole.

La sola differenza che ho posto fra i Sardari delle isole e quelli del continente, consiste nel non aver i primi quel numero di Panduri che hanno i Secondi. I Sardari delle isole avranno invece d'un maggior numero di Panduri e di campi pratici, una barca ed alcuni rematori armati, presi in turno fra gl'insolari, affinché possan metterli, al caso di bisogno, alla testa delle ronde ne' differenti villaggi dell'isole. Con queste barche i Sardari possono traslocarsi ovunque il bisogno lo richiede, possono sussidiare i legni pubblici armati d'artiglierie, proteggere la costa, difenderla dal contrabbando, e prestarsi agli ordini tutti delle autorità lo-

cali. Colle ronde poi generali possono formare un cordone di difesa alle coste, inseguire i rei nell'interno, e tutelare la quiete pubblica nell'isole.

Ma un sommo vantaggio, o Sire, che ho diritto di aspettarvi dai Sardari delle isole, si è quello di una regolare coscrizione e leva marittima.

Come ottenerla senza una forza locale nelle isole stesse, e mentre tutti hanno interesse d'ingannarci? Dovrà il Principe tener in ciascuna di esse de' distaccamenti di truppa regolare, che tanto costa in Dalmazia e nelle isole? Nel mio piano suddetto, tanto pel continente morlacco, quanto per le isole, oltre alla detta Gendarmeria non ci sarebbe d'uopo per la difesa interna e per il movimento governativo che di dugento soldati: con una piccola spesa, non solo adunque si provvede ai bisogni della Dalmazia, ma si promove il risorgimento dello spirito marziale della marina italiana, e si serve così, o Sire, agli alti Vostri concepimenti.

Dubitar non oso, che i Sardari da me nominati, o confermati, corrisponder non debbano all'onore d'impiegarsi a pro della lor patria, sotto il più grande de' Monarchi, che felice la vuole e che ad essi volge sì benefico lo sguardo. Molti ufficiali ex veneti, che rimanean a carico totale dell'erario pubblico, e che distinti si erano nella guerra marittima della repubblica, sono stati da me impiegati nella forza territoriale, combinando così l'economia dello stato col miglior servizio di

V. M. Guai al Sardaro che mancasse al suo dovere, dopo che avrà giurato nelle mie mani di fedelmente servire!

Sire! lo ripeto, col soccorso della forza territoriale, la coscrizione e leva marittima avranno in progresso il più pronto e felice successo. Un movimento di generale avversione al servire nelle truppe di linea s'oppose ora alle prime disposizioni coscrizionali. Gli Austriaci con una leva forzata, che fece gran danno alla popolazione, irritarono il Morlacco. S'aggiunse, Sire, che di tanti sudditi dalmati coscritti e andati, nessuno sia mai tornato a casa, il che ha fatto credere al Morlacco, che l'essere requisito sia lo stesso che andare a morte, a segno che la famiglia ne piange la perdita anche prima ch'ei parta. Compiuta che sia la coscrizione da Voi comandata, penserò in seguito alla Guardia di 75 uomini a piedi e 25 a cavallo, assegnata da S. A. I. per la carica provveditoriale, che il Dalmata si è assuefatto a venerare col più profondo rispetto.

Ho avuto, o Sire, sempre di mira, che nell'organizzazione delle Autorità, e della forza esecutiva in Dalmazia, tutti siano eseguiti i disegni Vostri. Le Vostre leggi, date all'Impero francese e al Regno d'Italia, mi dettarono le norme sicure per non errare, e per formare quella catena di anelli in ogni cantone di questa provincia, onde sia pronta la sorveglianza, rapida la provvidenza e immediata l'esecuzione. Divisi secondo la loro natura i poteri, che prima eran confusi: il Giudice

sarà libero ne' suoi giudizi; l'amministratore non vedrà dalla violenza dei nobili deluse le sue viste per il bene dei più, e per il servizio sovrano; e una decorosa Guardia o Gendarmeria nazionale, ben distribuita, preverrà i delitti, e renderà si pronta ogni operazione governativa, che più rispettate quindi ed ubbidite saranno le leggi, e Cesare.

Il Provveditor Generale della Dalmazia

Desiderando di render alla Forza provinciale, chiamata fin' ora territoriale, e specialmente alla sua uffizialità, quell'utile influenza, ch'ella deve avere, onde gli ordini del governo a lei affidati siano esattamente e prontamente eseguiti;

Determina:

Sino a nuovo sovrano decreto verrà osservato in Dalmazia l'annesso Regolamento per la Forza provinciale cominciando dal primo febbrajo dell'anno 1807.

Dato in Zara dal Palazzo Provveditoriale questo di 24 dicembre 1806.

DANDOLO

Scopoli Seg. Gen.

Regolamento organico della forza provinciale in Dalmazia.

Titolo I.

Istituzione della Forza provinciale.

§ 1. La Forza provinciale è istituita per il mantenimento dell'ordine, e l'esecuzione delle leggi.

2. Tutti gli abitanti delle Terre e Castelli nel continente e nelle isole, atti all'armi, dall'età dei 18 a 60 anni, fanno parte della Forza provinciale.

3. Dagli abitanti delle terre e Castelli nel continente si prendono i Corpi scelti dei così detti Seresani, o Panduri, che sono costantemente destinati al servizio giornaliero.

4. Dagli abitanti delle Terre e Castelli nelle isole si prendono le Guardie delle isole stesse per l'oggetto medesimo.

5. Le Guardie delle isole saranno riunite in Corpi con altro speciale Regolamento.

Titolo II.

Composizione della Forza provinciale.

§ 6. Il Corpo della Forza provinciale è ora composto nel modo seguente:

Colonnelli nel continente . . .	N.o	4		
Colonnelli nelle isole	”	2		
Colonnello negli Scogli di Zara	”	1		
Aiutanti di prima classe	”	6		
Aiutanti di prima classe negli Scogli di Zara	”	1		
Capì di Riparto	”	31		
Aiutanti di seconda classe com- presi gli Scogli	”	26		
Cadetti	”	38		
Nel continente	}	Arambassè de' Panduri	”	23
		Sergenti de' Panduri	”	24
		Trombetti de' Panduri	”	23
		Panduri	”	1780
Guardie nell' isole	”	466		
		N.o 2405		

7. Ordinariamente la metà dei Panduri e Guardie rimane di riserva, e non pagata. Ne' maggiori bisogni pubblici tutti i Panduri, le Guardie, e anche tutti gli uomini atti alle armi sono chiamati in servizio.

8. La Forza provinciale è divisa in sei Circondari, comandati ciascuno da un Colonnello, con un Aiutante di prima classe, ed un Cadetto.

9. I sei Circondari sono divisi in trentadue Riparti complessivamente, e ogni Riparto, eccetto quelli degli Scogli di Zara, è comandato da un Capo di Riparto, con un Aiutante di seconda classe e un Cadetto. Nel Riparto II d'Obbrovazzo Circ. I. vi sono due Aiutanti di seconda classe. Non vi sono per ora Aiutanti ne' Riparti II e III nel Circondario II, come

pure non ve ne sono nel Riparto II Circondario III, nel Riparto II Circondario V, e ne' Riparti III e IV nel Circondario VI.

10. Dei trentadue Riparti, ventitrè sono nel continente, uno è formato dagli Scogli di Zara, ed è compreso nel Circondario primo, quattro sono nelle isole orientali, e quattro nelle isole occidentali.

11. Gli Scogli di Zara sono comandati separatamente dal Colonnello attuale. Dopo di lui saranno comandati da un Capo di Riparto. Il Colonnello attuale ha due Aiutanti, uno di prima classe, e l'altro di seconda.

Titolo III.

Organizzazione.

§ 12. Il Provveditor generale nomina provvisoriamente tutti gli ufficiali e sotto ufficiali della Forza provinciale, ed ha riguardo nella scelta alle famiglie che hanno valorosamente e fedelmente servito come Colonnelli-Sardari-Arambassè sotto il cesato veneto governo, e agli individui che attualmente trovansi in pubblico servizio.

13. I Panduri sono scelti dai Colonnelli, proporzionatamente però da tutte le ville dei Riparti, sentiti i Capi-Riparto e i Capi-Villa, sul merito individuale delle persone da eleggersi.

Titolo IV.

Avanzamenti della Forza provinciale.

§ 14. I Panduri e Seresani aspirano al grado di Sergenti. I Sergenti aspirano al

grado di Arambassè. Gli Arambassè ed Cadetti aspirano al grado di Aiutante d seconda classe. Gli Aiutanti di seconda classe aspirano al grado di Aiutanti di prima classe. Gli Aiutanti di prima classe aspirano al grado di Capi di Riparto. Questi al grado di Colonnelli. I Seresani, che vorranno avanzare, dovranno provare di saper leggere, scrivere, e far le prime operazioni aritmetiche.

15. Questi avanzamenti hanno luogo ordinariamente nei rispettivi Circondari; ma il Provveditor generale si riserva in ogni caso di fare delle promozioni a norma del § 12, scegliendo anche fra gli ufficiali degli altri Circondari, a tenore delle benemerienze, degli anni di servizio, e dei gradi. Accadendo vacanza di posto, i superiori sono sempre sentiti dal Provveditor generale, e progongono gli inferiori alle vacanze stesse.

Titolo V.

Assegni.

§ 16. Gli assegni annui per ogni individuo della Forza provinciale sono:

Ai Colonnelli	lire ital. 3000.—
Agli Aiutanti di I. classe	” 1300.—
Ai Capi di Riparto nel Circondario I.	” 1800.—
Agli altri Capi di riparto	” 1500.—
Agli Aiutanti di seconda classe	” 1230.—
Agli Arambassè	” 219.—
Ai Sergenti e Trombetti	” 164.—
Ai Panduri	” 109.10

17. Negli assegni degli ufficiali sono comprese tutte le spese di cancellaria, vestiario, viaggio, alloggio ecc.

18. A tenore di ciò che godettero fin ora gli Ufficiali provinciali ne' distretti montani, qualora esistano altri terreni disponibili, tutti i Colonnelli, Capi di Riparto e Aiutanti nel continente, ai quali occorranò dei cavalli, potranno ottenere un numero proporzionato di campi, che pei Colonnelli non eccederà i 24, pei Capi di Riparto i 18, e per gli Aiutanti i 12.

19. Gli Arambassè e i Panduri attivi conservano i vantaggi di cui godono, e specialmente quello delle esenzioni dal servizio reale e personale nelle fazioni.

20. Il pagamento degli assegni si fa, alla fine di ciascun mese, dalla Cassa centrale o dalle distrettuali, nelle mani dei Colonnelli, dai quali lo percepiscono i subalterni.

21. I Colonnelli presentano alla Cassa, pel 25 d'ogni mese, lo stato dimostrativo, il numero, nome e sopravvivenza dei subalterni, colle variazioni accadute dopo l'ultimo pagamento mensile. Questo stato è vidimato dal Colonnello stesso, e quindi dal Delegato di governo. Il Cassiere ritira lo stato, a piedi del quale verrà posta la ricevuta del Colonnello, e fatti quindi i registri opportuni, lo trasmette al Provveditor generale.

Titolo VI.

Polizia e disciplina della Forza provinciale.

§ 22. Tutti gli ufficiali e Panduri attivi della Forza provinciale saranno soggetti ai Tribunali ordinari per tutti i delitti, che non riguardano la disciplina della Forza medesima.

23. Per i delitti contro la disciplina della Forza provinciale vi sono delle Commissioni di buon ordine in ogni Circondario. Queste Commissioni sono composte dal Colonnello e da cinque Ufficiali e due sotto-ufficiali.

24. Sulle diverse qualità dei delitti di disciplina, semplici e gravi, nonchè sulle pene da infliggersi, verrà emanato un apposito Regolamento.

25. Allorchè la Commissione di buon ordine si unisce, il Colonnello n'è il presidente, e incarica uno degli ufficiali, che la compongono, a sostenere gli atti contro il reo, un altro a difenderlo, un terzo fa le funzioni di Regio procuratore. Questi tre ufficiali non hanno voto decisivo. Il facente funzioni di Regio procuratore dà le sue conclusioni per l'applicazione delle leggi e Regolamenti.

26. Gli atti di accusa e di difesa sono estesi in duplo; e il membro della Commissione, che fa le funzioni di Regio procuratore, ne ritira un esemplare sottoscritto da tutti i membri della Commissione, per spedirlo al Provveditor generale.

§ 27. Per la sentenza della Commissione si raccolgono i voti a bussoli e palle. La sentenza è data a pluralità assoluta dei voti. L'aggravato può appellare al Provveditor generale.

§ 28. Riguardo alle prevenzioni contro i Colonelli, il Provveditor generale sottopone le accuse per la relativa decisione a una Commissione straordinaria, che egli nomina, e unisce presso di sé, per la quale verrà stabilita una speciale organizzazione.

§ 29. Ogni Capo di Riparto terrà un Registro di disciplina, nel quale si noteranno le colpe commesse, le punizioni inflitte, le buone e cattive azioni, i servizi leali, le operazioni e spedizioni importanti affidate all'Aiutante, all'Arambassè, Sergente e Panduri. Questo Registro serve di norma nelle promozioni.

§ 30. Il Colonello forma egli pure un simile Registro, compresi in esso i Capi di Riparto ed il suo Aiutante e Cadetto.

§ 31. I Registri de' Capi Riparto sono presentati al Colonello, allorchè questi viene alla rivista dei Corpi de' Panduri, e prenderà argomento da essi per gli elogi o rimproveri da farsi, sì privatamente che pubblicamente.

§ 32. Nelle occasioni di rivista si leggono ai Corpi di Panduri le decisioni delle Commissioni di buon'ordine, quando siano sancite dal Provveditor generale, e si leggono pure le determinazioni dello stesso Provveditore.

Titolo VII.

Funzioni della Forza provinciale.

§ 33. Le funzioni della Forza provinciale sono:

Fare delle marcie, giri, e pattuglie sulle strade.

Raccogliere tutte le informazioni possibili sopra gli attentati e delitti pubblici, per darne conoscenza alle Autorità competenti.

Arrestare i devastatori de' boschi, delle raccolte, i ladri in campagna, e i contrabbandieri armati, allorchè i delinquenti di questi tre delitti saranno colti sul fatto.

Sedare qualunque tumulto, arrestandone gli autori e capi.

Prestar man forte per l'esazione delle pubbliche rendite.

Arrestare e condurre sul momento dinanzi all'Autorità civile tutti quelli, che disturbassero i cittadini nell'esercizio del loro culto, del loro commercio e della loro industria.

Informare colla massima sollecitudine le Autorità competenti degli infortuni di sospetta origine, come morti repentine, scoperte di cadaveri nascosti o d'ignota persona, incendi, ecc. denunziando le tracce osservate per verificare i sospetti.

Arrestare disertori e tradurre i prigionieri o condannati.

§ 34. La Forza provinciale eseguisce inoltre e fa eseguire i mandati di Giustizia, sotto la responsabilità delle Autorità che la ricercano.

§ 35. Esegue e fa pure eseguire le disposizioni pel pubblico servizio delle Autorità amministrative, politiche, e militari, sotto la stessa loro responsabilità.

§ 36. Non riceve commissioni che in iscritto, e in via ufficiale, e le Autorità si rivolgono per darle al Colonello, o al Capo Riparto, se l'oggetto esige urgente esecuzione, e se la distanza dal luogo dove risiede il Colonello fosse troppo sensibile.

§ 37. Allorchè il Capo Riparto si presta all'immediata esecuzione per l'impero delle circostanze, ne previene però subito il Colonello.

§ 38. Gli Ufficiali provinciali tengono un registro di tutte le commissioni, e del tempo e modo in cui le eseguirono.

§ 39. La Forza provinciale presta il suo braccio anche nell'interno delle città, se sarà legalmente richiesta.

§ 40. Gli Ufficiali territoriali invigilano pure alla polizia delle Terre e Castelli, ordinano le solite ronde villiche in giro regolare e non oppressivo, distribuiscono con equità le fazioni reali e personali, di Villaggio in Villaggio, colle norme presentemente vigenti, ammaestrano i Panduri e tutta la gioventù nell'armi a seconda dei Regolamenti del Provveditor generale Vendramin e colla scorta di apposite istruzioni, che verranno diffuse.

§ 41. I Capi Villa, i Sciaus, i Zudatz, i Procuratori, e i Subassè, in ogni oggetto di disciplina dipendono dagli Ufficiali provinciali, e propongono la nomina dei pri-

mi al Colonnello, sul voto degli abitanti delle Ville stesse. Il Colonnello annuendo alla proposizione l'appoggia col suo parere presso il Delegato di governo, che ne chiede la sanzione dal Provveditor generale.

§ 42. Gli Ufficiali provinciali hanno cura, che i Capo-Villa adempiano tutti i doveri, che loro incombono pei regolamenti esistenti di pubblica tutela e giustizia, e specialmente prevengano i Giudici di Pace, onde provvedere ai minori, pupilli, mentecatti, assenti, eccetera. Per lo stesso oggetto sorvegliano, e per riguardi di pubblico interesse, i Sciaus, i Zudatz, i Procuratori e i Subassè. Non possono però manumettersi per alcun titolo in affari di spettanza dei Tribunali, e Giudici di pace.

§ 43. In caso di reclamo de' Villici per le fazioni irregolari e pesanti (delle quali al § 40) i Capi-Villa o singoli aggravati ricorrono al Colonnello, o direttamente ai Vice-Delegati, o Delegati di governo, che riconoscono la verità del fatto, e in caso di bisogno ne fanno rapporto al Provveditor generale.

§ 44. I Capi di Riparto traggono ogni settimana dal Corpo dei fazionanti sei Ordinanze con giro equo, e il meno ingrato al corpo stesso. Di queste Ordinanze, due ne inoltrano al Colonnello rispettivo, due ne ritengono per sè, e due ne assegnano ai propri Aiutanti.

§ 45. Le Ordinanze si prendono non una per famiglia, ma ogni famiglia serve in

proporzione dei suoi individui attivi alle armi, e con periodico giusto sollievo.

§ 46. La Forza provinciale veglia ai confini, alla sanità e scorta le caravane dal punto del loro ingresso in provincia sino al luogo verso cui sono dirette e le accompagna egualmente nel ritorno. Gli Ufficiali sono incaricati di riferire nei casi di epidemia e epizoozia, e di estendere anche la loro vigilanza sul miglioramento delle cose relative alle acque, strade, agricoltura e arti

Titolo VIII.

Rapporti della Forza provinciale colle Autorità civili.

§ 47. Le Autorità civili una volta che abbiano indirizzate alla Forza provinciale le loro richieste conformi alle leggi, e regolamenti, non possono più ingerirsi nelle operazioni di esecuzione, che saranno ordinate dagli Ufficiali superiori, per il buon esito di ciò che era contemplato dalle stesse richieste.

§ 48. La Forza provinciale non può esser richiesta dalle Autorità civili, che nell'estensione del loro circondario.

§ 49. I Delegati di Governo possono chiedere ai Colonnelli la riunione di alcuni o di tutti i Corpi dei Panduri nel loro Circondario, quando si tratti di ristabilir la tranquillità pubblica compromessa. Di tal unione però vien dato immediato avviso al Provveditor generale, e

ad essa precedono le opportune intelligenze coi Generali comandanti in luogo la truppa di linea, e coi Comandanti d'armi, se trattasi di Comuni presidiati.

§ 50. I Corpi dei Panduri di un Circondario non possono passare in un altro Circondario, senza consenso del Provveditor generale.

§ 51. I Capi-Villa concorrono colle loro ronde, e con tutti gli uomini d'armi in appoggio dei Panduri ne' casi di straordinaria esigenza riconosciuta dai Colonnelli e Delegati di governo, colle avvertenze indicate nel § 49.

Titolo IX.

Corrispondenza interna della Forza provinciale e riviste.

§ 52. I Colonnelli stabiliscono immediatamente i primi vincoli di corrispondenza fra tutti i Riparti della provincia colla scorta delle cognizioni topografiche.

§ 53. Essi ordinano ai Capi-riparti di far girare in modo, e in dati giorni, Corpi de' Panduri, tre, quattro e più volte al mese, che vengano ad incontrarsi coi Corpi de' Panduri de' vicini Capi-riparti degli altri Circondari, e si comunichino le notizie relative alla tranquillità de' luoghi, e all'esistenza e nascondigli de' malviventi.

§ 54. Formato un piano regolare, dedotto dall'esperienza, sarà questo sottoposto all'approvazione del Provveditor generale, perchè sancito serva di guida stabile.

§ 55. Gli Ufficiali della Forza provinciale corrisponderanno continuamente fra loro, comunicandosi le cognizioni utili al loro istituto.

§ 56. Il Colonnello farà il giro del Circondario, e la rivista dei Corpi de' Panduri ne' Riparti, tre volte almeno nell'anno, cioè in marzo, luglio e ottobre.

§ 57. I Capi di Riparto percorrono il Riparto stesso una volta al mese.

§ 58. Nelle riviste si notano tutte le variazioni, si raccolgono gli attestati di morte da' parrochi, si verifica lo stato dell'armi, l'istruzione de' Panduri e sott'Ufficiali, e tutto ciò che ha rapporto alla disciplina e al buon ordine.

§ 59. Gli Aiutanti di prima Classe presso i Colonnelli, servono a tutti gli ordini che loro vengono dai Colonnelli stessi, e si occupano anche della corrispondenza di Cancelleria.

§ 60. Gli Aiutanti di seconda Classe fanno le funzioni de' Capi sotto la loro direzione, nelle Comuni, e sopra i Panduri che loro vengono assegnati.

61. Il numero de' Panduri ne' Riparti è differente, dai 30 cioè agli 80, a proporzione della popolazione e dell'importanza della località. La divisione de' attivi fra il Capo di Riparto e l'Aiutante di seconda classe si fa in modo che l'Arambassè con 24, o 18 Panduri sia col Capo Riparto, e il Sergente con 16, o 12 sia coll'Aiutante. I Colonnelli e Capi di Riparto possono naturalmente assegnare per qualche tempo più Panduri all'Aggiunto, a norma de' bi-

sogni istantanei, e così pure concentrare in un sol Corpo i divisi Panduri.

62. I Cadetti servono come Aggiunti senza stabile stazione, e in proporzione delle loro cognizioni.

63. In caso di morte, rinunzia, o assenza di un Colonnello, supplisce interinalmente il suo Aiutante, nell'intervallo cioè, che si richiede per avvertire il Capo di Riparto più anziano, che si reca alla residenza del Colonnello, e ne assume quindi le funzioni provvisorie. Il Capo di Riparto cede in tal caso le sue al proprio Aiutante, e questi è sostituito dal Cadetto, se è capace, o dall'Arambassè. Il tutto sino al rimpiazzo stabile del Colonnello mancante e giusta il § 14.

Titolo X.

Vestiaro, armamento e distintivi della
Forza provinciale.

§ 64. Il vestiario, l'armamento, e i distintivi della Forza provinciale sono i seguenti:

Pel Panduro l'abito e l'armi nazionali.

L'Arambassè e il Sergente portano il berettone di pelo nero per distintivo, il primo col pennacchio rosso, il secondo senza.

Il Trombetta ha il berettone bianco.

L'Ufficialità nel continente avrà l'abito corto verde, gilè bianco, pantaloni verdi, paramani all'abito e colletto rosso scarlato, berettone di pelo nero, con fiocco d'argento, sciabola con dragona.

Un apposito disegno indicherà esattamente le proporzioni, i colori, e ornati del vestiario per l'uffiziale, nonchè la bardatura del suo cavallo.

65. Il vestiario per le Guardie delle isole, e per l'Uffizialità, ha egualmente i colori nazionali, ma l'abito è più analogo a quello della marina. Anche per esso un modello speciale servirà di norma ai Colonnelli e dipendenti.

66. I distintivi de' gradi sono quelli che attualmente si portano dall'Uffizialità provinciale, cambiando l'oro in argento; pei Colonnelli cioè i distintivi sono quelli di Colonnello, pei Capi di Riparto quelli di Tenente Colonnello, per gli Aiutanti quelli di Uffiziale. I Cadetti non hanno spallette nè dragona.

67. I soli Colonnelli portano il penacchio bianco nel berettone, gli altri Uffiziali e i Cadetti lo portano rosso.

68. Se si potranno rinvenire de' bandisti per ogni Circondario, sarà provveduto al loro assegno e vestiario.

69. Vi sarà per ogni Circondario una bandiera, che si conserverà dal Colonnello, e per ogni Riparto uno stendardo, che si custodirà dal Capo di Riparto, e si porterà nelle occasioni dal Cadetto. Il Provveditor generale consegna la bandiera ai Circondari, e gli stendardi ai Riparti. Questi provvedono gli stendardi a loro spese, e acquistano anche le trombette pei corpi de' Panduri.

Ti-tolo XI.

Disposizioni generali.

§ 70. Ogni Ufficiale provinciale, sotto Ufficiale, o Panduro, che ordinerà o eseguirà l'arresto di un individuo, che non sia in flagrante delitto, quando altronde non abbia un mandato apposito di giustizia, o un ordine scritto dell'Autorità politica, verrà sottoposto a procedura criminale come colpevole di detenzione arbitraria.

71. La stessa procedura avrà luogo se l'arrestato anche con mandato, o in flagrante delitto, venga custodito in luogo di detenzione non assegnato pubblicamente e legalmente per servire di casa d'arresto o per carcere.

72. Gli arrestati in flagrante delitto o con mandato, qualora non siano già condannati al carcere, vengono subito tradotti innanzi al Giudice di Pace, o al Delegato, o Vice-Delegato di governo, secondo le competenze rispettive; nè potranno esser condotti in prigione o arresto senza un ordine di queste Autorità incaricate di tutelare la libertà civile nel tempo stesso che servono alla giustizia.

73. In caso di assenza de' Delegati, Vice-Delegati e Giudici di Pace, l'arrestato, di cui al § 71, verrà guardato a vista in luogo sicuro ma decente, finchè possa esser presentato.

§ 74. In qualunque caso d'arresto, l'arrestato dev'esser trattato con umanità, nè vien permesso l'uso delle violenze alla

Forza provinciale, che ne' casi di aperta resistenza, o ribellione, che obblighino di respingere cogli estremi mezzi le vie di fatto che si tentassero contro la forza stessa.

75. È proibito a qualunque individuo sotto le più severe pene di ricever doni sotto qualsiasi titolo.

76. È pure proibito sotto pena di destituzione agli Uffiziali provinciali e sotto Uffiziali l'abbandonar senza permesso il Circondario, Riparto e Stazione che loro vien stabilito.

77. Si accordano ai Panduri, Arambassè e Sergenti le gratificazioni per ogni arresto importante, che sono concesse dai Regolamenti, senza che possono mai gravitare sulle famiglie dei rei.

78. Il Provveditor generale ricompenserà straordinariamente quelli individui della Forza provinciale, che si saranno distinti con qualche azion luminosa.

79. In caso che l'Uffiziale, sotto-Uffiziale o Panduro perisse in qualche pubblica incombenza, la gratificazione, o ricompensa verrà data alla vedova o figli.

Dal Palazzo Provveditoriale di Zara, questo di 26 dicembre 1806.

DANDOLO.

SCOPOLI *Seg. Gen.*

Tabella dei Riparti della Forza provinciale.

Circordario continentale di Zara N. I.

C o m u n i.

Riparto N.o I.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Zara, Stazione del Colonello, Borgo-
Erizzo, Bibigne, San Cassan, Galovaz,
Scabergne, Percos, Plavagnicò, Nadin, Ras-
sevich, Bigliane inf., Vegliane e Terglin-
ghe, Suovare, Polisnich, Radovin, Vissoz-
zane, Miglincich e Drassevaz, Boccagnaz-
zo e Cereria, Brissevo e Grughe, Mur-
vizza e Slocovnizza, Smocovich, Zemonico,
Stazione del Capo di Riparto, Cerno e
Dracevaz, Diclo e Puntamica, Cosino, Pe-
terzane, Zatton, Brevilacqua, Puntadura,
Nona e Borgo di Nona, Stazione dell'Ai-
tante di 2.a Classe, Verchè, Poglizza, Gliu-
ba, Rasanze.

Riparto N.o II.

Con Panduri attivi e di ris. 100.

Tribagn, Starigrad, Selline, Iessenizze,
Zatton e Drasevizza, Muscovzi e Golubich,
Obbrovazzo, Stazione del Capo di Riparto,
Crussevo, Zelengrad, Medvigie, Billissane,
Xegar, Kruppa, Beruglie, Coschizze, Co-
cevich, Gliubornic e Toncovaz, Kistagne,
Stazione dell'Aiutante di 2.a Classe, Ce-
ragne, Mejupuchie e Tropel, Colagaz e
Petrova-Cerqua, Nunich e Costomorich,
Radoglizze, Billine, Parcich e Smistach,
Mocerpolie e Privies, Raducich, Stazione

dell'Aiutante di 2.a Classe, Ivocevi, Rudelle, Biovicinosello, Modrino Sello, Ervenich.

Riparto N.o III.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Castel Venier e Slivnizza, Possidaria, Cacich, Islam latin e Rupagl, Islam greco, Smilcich, Bigliane Superior, Corlat, Culatlaghich, Novegradi e Pridraga, Stazione del Capo di Riparto, oppure in Islam, Carin, Popovich, Brusca, Bucovich, Coslovaz, Lepuri, Bulich, Lissana d'Ostrovizza, Lisissich e Podgraje, Ostrovizza, Stazione dell'Aiutante di 2.a Classe, Bergud, Dobropolie e Vignanc, Geversche, Bristane e Zevcevo, Xaxvich.

Riparto N.o IV.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Gorizza, Rastane, Torrette e Kremcina, Santi Filippo e Giacomo, Zaravecchia, Stazione del Capo di Riparto, Pacoschiane, Tign e Lissane, Vrana, Radosinovaz, Bagnovaz, Colarine, Perussich, Sopot e Podlugh, Bencovaz. Stazione dell'Aiutante di 2.a Classe, Vuxich, Provich, Morpolazza, Stancovaz, Pristech, Uselizza e Dobrovoda, Ceragne e Miragne, Giagogne Superior, Giagogne Inferior, Polazza.

Riparto N.o V.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Scardona. Stazione del Capo di Riparto e suo Aiutante Varivode e Smerdegl, Ruppe, Bribir e Mezanovzi, Vachiane, Bratiscozvi e Plastovo, Velica Glava e Dubravize, Sullizich, Piramatovzi, Dobri-

sich e Cadibacich, Stancovich, Strapagn e Cacagn Cista, Dogliane, Megiare, Pechiane, Gradaz e Lalievzi, Vellin, Draghessich, Grabovzi e Gachelesi.

Segue il Circondario di Zara con gli Scogli N.o 1. Num. delle Guardie attive e di ris. 80.

C o m u n i.

Riparto N.o VI.

Borgo di Zara, Stazione del Capo di Riparto, Premuda, Selve, Ulbo, Istò, Zapontello, Berguglie, Melada, Sestrugn, Rivagn, Uglian, Lucorano, Eso ponental, Eso scilocal, Pasman, Stazione dell' Aiutante di 1.a Classe, Vergada, Teon, Mergliane, Nevigliane, Dobropogliana, Bagno, Sdrelaz, Ponte Bianche, Pogle, Verona, Bosava, Soline, Sirrinaz, Oltre, Stazione dell' Aiutante di 2.a Classe, Sant' Eufemia, Calle, Cuclizza, Salle, Zaglava, Sman, Lucca, Rava, Sauro, Birbigno, Dragove.

Circondario continentale di Sebenico N. II.

C o m u n i.

Riparto N.o I.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Sebenico, Residenza del Colonello, Knin, Stazione del Capo di Riparto, Kninskopoglie, Milechino-Berdo, Pagine, Otton, Bender, Verbnik, Ramiane, Usdoglie, Raggie, Rigiane, Rodignane, Orlik, Biskupia, Oklaj, Citluk, Pugliane, Boghetich, Ra-

svaggie, Stazione dell' Aiutante di 2.^a Classe, Mratovo, Luknovsi, Matassi.

Riparto N.o II.

Con Panduri attivi e di ris. 60.

Golubich, Stazione del Capo di Riparto, Zagrovich, Radiglievaz, Verpoglie, Plauno, Polazza, Stermizza.

Riparto N.o III.

Con Panduri attivi e di ris. 60.

Maovize, Podosoje, Ottessich, Verlicca, Stazione del Capo di Riparto, Civigliane, Kievo, Gariak oltre la Cettina, Urillo, Cettina, Kogliane.

Riparto N.o IV.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Tre Bocconi, Velussik, Siverich, Teplin, Biocich, Stikovo, Miovich, Kagnane, Kadina-Glavizza, Dernis, Stazione del Capo di Riparto, Gradaz, Balke, Mirilovich, Zavogliane, Kliake, Umiglianovich, Mossek, Sedramich, Kriske, Zitnich, Bukovosello, Stazione dell' Aiutante, Pokrovsich, Radonich, Mirilovich, Unessich, Nevert, Sitno, Miglievzi.

Riparto N.o V.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Sebenico, Stazione del Capo di Riparto, Borgo di mare e Rastina, Borgo di terraferma, Verpoglie, Castel Andreis, Maddalena, Boraja.

Riparto N.o VI.

Con Panduri attivi e di ris. 60.

Stretto, Stazione del Capo di Riparto, Gezerà, Morter, Bettina, Zuri, Zaton, Zlo-

sella, Rogosnizza, Stazione dell'Aiutante di 2.a Classe, Caposesto, Provicchio, Sipurina, Caprie, Slarin, Krappano, Vodizze, Tre-bocconi.

Circondario continentale di Spalato N. III

C o m u n i.

Riparto N.o I.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Spalato, Stazione del Colonnello, Borgo Grande, Borgo Pozzobon, Lussach, Manus, Solta Superiore, Stazione del Capo di Riparto in Spalato, Solta Inferior, Grabose, Slatine, Salona e Vragizza, Strobrez, Sasso, Mravinze, Xernovizza, Castel-Sussuraz, Stazione dell'Aiutante di 2.a Classe, Castal-Abbadessa, Castel-Cambio.

Riparto N.o II.

Con Panduri attivi e di ris. 60.

Clissa, Stazione del Capo di Riparto, Dugopoglie, Cettenizze, Prugovo, Coprivno, Conisko.

Riparto N.o III.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Sign, Stazione del Capo di Riparto, Malcovo, Potravic, Satrich, Zelovo e Postigne Inferior, Ervazza, Karakasciza, Soborgo Ivac, Luzzane, Glavizze Superior, Glavizze Inferior, Bernazze e Gorucchizza, Licane, Prissoje, Much Superior, Stazione dell'Aiutante di 2.a Classe, Voinich, Bisco, Cosut, Turiach, Otgno Malcovo, Voinich e Gardun, Sutina, Neorich, Much Inferior, Postigne Superior, Radossich, Brochianas.

Riparto N.o IV.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Vostane, Stazione del Capo di Riparto, Antovaz, Strizirep, Kamensko, Verpoglie, Zazirna e Turiazze, Vedrigne, Ugliane e Budimir, Vipnine, Zaporizze, Rose, Ovarglia e Corita, Greb, Giabucco, Ruda, Galla, Stazione dell' Aiutante di 2.a Classe, Toprim, Dolaz, Otok, Lactaz, Dabar e Laziok, Vucipoglie, Bietlich Inferior, Bietlich Superior, Dubrova, Bajaghich, Obrovaz, Gliev.

Riparto N.o V.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Ogorie, Stazione del Capo di Riparto, Bristanovo, Vinovo, Pribude, Sfergliievo, Misepina, Ramane, Utore Superior, Utore Inferior, Vissoka, Denocvich, Unessich, Stratok, Stazione dell' Aiutante, Nevert, Sito, Lechievizza, Corusse, Kladnizze, Braicovich, Radunich, Crivaz, Ninsko.

Riparto N.o VI.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Trau e Isole, Stazione e Capo di Riparto, Xedno, Okrugh, Zirona, Racizze, Bosseglina, Seghetto, Bristivizza, Blisna, Mitto, Vinovaz e Lepenizze, Dugobabe e Vucivizza, Castel-Vecchio, Castel-Nuovo, Castel-Vitturi, Castel-Stafleo, Stazione dell' Aiutante, Gliubitvizza, Prapatnizza, Suki-Dol, Triloque, Labin e Ossor, Pagomet, Radossich.

Circondario continentale di Macarsca N. IV.

C o m u n i.

Riparto N.o I.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Almissa, Stazione del Capo di Riparto, Xexivizza, Katuni, Krescevo, Blato, Opanci, Novosella, Duare, Stazione dell' Aiutante, Rogognizza, Slime, Podgraje, Kucischie, Brene, Sfnischie.

Riparto N.o II.

Con Panduri attivi e di ris. 60.

Studenze, Stazione del Capo di Riparto, Lovrech, Cista, Biorine, Dobragne, Slib, Arxanò, Ricizze, Zuppa Superior, Stazione dell' Aiutante, Zuppa Inferior, Zagvoz, Grabovaz, Medov, Odolaz, Loquicich, Poglizza.

Riparto N.o III.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Imoschi e Glavina latin, Stazione del Capo di Riparto, Borgo e Glavina greco, Vignane, Meemedovich, Runovich, Zmiazeze, Podbabie, Slivno, Rassiane, Stazione dell' Aiutante, Proloxaz, Lugh, Ezimogorzi, Nebrixevaz.

Segue il circondario continentale di Almissa N.o IV.

C o m u n i.

Riparto N.o IV.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Vergoraz, Stazione del Capo di Riparto, Prapratnizza, Kocorich, Stigli, Dussina, Vlaka, Kozzizza, Stazione dell' Aiutante, ZavoJane, Rapça e Klenak.

Riparto N.o V.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Fort'Opus, Stazione del Capo di Riparto, Metkovich, Govasischie, Vidogne, Dobragne, Slivno, Vido, Stazione dell'Aiutante, Borovese, Otrich, Passicina, Brista, Plina, Komin e Rogotin.

Riparto N.o VI.

Con Panduri attivi e di ris. 80.

Macarsca, Stazione del Capo di Riparto, Ograne, Drasnicze, Podgora, Tucpi, Kotiscina, Makar, Veliko-Bardo, Bact, Brist, Stazione dell'Aiutante, Bacchina, Gradaz, Podazza, Zaostrogh, Dervenik, Xivogosta.

Circondario delle Isole orientali di
Curzola N. V.

C o m u n i.

Riparto N.o I.

Con Guardie attive e di ris. 60.

Curzola, Stazione del Capo di Riparto, Zernova, Pupnata, Lombarda, Rateado e Blata, Stazione dell'Aiutante, Smoilizza, Zara.

Riparto N.o II.

Con Guardie attive e di ris. 60.

Lesina, Stazione del Capo di Riparto, Brussie, Grabie, Cittavecchia, Verbagno, Dol, Sfirze, Vrisnick, Pitve, Verboska, Gelsa, San Giorgio, Stazione dell'Aiutante, Bogomoglie, Ghdign, Xastrasischie.

Riparto N.o III.

Con Guardie attive e di ris. 30.

Lissa, Stazione del Capo di Riparto, Comisa.

Riparto N. IV.

Con Guardie attive e di ris. 60.

Brazza, Neresi e Murvizza, Stazione del Capo di Riparto, Dracevizza e Oberzie, Humazzo Superior, Humazzo Inferior, Postire, Dol, Schrip, Splisca, Selza con Bollie e Villanova, Rasnizze, Castel Poscischie, San Martin, Milnà e Podume, Stazione dell' Aiutante, Castel San Pietro, Castel San Zuane, Mirce, Bobovischie.

Circondario delle Isole occidentali di
Cherso N. VI.

C o m u n i.

Riparto N.o I.

Con Guardie attive e di ris. 60.

Cherso, Stazione del Capo di Riparto, Orlet, Vrana, Parnata, Castel Lubenizze, S. Zuane, Ustome, Bellis, Ossero, Punta Croce, Lossin piccolo, Stazione dell' Aiutante, Ramat, Tersich, Neresine, S. Iacopo, Chiuschi, Lossin grande, S. Pietro de Nembi, Unia, Sansego e Scoglietti.

Riparto N.o II.

Con Guardie attive e di ris. 50.

Veglia, Stazione del Capo di Riparto, S. Fosca, Poglizza, S. Maria di Capo, Dubarnizza, Ponte, Besca, Castel Muschio, Stazione dell' Aiutante, Dubrigno, Verbenico.

Riparto N.o III.

Con Guardie attive e di ris. 36.

Arbe, Stazione del Capo di Riparto, Barbato, Luparo, Madoneo, Valle, Campora.

Riparto N.º IV.

Con Guardie attive e di ris. 30.
Pago, Stazione del Capo di Riparto,
Kollane, Vlassich, Locizza, Dignisca, Po-
viana, Novaglia, Ponta Leon.

PARTE QUARTA.

Oggetti di culto.

§ 1.

Clero in generale.

Un saggio legislatore, il quale avesse voluto riformare i costumi de' Morlacchi, avrebbe certamente tratto partito dalla religione, col renderla veneranda in Dalmazia, tanto per la dottrina e morale de' sacerdoti, quanto per lo splendore de' santuari. Un popolo pieno di superstizioni saria corso avidamente dietro alla voce de' vescovi e dei parrochi pel sentiero della morale, e quindi di tutte le utili pratiche sociali. Così io credetti che agito avesse la Repubblica veneta, allorchè la parte la più selvaggia della provincia venne da essa conquistata, e alle proprie leggi sommessi, dopo i trattati di Carlovitz e Passarovitz.

Ma ben diverso, o Sire, è lo stato del clero e del culto in questa provincia. Tanto i sacerdoti e i templi della religione cattolica, quanto quelli della greca tollerata, presi generalmente, destano la sorpresa e il ribrezzo.

§ 2.

Clero e culto latino.

La Dalmazia conta due arcivescovati e dieci vescovati con altrettanti capitoli,

quattro seminari e trecentocinquantadue parrocchie.

Con tanto apparato di culto sorprende il vedere che in parecchi distretti difficilmente si trova un parroco secolare, e molto più sorprende ed affligge il vedere nella generalità de' parrochi la più crassa ignoranza da barbari costumi poi anche accompagnata.

A tale aspetto di cose l'osservatore pensa necessariamente che i vescovi, quasi ovunque, non sono tali che di nome, e che vuoti o mal diretti sono i seminari destinati all'istruzione del clero. Pur troppo, o Sire, così è di fatti.

Alla mancanza di centinaia di parrochi secolari, suppliscono frati dell'ordine de' Minori Osservanti, ai quali si sono da più secoli, fondati in Dalmazia conventi, che giungono persino a formare due provincialati. Così questi frati non solamente influiscono come religiosi, e come parrochi in Dalmazia, ma in tutta la Turchia vicina pur anche, per mezzo d'una catena di conventi.

Questi padri o frati mendicanti, fatti parrochi di tante parrocchie, esercitano i più estesi poteri sulle coscienze dei Dalmati. Ma l'inconveniente maggiore, o Sire, si è, che tali parrochi regolari non dipendono dagli ordinari, bensì unicamente da' loro superiori in Dalmazia ed in Roma. Fu il governo veneto che ha loro accordato questo singolar privilegio.

La Dalmazia oltre i detti frati conta conventi di vari ordini, e monasteri di

monache. Non parlo del gran numero di preti. Io credo, Sire, che in nessun luogo sia così sproporzionata la quantità dei religiosi in paragone della popolazione del paese, come in Dalmazia; e quel che è più singolare si è, che questa enorme sproporzione abbia luogo in un paese, dove assolutamente non si ha il quarto degli uomini necessari alla coltivazione delle ottime terre che pur qui sono.

Ma è venuto ora il tempo, o Sire, che sotto l'auspice genio del riformatore di ogni ordine morale, la religione, base della società, vero sostegno divenga e fonte dei costumi. Sire, Voi avete voluto che i nemici degli altari in Francia sparissero dinanzi a Voi, e sparvero. Risorge quindi in Francia il culto nella sua purità; e all'ombra Vostra sorgerà pure in Dalmazia spoglio degli errori del barbarismo.

Egli è evidente, che bastano in Dalmazia per 210 mila cattolici al più un arcivescovo e quattro vescovi. V. M. ha già nominato ultimamente l'arcivescovo di Zara con suo decreto. Due vescovi risieder potrebbero, uno a Spalato, l'altro a Macarsca; e due altri, uno nelle Isole orientali, e l'altro nelle occidentali.

L'economia, o Sire, che verrebbe dalla diminuzione di un arcivescovo, di sei vescovi e sette capitoli, metterebbe allora in istato l'Erario pubblico di migliorare la sorte di molti parrochi e di provvedere convenientemente ad alcuni seminari.

I seminari in Lombardia, particolarmente sotto Giuseppe II, diedero eccellenti

parrochi, istruiti persino nelle matematiche e nelle belle lettere; ma ciò che più importa, pieni il cuore di riconoscenza verso il Principe, che loro procurò istruzione e collocamento.

I seminari non però furono ivi abbandonati, in quanto alla loro organizzazione, ai vescovi, nè furono diretti da massime pontificie. L'organizzazione dei seminari in Francia, per le Vostre leggi, o Sire, è un capo d'opera, onde fare del sacerdote un uomo utile anche nelle lettere e nelle scienze. Quell'organizzazione con poche modificazioni può benissimo essere appropriata anche ai seminari della Dalmazia.

I buoni ed istruiti parrochi renderebbero allora in poco tempo questo popolo men barbaro, volenteroso di migliorar condizione colle arti utili, e fedele ai Vostri cenni, senza che gli anni o i castighi lo sforzassero a fedeltà. Una dolce morale ispirata da sacra eloquenza occuperà il luogo di quelle rozze abitudini, che fanno ora del Morlacco un essere singolare e affatto straniero all'Italia.

I seminari dovrebbero insegnare tutto in lingua italiana, e non, come ora si usa in alcuni, nella sola illirica lingua. Questa è più popolare e comune anche alla classe colta; ma gioverebbe per ogni riguardo il diffondere l'altra, non tanto perchè è il linguaggio delle scienze e delle arti, quanto per cominciar ad italianizzare anche così la Dalmazia.

Pei parrochi, allorchè sieno istruiti, non sarà difficile il rinvenire un congruo as-

segno. Se l'uomo più alla terra, che a qualunque altra possidenza s'attiene, i parrochi dalmati, provvisti che fossero di qualche porzione di terreno, di cui tanto abbondiamo, meglio servirebbero alle viste della religione e dello stato. Potrebbero così rinunciare alla vile condizione di andare accattando il vito dai parrochiani, come ora fanno, adattandosi per il loro personale interesse e necessità a prendere piuttosto i vizi e le abitudini del Morlacco, di quello che insistere perchè il Morlacco si addatti e conformi ai principi di moralità e di sociabilità, e agli usi ch'essi loro insegnerebbero. Questa, Sire, è forse la sorgente maggiore dello stato di abbruttimento, in cui questo popolo giace.

Nè mancano già, come dissi, le terre o campi da assegnarsi ai parrochi, poichè immensi tratti di beni comunali servono a solo pascolo, e non offrono che miseri selvaggi arbusti. Concedendo poi ai parrochi parte di questi campi con giusta distribuzione, essi diverrebbero fecondi e si arricchirebbe la provincia per un nuovo incremento di prodotti, opera soltanto dell'interesse e dell'industria dei parrochi stessi. Potendosi senza danno delle Regie casse operare così gran bene, non dubito, o Sire, del Vostro assenso.

Se sconvenevole cosa poi è l'indipendenza dei parrochi regolari dai vescovi, molto più lo è quella di tutti i frati sopraindicati d'ordine mendicante.

Il motivo che indusse la debole Repub-

blica veneta a concedere a questo ordine regolare un tal privilegio, contrario tanto ai canoni, è stato assolutamente quello di aver in Turchia un drappello di spie per essere istruita d'ogni movimento del Turco. Cessando ora il bisogno di questa meschina e segreta influenza, sembrami che non si debba più tollerare l'impero dei padri provinciali sulle parrocchie; ma bensì che queste debbano tutte dipendere dai loro vescovi rispettivi.

Aggiungerò inoltre, o Sire, che tali privilegi moltiplicando in questa misera e spopolata provincia questo sciame di mendicanti, moltiplica le piante parassite e gli inutili consumatori di quell'elemento, ch'è indispensabile all'utile coltivatore ed operaio.

Siccome poi questi frati sono tratti dalla classe del basso popolo, così da essa sottraggono molte braccia robuste.

La penuria inoltre di utili fabbricati, o locali in Dalmazia, vuole che alcuni di quei tanti chiostri vengano occupati da utili stabilimenti, tanto più che non si sa nemmeno ove collocare in Dalmazia la truppa nè di stazione, nè di passaggio; ed è forza ricorrere per alloggio alle case de' cittadini, o ai pubblici indispensabili locali.

Tali soppressioni, o per meglio dire, concentrazioni d'uomini, così accreditati che giungono fino ad ispirare divozione ai Turchi, non dovrebbero però farsi senza molti riguardi.

Alcuni conventi di quest'ordine, per

esempio, son situati in luoghi alpestri o isolati, e servono ai viandanti d'unico asilo e soccorso. Per i bisogni della vostra armata, o Sire, io ho acconsentito di buon grado che le truppe occupassero tutti i chiostri d'altri ordini, anzicchè dei mendicanti suddetti, appunto per non irritare la pubblica opinione. Per ora si può cominciare senza alcun riguardo dal sopprimere tutti gli altri ordini monastici possidenti, sì di monache che di frati, prima di pensare alla concentrazione di quest'ordine attualmente indispensabile ai bisogni del popolo. Tutto al più si potrebbero diminuire due o tre conventi di quest'ordine, come non utili, nè importanti alla cosa pubblica. Tranne quest'ordine, tutti gli altri in Dalmazia non godono di troppo buona opinione, perchè meno numerosi, e anche forse per il loro contegno di vita.

§ 3.

Culto e clero greco.

La proclamazione che la Maestà Vostra ha fatto a tutti i suoi popoli di una piena libertà di coscienza e di culto, doveva produrre nei nuovi suoi sudditi di rito greco gli effetti desiderati. Io certamente ho tenuto, o Sire, a questi uomini il Vostro liberale linguaggio, e le pastorali di questi archimandriti, capi del clero greco, che stampate sono, provano l'impressione favorevole che in essi ha fatto. Ma da una parte una profonda diffidenza che ha forse la sua origine negli errori della rivolu-

zione, e dall'altra il contatto costante di questo popolo coi Russi, i quali fino dall'epoca di Pietro il Grande cercarono di far proseliti greci in tutta l'Europa, arricchendo chiese e sacerdoti, spargendo doni e onori, tennero in questi tempi i Dalmati greci, se non in opposizione alla Francia, almeno in una quasi decisa apatia, nella quale potea nascondersi in ogni evento qualunque progetto di rivolta, se il fuoco della guerra si fosse esteso in Dalmazia, come si estese in Albania. Quanti mezzi, o Sire, e quanti artifizii non si sono dovuti impiegare con questa gente e col clero greco ne' momenti assolutamente critici per questa provincia! Tutto corrispose, o Sire, agli ardenti miei voti. Debbo però dirvi, che i Greci furono sempre trattati con manifesta ingiustizia dai passati governi.

I Greci non hanno mai potuto ottenere un vescovo. I giovani che batter vogliono la strada del sacerdozio, devono andare in Ungheria, e ciò ch'è peggio, al Montenero per essere ordinati. Questi viaggi fuori di stato sono contrari a ogni principio politico, mentre oltre al denaro che con danno notabile delle famiglie esce dalla provincia, vi entra poi una parte sociale quale è quella de' proseliti di straniere massime e governi stranieri.

Questi non sono i soli danni che reca alla Dalmazia la mancanza di vescovo greco. Il massimo si è quello del malcontento de' Greci tutti nella provincia, e delle loro continue emigrazioni. Veggen-

dosi essi senza pastore, credono e fremono di dover esser abbandonati dai governi improvvidi ed intolleranti, i quali dando ai 200 mila Dalmati cattolici dodici vescovi, negano poi un solo vescovo ad essi, che pure ammontano a quaranta mila.

Forse la Repubblica veneta e l'Austria ancora non vollero urtare la corte di Roma, formando qui un vescovo greco, mentre i pontefici miravano sempre alla chimerica unione delle due chiese. I Veneti poi, e per oggetti di una meschina politica, e per idee commerciali, accarezzavano questo papale pregiudizio. Ignoro qual fosse il motivo per cui la politica austriaca negasse ad una così importante porzione d'uomini quella stessa protezione e distribuzione di beni, che largamente accordava in tale proposito agli altri suoi sudditi latini.

Comunque però fosse la politica di quei governi, più grandi principi si sviluppano dalla più che umana mente di Vostra Maestà. Ciò ch'io debbo deporre ai piedi del trono si è la protesta che la parte greca della Dalmazia beata sarebbe sotto il nuovo impero, se ottener potesse dall'indulgenza sovrana un vescovo di suo rito, il quale, pagato dallo stato, e in esso residente, ligio sarebbe al suo Monarca, e servirebbe forse d'anello a più lontane relazioni. Io lo invoco, o Sire, questo vescovo, perchè così mi comandano i principi che mi animano per la Vostra sempre crescente gloria, e perchè il non ottenerlo mi sembrerebbe un positivo male per questa povera provincia.

Ciò che si è detto, o Sire, de' parrochi cattolici, riguardo alla loro istruzione, dir pur si deve dei greci; e la differenza sola consiste che questi, più ignoranti ancora di quelli, i primi elementi appena conoscono di religione, e ogni pazza superstizione nutrono nelle loro menti, e in quelle de' loro parrocchiani secondano.

D' uopo v' ha quindi egualmente di un seminario greco, come di seminari cattolici. L' uno e gli altri debbono essere diretti nel modo stesso, sicchè conosciute sieno coi principi della morale religiosa le scienze esatte e la bella letteratura. L' agraria ancora s' insegni ai parrochi dei due riti, perchè meglio consiglino a coltivare queste fertili terre, che con discreta industria ricche faranno d' uomini e di messi queste attualmente misere contrade.

Due soli conventi greci trovansi in Dalmazia, nè su di essi cade alcuna osservazione che non sia già compresa in quanto si disse degli studi ecclesiastici in generale e delle opinioni sulla popolazione greca.

§ 4.

Beni ecclesiastici.

L' annesso specchio, o Sire, Vi mostrerà lo stato economico del clero in Dalmazia. Manca un' esatta cognizione delle confraternite, sulle quali ho ordinato che si raccolgano le notizie le più minute, ma non mi lusingo di averle ben distinte e vere, se non quando andrò io stesso a percor-

rere tutta la provincia. In generale posso dire a Vostra Maestà che povere son le chiese tutte parrocchiali, che la maggior parte sembrano stalle; che il clero in totalità è estremamente miserabile; che di molte chiese della città si son già consumate quelle poche argenterie che vi esistevano, e ciò per sostenere le spese che le Comuni non poteano sopportare all'atto del sopraggiungere dell'armata sotto il comando del generale in capo Marmont, alla quale armata mancava ogni effetto di casermaggio, dal ministro della guerra promesso sempre e non mandato mai.

PARTE QUINTA.

Istruzione pubblica e pubblica beneficenza.

§ 1.

Istruzione pubblica.

Per Voi, o Sire, le scienze e le arti nel Vostro Regno d'Italia ebbero nuovo e più forte sostegno. Un Istituto nazionale, tre Università, tre Accademie militari, Ginnasi e Licei in ogni Dipartimento la luce spargono del sapere fra quei fortunati abitanti. Voi solo potevate diffondere tanti beni sulla mia patria, come Voi solo potevate animare il suo Bardo co' trionfali Vostri allori ed ispirare il Fidia dei nostri tempi.

Avventurosa Italia, a cui l'Imperial Vostro splendore rende ora quanto le discordie interne e le sue divisioni, care altre volte ai potenti vicini, tolto le avevano barbaramente.

Se non vi sarà in avvenire alcun Principe europeo, che senza il Vostro assenso, o Sire, sguainar osi la spada, qual maggior pegno di durevole pace, quale scudo di più sicura difesa aver ponno le arti e le scienze?

L'estrema Dalmazia giorni aspettava per essa pure sereni e fausti.

Quanto mi presero, o Sire, meraviglia e cordoglio nel vedere a Zara, e nella parte da me visitata della Dalmazia abbandonato il popolo a stupida, incredibile

ignoranza per difetto di scuole! Non più che una sola scuola normale o popolare avea stabilito il Governo austriaco in ogni Distretto; ma questa medesima unica miserabile scuola ben presto venne trascurata, e in molti luoghi ridotta al nulla, cosichè non ve ne rimasero che il nome e lo stipendio all'ozioso od incapace maestro.

Qua e là in alcune città marittime trovi gettate alcune pietre su cui costruir degli utili Ginnasi; ma, oltrecchè lo spirito della gioventù non sembrava esser stato diretto agli studi, le poche rendite, da benefici testatori lasciate alle scuole, venivano sempre consumate da impiegati corrotti, o da ecclesiastici avidi, e scioperati.

La Dalmazia, o Sire, abbenchè distante in alcuni punti per quattrocento o cinquecento miglia dall'Italia, non ebbe mai un Liceo. Quindi i pochi giovani, che volean darsi alle scienze, eran costretti di andarle a studiare a Padova, a Loreto, in Ungheria eccetera, quindi le loro famiglie sacrificar doveano una parte considerabile del tenue stato per mantenerli, e di più col timore ben ragionevole e spesso avvertato, che in tanta distanza non corressero questi giovani inesperti una viziosa carriera. Quindi se tra questi alcuno, da natura e da circostanze fornito, sviluppava talenti, acquistava meriti, e faceva che in lui sperasse la lontana sua patria, spesso accadeva che quegli appunto non vi tornasse, ma rimanesse in Italia a procacciarsi onori e vantaggi, come pure più spesso accadeva, che molti fra i ritornati

apportassero più vizi e disgusto per una patria, che disprezzavano, di quel che lumi ed amore per ben servirla.

Così decresceva ogni anno il desiderio di sapere, e sempre più inculta rendesi la provincia; tanto più che l'improvvida politica austriaca v' introduceva anche degli austriaci per magistrati. Ma quello che più allarmava si è, che ogni anno si faceva minore il numero di quelle stesse persone, che si necessarie si reputavano nella società, i medici cioè, i chirurghi, gli speciali e le levatrici. A misura che van mancando in queste scienze e professioni le persone istruite ed autentiche, spesso subentra o per destra impostura, o per irregolare facilità l'uomo ignorante, l'inesperto, il cerretano di buona, o mala fede, senza notizia e approvazione del governo; e ne seguon talora sommi disordini. Per lo stesso motivo, Sire, mancavano al Foro gli avvocati e i procuratori, e, come si è detto, perfino i depositari delle ultime volontà.

L'ignoranza, o Sire, è giunta a tal punto nel popolo dalmatino, che ho creduto dover mettere a piedi del Trono le mie riflessioni sul Decreto imperiale 4 settembre relativo ai testamenti: è dimostrata l'impossibilità di eseguirlo, dal non esserci in più di due terzi delle Ville della Dalmazia, che il solo parroco che sappia leggere, e in qualche Villa giunge la cosa a segno che neppur sa scrivere intelligentemente.

Padre egualmente di tutti i Vostri sud-

diti, Voi non soffrirete, o Sire, che la Dalmazia rimangasi tanto indietro tra i popoli inciviliti, inferiore cotanto agli altri Dipartimenti del Regno Vostro; e que' beni ad essa pure accorderete che ai Francesi e agli Italiani donaste. Interprete del Vostro cuore, ho cercato di animare gli studi nelle principali Comuni. Sorgono Ginnasi in più città. In alcune di esse havvi anche provvisoriamente una scuola di teologia, per servire almeno all'urgente bisogno di educare i sacerdoti. Questi Ginnasi e Scuole sono sostenute in parte da' fondi comunali, e da alcuni di regie proprietà, de' quali lo stato non approfittava, da fondi infine che servivano in prima a usi di puro lusso, e che ora sono convertiti in sorgenti di pubblica utilità. Anche per le Scuole elementari si è molto fatto, e si otterranno, io spero, vantaggiosissimi effetti, essendosi scelti abili maestri, ed avendo ad essi date le migliori opere elementari per metodo e norma a formare la prima educazione.

Tutti ora sanno che aspirar non possono ad alcun impiego pubblico coloro che non avranno appreso nelle scuole normali e nei Ginnasi i più utili elementi. Godrà il Vostro paterno cuore nel sentire che qui i giovani corrono a centinaia, e domandan d'istruirsi con fervore, e quindi veder tratta dall'ozio e dai vizi questa parte d'uomini, che prepara fin d'ora una più istruita generazione.

Dal centro poi della provincia dovendosi diramare le scintille animatrici del

genio nazionale, ho eretto in Zara un Liceo, che se ancora non è giunto a quell'estensione a cui aspira, tosto che approvato venga dall'alta Vostra munificenza, acquisterà maggior vita e successiva perfezione. Anche per questo sì grande oggetto ho dissotterrato, o Sire, delle sorgenti opportune, che nella loro non completissima forma, o Sire, possono intanto bastare al suo mantenimento; per tal modo, ben tenue aggravio ne risente la regia cassa. Ma Vostra Maestà compia l'opera grande e di lei degna, col decretare che nella città di Zara vi sarà un Liceo nel quale s'insegneranno il disegno d'architettura e d'ornato; la storia naturale ed agraria; la fisica, chimica e farmaceutica; le matematiche applicate all'idraulica e nautica; il diritto delle genti e il positivo, colla spiegazione del codice; la medicina e la chirurgia coll'anatomia e l'ostetrica, e finalmente la veterinaria. Ordinato il Liceo, la gioventù ritroverà, o Sire, aperta e facile la strada degli studi legali per la carriera giudiziaria; delle scienze salutari per accorrere in sollievo della umanità; delle scienze esatte per servire ai patri bisogni, riguardo ai fiumi e alla navigazione; e ogni ingegno avrà mezzi di pronto sviluppo; e le arti stesse, ora nulle del tutto, o affatto rozze, conosceranno le vere forme a seguirsi dell'utile e del bello.

Il favorevole Decreto è sospirato, ed io imploro dalla Maestà Vostra in nome del popolo, supplicandovi ad aggiungere ad esso, che i gradi accademici pel notariato,

per la semplice professione di cauidico, per la chirurgia bassa e per la farmacia, nonchè per l'ingegnere, aver si possano collo studio voluto per ciascuno nello stesso Liceo patrio, senza l'obbligo di andare alle università del Regno. Gli altri gradi accademici si riceverebbero a Padova, a norma degli esami voluti dai Vostri imperiali decreti, qualora la Vostra grandezza non volesse che tutti gli accademici ottener si potessero in Zara.

§ 2.

Pubblica beneficenza.

Così fosse permesso dalle interne circostanze di questo meschin paese il far risorgere i luogi pii, come in gran parte si è riuscito riguardo alla pubblica istruzione.

Lo spirito e la ragion si rallegrano al vedere aperte le fonti dell'utile sapere, per i tanti beni che ne derivano alla società, ma soffre crudelmente il cuore nel veder qui così poco e così male soccorsa l'umanità. Povero il suolo, mal concepite le istituzioni, disuniti i pubblici interessi, è ben lungi questo paese dall'offrir le risorse che fondarono grandiosi Istituti di beneficenza nella incivilita fiorente Europa. e in Italia singolarmente.

Ogni sforzo si è fatto e si farà per animare i cittadini a testamentarie largizioni, ad offerte per questi nascenti luogi pii. Qualche effetto si è ottenuto, o Sire, ma troppo inferiore al bisogno. Dissi nascenti

luoghi pii, e doveva dir decaduti nel tempo stesso. Tre ne esistono in Zara, per esempio; e sono l'Ospital per gl'infermi, la Casa degli esposti e l'Albergo degli orfani derelitti. Il primo è tutto a carico del regio Tesoro, dopo che i Veneziani tolsero ai Zaratini i beni comunali, dei quali facean mal'uso, e s'addossarono i pesi che que' beni sostenevano.

Questo stabilimento è stato da me sulle prime, con meglio intese discipline, regolato.

La Casa degli esposti, orribil carcere, è anch'essa quasi interamente a carico del Tesoro. In quella si depongono e vengono accolti i figli dell'errore; ma per mancanza di nutrici, e dei soccorsi, vi trovano invece di salvamento quasi sempre la morte. Pur qualche rimedio si è posto a sì gran male, qualche grado di vita si è dato a quello stabilimento.

Il terzo finalmente, cioè l'Albergo dei derelitti, è sì meschina cosa, che per le rendite sue non dà ricovero che a tre fanciulli.

A Spalato non vi era Ospitale, che tale certamente dir non potevasi una fetida tomba, senz'aria e luce, ove il misero era sepolto prima ancor di morirvi. Di sessanta buoni ed umani cittadini si è formata, a mio eccitamento, una che ho chiamata: *Società di pubblica beneficenza*. Ognun di essi ha contribuito del proprio ad accumulare un fondo. Si è collocato ed aperto un Ospitale in salubre e bel luogo, e il Governo non contribuisce che il solo

affitto della Casa. Così cesserà l'orrore di veder talora sulla pubblica strada moribondi invocare inutilmente soccorso, e abbandonati perire; così può dirsi adesso che vi è un Ospitale per gli infermi.

Vi sarà pure una Casa per gli esposti *da conservare e allevare*, e non da uccidere con fame e stenti. Senta e frema la Maestà Vostra. Negli ultimi dieci anni 603 bambini in quella sono stati portati, 602 ne sono morti; l'ultimo e solo probabilmente non vive più! Questo orror non più inteso è certamente cessato anch'esso. Una società di benefiche persone avrà cura di quel luogo; al cui mantenimento hanno esse stesse contribuito, ed ottenuto contribuzioni e fatto alcun fondo.

L'Arcivescovo informato e inorridito ha dato il buon esempio, assegnando una non lieve annua somma. L'esempio è stato imitato. Concorreranno, per mia disposizione, tutti i funzionari con piccola proporzionata ritenzione su i loro stipendi a nutrir la sorgente di queste così necessarie provvidenze.

Si son tutte richiamate le poche antiche rendite di proprietà di quegli stabilimenti. Qualche cosa aggiunge la Cassa governativa. Insomma, o Sire, a Spalato non vi sarà più nè da spaventarsi, nè da raccapricciare.

Generalizzando poi, o Sire, le tasse di ritenzione dell'*uno e del due per cento* sopra tutti i pubblici stipendi, da impiegarsi in oggetti di pubblica beneficenza, fino a tanto che ci siano degli altri fondi

corrispondenti, potrò procurare qualche necessario aumento di risorsa per giovare altrove a simili stabilimenti, o per fondarne ove nessun' ora esista.

Può ben figurarsi Vostra Maestà che le altre città e luoghi della Dalmazia sono ancora più poveri e destituiti nelle adombrate loro benefiche istituzioni, che Zara, centrale della provincia tutta, e Spalato, la prima delle sue città commercianti. Quindi non serve che io funesti più oltre il sensibil animo della Maestà Vostra.

Forse ai tempi di queste pie, ma meschinissime fondazioni, il minor prezzo delle cose, il maggior numero delle offerte, non così grande il numero degli esposti ed infelici, rendevano più sensibili i loro vantaggiosi effetti; ma gli è troppo vero, o Sire, che adesso quelle tenuissime rendite appena bastano alle minime spese, e vengono quasi tutte assorbite da quelle del solo locale.

Vede perciò la Maestà Vostra, quanto necessario sarebbe il determinare una somma da impiegarsi soltanto in luoghi pii.

Aggiungendo alle risorse esistenti delle quali ho parlato, e alle altre che rintraccerò, ventimila franchi dovrebbero bastare.

La soppressione di alcune Confraternite, sempre eccettuando quelle che sostengono chiese parrocchiali, possono pure servire all'intento.

Per non lasciar nulla d'intentato, e preparare una qualunque risorsa nell'avvenire, ho eccitata la beneficenza dei particolari, promettendo la più lunga diutur-

nità ai nomi dei benefattori, e testatori in favore, mediante iscrizioni lapidarie e ritratti, allettamento non inutilmente altrove usitato.

Se gravi non fossero già i pesi pubblici, colle recenti aggiunte, delle quali umilierò in seguito il prospetto, potrebbe facilmente soccorrere l'umanità languente in detti luoghi più con alcuni dazi addizionali sui generi di consumo nelle città; ma contrastano a questa determinazione i bisogni delle regie Finanze, e la miseria della massa degli abitanti, cioè del popolo!

Un popolo altronde, il quale non ha che imperfetta agricoltura, che da qualche tempo è condannato dalle circostanze a mancar di commercio, sua vita e suo sostentamento; che appena conosce alcune tra le arti primarie, non può aggravarsi di tasse, senza opprimere la sua nascente industria, bisognosa di protezione e di mezzi.

Prostrato a piè Vostri, o Sire, io qui vi espongo liberamente un mio voto. Sì, la Dalmazia già comincia a riconoscere in V. M. il suo Ristauratore e Padre; e presto Vi adorerà come tale. Ma in nome della somma sapienza e munificenza Vostra, o Sire, lasciate ad essa l'uso, per alcuni anni, delle sue poche forze vitali, nè permettete che fuori della provincia distruggansi le sue rendite, o si opprime con tasse quel principio di vita, che chiede sviluppo alla intelligente mano legislatrice. Non si assimili in alcun modo que-

sto sistema pratico di finanza con quello d'Italia o di Francia.

Sotto un Governo liberale i Dalmati tutti gareggeranno nell'arricchire il loro suolo, nello sviluppare la loro industria, ed il loro commercio; e quindi dopo pochi anni prepareranno al Sovrano una base più solida alle giuste applicazioni delle discipline, e dei calcoli finanziari del Regno.

PARTE SESTA.

Pensioni civili e militari.

La Repubblica veneta non fu avara di premi ai soldati, che si distinsero nelle guerre cogli Ottomani; e ricompensò anche generosamente gl'impiegati civili, quando i loro meriti furono luminosi.

Molti pensionati passavano ordinariamente in Dalmazia, e vi si stabilivano, perchè in questa provincia il vitto, in altri tempi, era a bassissimo prezzo.

Molte pensioni passavano anche nelle mogli dei benemeriti, alle sorelle, ai figli. Fra i primi pensieri della mia amministrazione, fuvvi anche quello, o Sire, di esaminare lo stato di tali pensioni.

Consistevan queste altre volte in assegni mensili in danaro, in pane biscotto in natura, e in alloggi gratuiti. Sotto il Governo austriaco tutto fu ridotto a danaro. Rimasero soltanto alcuni alloggi a favor di molte misere famiglie.

Immediatamente ho diviso dalle pensioni civili le militari; ritenni fra le prime quelle che si davano agli impiegati civili e agli ufficiali così detti *territoriali* ossia *Capi-Crania* giubilati.

Tutte le pensioni e soldi degli ufficiali ex-Veneti, che qui si trovavano, furono classificati, e spediti furono i ruoli al ministro della guerra, affinchè gli unisse agli altri che da esso vengono pagati. Tali militari sono a titolo di riforma od a titolo d'invalidità. Il signor ministro della guer-

ra ne va collocando, per quanto io credo, qua e là in posti militari, o in servizi militari, come io pure ho qui fatto, e unisce così l'economia al buon servizio dello stato, ed alla miglior condizione di questi uffiziali infelici.

PARTE SETTIMA.

Finanza.

§ 1.

**Stato amministrativo delle finanze sotto
l'Austria.**

Le finanze della Dalmazia erano regolate come tutto il resto. È inutile, o Sire, ch'io qui Vi annoveri i vizi che trovai in questa importantissima parte di pubblica amministrazione. Dirò solo che mancava persino una controlleria, ossia un Ufficio di contabilità. Tutto procedeva con un imperfetto Registro di piccola famiglia. Crediti e debiti erano affastellati in memorie staccate. Più di un milione rilevasi di crediti quasi affatto perduti per la sola incuria della finanza austriaca. Insomma la Camera centrale di finanza in Dalmazia presentava l'aspetto d'un vero caos, che mi sorprese.

Tutto è riordinato. Il denaro pubblico è amministrato con tale regolarità, severità, e controlleria, ch'io non posso disporre della più piccola somma, se la Contabilità non ordina alla Cassa che mi venga contata, tenendo presso di sé il duplicato. Tutti i Registri sono piantati e quasi compiuti; nè potrà più accadere o dimenticanza o frode. Fra poco la più ignara ed inesperta persona potrà vedere in un istante lo stato attivo e passivo della Dalmazia, e lo stato attivo e pas-

sivo di ogni ramo di pubblica amministrazione, d'ogni contraente, debitore ecc. verso il Regio fisco.

Dalla severità dell'amministrazione de' fondi pubblici cominciano a scaturire, com'Ella ben sa, o Sire, tutti gli altri beni che la felicità compongono d'una provincia.

Vostra Maestà è assolutamente ben servita. Così potessero gli effetti in questo paese più sensibilmente e più prontamente rispondere alle altrui cure.

Parlerò prima, o Sire, degli oggetti che portano spesa: poi parlerò dei soggetti che offrono rendita.

La Tabella posta in calce, epiloga tutto sotto un solo punto di vista.

§ 2.

Stato passivo della provincia.

Composta attualmente l'organizzazione della provincia nei modi da me descritti nei fogli antecedenti, devo ora far parola delle spese tutte da quella risultanti, e delle rendite pubbliche tutte, che la debbono sostenere.

In tre classi sono divise le spese pubbliche in Dalmazia:

1. Spese amministrative, 2. Spese giudiziarie, 3. Spese per la Forza pubblica.

Primo. L'Amministrativo comprende:

1. Il Governo provinciale e la Provveditoria, 2. Le Delegazioni e Vice-Delegazioni governative, 3. Gli affari fiscali, 4. La Sanità, 5. Il Culto, 6. La Pubblica be-

nificenza, 7. La Vaccinazione, 8. La Pubblica istruzione, 9. Le Pepiniere o Vivai, 10. I Boschi e Miniere, 11. Le acque e strade attuali, 12. I Locali regi, 13. Direzione Fabbriche e Stabilimenti pubblici, 14. Prigioni e Case di forza, 15. Soldati di polizia, 16. Fazioni militari, 17. Pensioni civili e militari, 18. Arti, commercio ed agricoltura, 19. Livelli e canoni passivi, 20. Sovvenzioni, 21. Spese eventuali.

Questo primo titolo di spese ammonta a lire italiane, ossia franchi 743,573.

In parte, queste spese erano già costituite. Parte hanno ammesso delle modificazioni, e parte sono del tutto nuove. L'economia che in ogni ordine di spese si è posta, risulterà dall'esame parziale di cadauna partita.

Secondo. Il Giudiziario, che è composto, a norma del Decreto imperiale 4 settembre, di una Corte d'Appello, di due Tribunali di prima istanza, e di 21 giudicature di pace, costa lire italiane o franchi 275,200.

È facile che ognuno comprenda quanto più avrebbero costato tali magistrati in Italia, dietro l'indennizzazioni che ivi si danno. Anche le spese d'ufficio sono portate ad una severa economia. I confronti anche in tale proposito basteranno per far conoscere la verità del fatto asserito.

Terzo. La Forza territoriale sempre in attività, composta di 1178 tra Panduri ed Ufficiali, comprese le bandiere e le spese straordinarie, costa lire italiane 257,785.

Ben riordinata la provincia potrà forse

divenir minore il numero dei Riparti, e quindi fare qualche lieve risparmio.

Dal'esposte cose nella Parte terza, vedrà che la Gendarmeria in Dalmazia, organizzata com'è, e facendo un servizio di tutta l'importanza ed energia che richiede il paese, non potea costar meno. Quasi mille dugento Panduri o Gendarmi in attività con copiosi Ufficiali a cavallo, a cagione della vasta estensione della provincia, costerebbero assai più di un milione in Italia, specialmente se si seguisse l'ultima legge.

Quella poca forza di Polizia, ch'io trovai malissimo organizzata, è composta di un Capitano e quattro Tenenti; di 120 uomini tra buoni e cattivi, ripartiti nelle quattro città marittime principali, cioè Zara, Sebenico, Traù e Spalato.

Dall'esame di alcune delle differenti partite passive si scorgerà:

1. Che l'Istruzione pubblica, che ora costa soltanto lire italiane 26,000, ha bisogno d'aiuti maggiori. Ho già raccolto quei dispersi piccoli fondi che ho trovati frugando nelle cose dimenticate, neglette o malversate; sicchè non ho avuto bisogno per ora che di poco aggravare la Regia cassa.

2. Che i pochissimi stabilimenti di pubblica Beneficenza in Dalmazia sono quasi tutti a carico della regia Cassa. La tassa sugl'impiegati darà un qualche aiuto a tali stabilimenti. L'Ospital di Zara serve anche ai soldati infermi, e non può essere abbandonato.

3. I parrochi di qualche merito, che attualmente nulla hanno di certo dalle loro parrocchie, hanno d'uopo di qualche soccorso. Questi o mostrano una indecente lacera indigenza, o abbandonano le parrocchie, preferendo di vivere come semplici preti, o piuttosto come contadini in seno alle loro famiglie.

Un tale oggetto, che dev'essere indispensabile con migliori istituzioni regolato, perchè da una simile ben intesa regolazione dipende il fondamentale carattere morale del Dalmatino, merita per ora un'annua spesa di franchi 6000. Le soppressioni di alcuni monasteri serviranno d'indennizzazione tanto per quest'oggetto, quanto pei seminari, de' quali vi ha qui grandissima necessità.

Era, non ha molto, unito alla Provveditura generale anche l'Ufficio delle poste; ma il ministro delle Finanze ha creduto di toglierlo dalla diretta dipendenza dell'Amministrazione generale della provincia.

Io m'occupava appunto di migliorare le discipline delle poste in Dalmazia, da me trovate in uno stato di disfacimento, allorchè giunsero delle nuove discipline ministeriali.

Sotto il Governo veneto la Posta del governo era sostenuta dalla Cavalleria, collocata in vari appostamenti, e dai Panduri per supplemento dove non erano soldati a cavallo. Le città marittime, le uniche commercianti, si valevano delle corrispondenze per mezzo delle navi pubbliche o delle barche mercantili.

§ 3.

Stato attivo attuale.

Ancora, o Sire, non ho potuto ordinare il caos che ho qui trovato anche in materia di rendite pubbliche. Le cose però, come dissi altrove, sono talmente portate ad un tal punto, che poco mi manca per render tutto della più scrupolosa esattezza. Nella Tabella che offro si scorgerà che per quanto ho potuto, ho separato le rendite così dette indirette dalle dirette. Tutte le pubbliche rendite si possono ridurre attualmente a sei classi.

1. I dazi d'importazione e d'estrazione hanno un prodotto di lieve momento, perchè tranne quella parte di oggetti che scendono dalla Turchia, tutto il rimanente della Dalmazia è unicamente commercio di cose quasi tutte indispensabili alla sussistenza.

Questi dazi hanno reso anche meno di quanto avrebbero dovuto rendere nella Dalmazia stessa; e ciò per tre ragioni:

1. Perchè il Governo austriaco ne volle tener alcuni in amministrazione economica, non riflettendo, o non calcolando, che questo paese, almeno per ora, sembra decisamente ripugnare a tale sistema.

2. Perchè non appaltò che per un anno solo quegli altri che diede in appalto.

3. Perchè in istato di guerra, quando cioè vi sono molti militari in moto, generali, commissari ecc., troppo è difficile il regolare con esattezza e percepire i dazi consumo.

A proposito di questo genere di dazi, ho meditato se convenga o no alla Dalmazia il sistema disciplinare dell'Amministrazione economica, fissato nel regno d'Italia; e mi sono convinto che almeno per ora tutte le circostanze dovevano far preferire l'appalto.

In fatti, come mai, per esempio, guardar la linea licana e ottomana per più di dugento miglia senza alcun locale per Ricettoria, senza guardie istruite, in mezzo a mille facili accessi, sempre in contatto ai confinanti villaggi? Come guardar similmente una costa di mare non menò lunga, ove quasi dappertutto liberamente si approda, e che è alla stessa condizione del confine terrestre?

In questo stato di cose, un problema assai spesso difficilissimo a sciogliersi, veniva ben facilmente risolto dalla configurazione, posizione e circostanze della Dalmazia.

Ma convenendo del maggior vantaggio nell'adottare in Dalmazia il sistema degli appalti, nulla poi in generale e dappertutto vi è di più contrario al pubblico interesse, quanto il deliberar questi dazi per un solo anno.

Qual sarà lo speculatore che si presenti coll'idea di tanto più profittare, quanto più migliora e disciplina un ramo di Amministrazione daziaria, quando non sia sicuro di poter godere per alcuni anni il frutto delle sue indagini, delle sue scoperte, delle sue fatiche e diligenze, ed anche de' suoi anticipati dispendi? La

Casa d'Austria era tradita da suoi ministri in ciò pure, come in tanti altri oggetti. Nei casi tutti che si son presentati dopo il mio arrivo, non si è più commesso un error sì grave: anzi malgrado lo stato di guerra e d'incertezza così contrario a questi oggetti, i proventi appaltati per l'anno prossimo si sono aumentati colla sicurezza inoltre di notabili susseguenti progressi.

Non può calcolarsi come proficuo all'Erario il dazio transito, se non è libero il mare. In questo caso può rendere sino a più di 120,000 franchi; tale è la quantità non tanto delle merci della Turchia, quanto degli animali che dalla Bosnia passa pei porti della Dalmazia a Venezia ed Ancona, lasciando alla Cassa provinciale il prodotto di dieci franchi per ogni bue, di 35 centesimi per ogni ovino, di 90 centesimi per ogni suino, e di 5 franchi per ogni ronzino.

Questo dazio è assai ben proporzionato alle circostanze di necessario transito: e non sarebbe suscettibile di accrescimento, se non nel caso di straordinario bisogno nell'esterno. Ma l'allettamento di un maggior guadagno per parte del Fisco potrebbe nei casi ordinari minorare notabilmente l'esportazione, o disseccarne anche la sorgente, quand'è chiaro che quanto maggiore è il profitto del proprietario e dello speculatore, tanto più s'animerrebbe il transito di tali prodotti, da cui scaturirebbero maggiori profitti per la Cassa regia. È certo insomma l'aumento dei dazi,

se la provincia giungerà ad animare qualunque sua industria, o possa senza troppo indebolirsi soffrire una nuova tassa. Ma povera, com'è attualmente, e senza alcuna industria, non è possibile di decidere così presto sull'aumento dei dazi che potrà sopportare, tanto più che devono sempre considerarsi; 1. i suoi legami col regno d'Italia; 2. la natura dei generi che da essa si estraggono; 3. quali sian quelli della Turchia limitrofa che con maggior vantaggio colà s'importino, onde mantenere sempre vivo il commercio col Turco per mezzo nostro.

È d'uopo perciò ben conoscere tutti questi rapporti, prima di portare un sensibile cangiamento alle tariffe di entrata, uscita e transito ora sussistenti.

Questo lavoro, che riuscir deve importantissimo, e a cui mi applico con tutta la diligenza, esige molte osservazioni locali, lunghe meditazioni e confronti, onde non errare, per quanto si può, nei risultati, e non incorrere, per un fallace adescamento di maggior interesse pubblico, nell'estinzione di quelle fonti istesse, dalle quali deve derivare un crescente commercio alla provincia, un successivo sviluppo alla regia Finanza, infine un sicuro aumento alla pubblica e privata prosperità.

Sui dazi-consumo egualmente sto portando la maggior cura per scoprire, regolare e utilizzare quanto mai si potrà. Ve ne sono ora di due categorie, benchè amendue della stessa natura. L'una è

stata percepita per conto pubblico, e come tale sempre appaltata. L'altra, ch'è in amministrazione, si chiama *la tassa dei dazi Rappresentanti veneti*.

L'origine di questa tassa o di questi dazi, che ancora durano, è abusiva. È fondata sopra alcuni vantaggi che il Senato veneto accordava ai suoi patrizi impiegati nelle città dalmatine. Questi dazi adunque erano un addizione di aggravio che gli stessi generi, entrando nelle città, pagavano oltre il dazio fissato dalle regie tariffe. Il governo Austriaco ha conservato la stessa assurdità.

Penso, o Sire, di formare di queste due classi di dazi una sola; e di toglier così nel tempo stesso l'imbrogliata percezione, e la non grata denominazione, per cui ricordansi oltraggiose idee di corruzione nei magistrati.

Affinchè poi i dazi-consumo, de' quali ragiono, possano non solo essere fissati con limiti proporzionati alle circostanze del consumatore, ma possa anche calcolarsene il prodotto, si è prescritta ai Delegati e Vice-Delegati la formazione di esatte tavole di popolazione (avendo io molta ragione di dubitare di quelle che ora mi sono state, benchè ufficialmente, presentate, le quali ad evidenza peccan d'ecce so), colle note similmente esatte dei generi, che d'ordinario si consumano dalle rispettive popolazioni.

Frattanto giudico non difficile l'averne un immediato aumento sul vino, sull'olio, e forse anche sui grani. Ne farò lo speri-

mento, onde procurare una risorsa per sostenere le gravi spese che occorrono. L'attuale prodotto di tutti questi dazi e di alcuni altri di piccola quantità si può calcolare per il 1807 franchi 201,575.

Secondo. Le tasse giudiziarie, politiche e fiscali formano un oggetto di rendita, ma non grande, per la povertà del paese e per la piccola entità delle cause. Dagli esami fatti sembrano produrre franchi 8980, ma possono render di più; e ho prescritto per ottenere ciò le discipline le più efficaci, acciò dai patrocinatori non si eluda il diritto delle tasse presso i Tribunali, e non isfugga il contrabbandiere alle multe incorse. Dal nuovo sistema di contabilità introdotto e da introdursi in provincia, debbono scaturire notabili vantaggi. La severa controlleria delle spese tutte e delle rendite garantirà con sommo vantaggio l'interesse regio dalle frodi e dall'ignoranza.

Da quanto si è detto, la rendita pubblica si può calcolare per il 1807, lire italiane o franchi 1,248,686.

Le accludo, Sire, anche una Tabella di quanto esigerebbero nel 1807 i primi gran lavori sulla Kerka, e per incominciare le grandi strade.

a) Le nostre spese adunque nel 1807 sono lire italiane o franchi . 1,276,558

Le nostre rendite sono nel 1807
lire italiane o franchi 1,248,686

Il deficit dunque non sarebbe
che di franchi 27,872

Questo stesso deficit verrebbe facilmente compensato coll'aumento del dazio-transito, se la navigazione dell'Adriatico fosse libera.

Anzi a questo proposito, o Sire, non posso occultarle che noi manchiamo affatto di sali, perchè appunto da più mesi il mare è infestato da corsari, e quindi non si è mai potuto nè far venire nè avere i sali dall'Istria, che dal ministro delle Finanze furono assegnati. La mancanza di questo articolo potrebbe accrescere notabilmente il nostro sbilancio del 1807.

Debbo aggiungere, Sire, che finiamo il 1806 con 277,356 franchi di debito effettivo, e ciò per le ragioni che addurrò nell'ottava parte.

Ma che valgono tutte queste miserie in confronto all'alta prosperità che attende la Dalmazia, appunto dallo sviluppo delle cose attuali!

Desterà intanto qualche sorpresa, io spero, alla Maestà Vostra, come con 1,276,558 franchi di reddito a tanti oggetti si provveda in Dalmazia, per soddisfare i quali certamente non basterebbero in Francia od in Italia due milioni e mezzo almeno.

Valgano le mie cure, o Sire, per corrispondere in qualche parte agli immensi miei doveri. Quanto poteva ottenersi ne' primi momenti da questa provincia ho tentato di ottenerlo; ma io non posso che sviluppare piccoli germi di prosperità. A Vostra Maestà soltanto è dato di crearne. Chiamo, o Sire, la Vostra attenzione sulla parte seguente.

b) 3. Le private meglio dirette promettono un ubertoso prodotto in Dalmazia, principalmente per il sale. Questo genere manca del tutto alla vicina Bosnia e Croazia turca. E' sommo il vantaggio che trae dal sale il commercio dalmatino con quelle provincie. La Dalmazia consuma almeno dodicimila moggia di sale all'anno, vale a dire dugentotrentamila quintali peso di Francia. Di questa quantità una terza parte può essere consumata dai Dalmatini e due terzi dai Turchi. La Dalmazia, o per meglio dire l'Isola di Pago non produce che un quarto poco più della quantità del detto sale, dal che segue che la Dalmazia ha d'uopo di oltre 150,000 quintali di sale ogni anno, che trar deve, e traeva dall'Istria, la quale attualmente non può darne a cagione dello stato di guerra marittima all'estero.

c) Animato, o Sire, da uno spirito che mi fa crescere di energia a misura che le difficoltà sembran maggiori, io fino dai primi giorni che son qui venuto, dopo lunghe conferenze e meditazioni aveva conchiuso un tal contratto, che non aumentando che di piccola cosa il sale, triplicava in otto anni la rendita pubblica di questo ramo di finanza; e quello ch'è più sorprendente, in capo di ott'anni io doveva trovar fatte tante saline quante bastavano a darmi tutti i 150,000 quintali di sale, di cui la Dalmazia ha bisogno.

Questo contratto, creato dall'amore del pubblico bene, guidato dai lumi della più sana politica, non ho osato segnarlo, per-

chè vedeva che forse il Ministero delle finanze di Milano ne avrebbe potuto sentir dispiacere. Sono parecchi mesi che gliel'ho mandato. Ignoro cosa sia divenuto di esso; ignoro, se i contraenti siano più della stessa opinione; ma so che quel contratto cangiava aride spiagge in miniere durevoli di nazionale ricchezza e di prosperità commerciale. Sire, questo contratto sarà in calce a questa parte assieme a due lettere che ho scritte al ministro suddetto. L'oggetto è grande, e merita assolutamente le cure dell'alta Vostra sapienza.

In questo stato di cose avendo, Sire, rimarcato che i sali, che sono in amministrazione, dietro anche ad un funesto sistema dal Governo austriaco adottato, non davan quasi nessun guadagno all'Erario, per cui era incerto se il ricavato di essi coprisse le spese incontrate nel loro acquisto e trasporto, ho fatto rinascere questa privativa coll'aumentare lentamente il prezzo, coll'organizzare rigorosamente l'amministrazione, sicchè mi aspetto pel venturo anno, quando il ministro delle finanze nulla delibere sul piano di vendita, e formazione di saline un prodotto di mila franchi.

Da quasi nulla che il sale ha reso in Dalmazia in quest'anno 1806, renderà nel prossimo anno 1807 lire italiane ossia franchi 319,606 circa.

Perchè ottener si possa questa considerabile somma netta, cioè dedotto il costo del sale e spese, è però assolutamente necessario:

1. Che la navigazione sia libera, e possa aver luogo l'estrazione del sale occorrente dall'Istria;

2. Che le finanze del Regno non lo lascino mancare.

I tabacchi si vendono per appalto, e l'Erario riceve franchi 23,596.

Questo stesso appalto fu rotto mesi sono dal signor Ministro delle finanze d'accordo coll'appaltatore. Per qualche mese non seppi cosa io dovessi fare in proposito. L'appalto non v'era più, e gli agenti dell'appaltatore vendevano le rimanenze del tabacco. La finanza me ne mandò alcune qualità e quantità, ben lontane dal servire ai bisogni. Fra i tabacchi residui dell'appalto e quelli venuti, non si poteva fare l'assortimento necessario. Finalmente il signor Ministro mi scrive che io faccia; ed ora la cosa comincerà ad andar meglio. Concilierò l'interesse del Fisco col l'aumento del privato vantaggio.

In alcuni luoghi della Dalmazia i tabacchi riescono benissimo, ed io ho fiducia, o Sire, che questo nuovo prodotto potrà divenire grande oggetto anche pel Regno d'Italia. Il ministero delle finanze acquista per le fabbriche del Regno le foglie naturali dall'Albania turca. Perchè dunque non dobbiamo rimettere ed animare le piantagioni d'Imoschi e Poglizza, territori dalmati, i più atti a coltivare eccellente tabacco? Non si potrebbe con ciò favorire ed arricchire una provincia del Regno anziché un estero paese, appagando anche così i voti d'una popolazione che

nella coltivazione del tabacco vede una sicura ricchezza, e servire nello stesso tempo agl'interessi delle Regie finanze?

E vero, o Sire, tutto ciò vuol essere guidato con molta saviezza ed avvertenza. Non dispero però che riportar si possa anche nei primi anni quella stessa rendita di franchi 23,596 che gli Austriaci riportavano, e di animare in pari tempo un ramo di nazionale industria. Non sarebbe, o Sire, di minor importanza, che qui vi fosse una fabbrica di tabacco. La mostruosa politica de' Veneti distruggeva le piantagioni del tabacco nell'Albania veneta, per comperare poi la foglia del tabacco nell'Albania turca. Essa si portava a Venezia per indi prepararla, e rimandarla poscia qui o nell'Albania veneta, o polverizzata, o in foglia, quale dall'Albania turca si era spedita a Venezia. Tali assurdità è impossibile che sussister possano sotto un Sovrano illuminato.

Non ho potuto ancora stabilire una nitriera, che mai non vi fu, e quindi il ramo di privativa nazionale de' nitri e polveri non rende quasi nulla in Dalmazia, molto più che qui non vi sono stalle, e quindi non possono introdursi nemmeno i salnitri. I Morlacchi tengono i loro animali allo scoperto, o nello stesso loro tugurio. Pochi hanno per gli animali un tugurio con qualche foggia di tetto. Quando tutti gli stabilimenti pubblici non saranno occupati dai militari, verranno organizzati, o Sire, de' grandi tesori, che, con tanti

animali che abbiamo, diverranno ben presto ricchissimi di terre nitate.

Le polveri e piombi si vendono per appalto, comprate a Venezia. Questo appalto darà per l'anno 1807 lire 2163 al 10 per cento, mentre ora non rende che lire 1900. Mi è stato impossibile l'averne un maggior aumento, e comparativamente era il massimo ch'io potevo sperare a confronto dell'Amministrazione austriaca.

Abbiamo ora una miniera di pece, che appaltata dà attualmente franchi 1312 annui; di questa ne farò qualche altro cenno altrove.

Altre volte si è fatto il tentativo di stabilire il lotto in Dalmazia, ma non prese piede. Sarei per fare un nuovo tentativo, ma non spero di riuscire, se non posso allettare il popolo alla sicurezza, che il guadagno pubblico del lotto stesso servirà al sostegno degli Ospedali e altri luoghi pii. Quest'oggetto non può sfuggirmi dalla mente; ed io ho fiducia che debba rendere a favor de' miseri qualche somma importante.

d) 4. Riguardo alle Decime dei prodotti, ed alla loro origine, V. M. conosce già dal mio rapporto in data 9 ottobre che le umiliai per le mani del signor Ministro segretario di stato, qual essa fosse in Dalmazia, e quali vantaggi ne traesse il Principe veneto.

Al signor Ministro delle finanze in questo proposito io diressi una relazione importante, e fu quella stessa ch'io aveva già resa pubblica, posta ora nuovamente

in calce di questa parte, perchè la decima è la rendita piú importante della provincia, e perchè essa serve a molti calcoli politici.

La Repubblica veneta non ebbe una tale rendita dai suoi domini in Dalmazia, sinchè questi si ristrinsero alle isole e al littorale. Conquistata poscia la parte continentale pel valore dei vicini Morlacchi pastori, nemici per genio e per religione dei Turchi, il Senato veneto divise le terre di conquista fra i Morlacchi medesimi e i loro discendenti maschi, escluse le femmine. Ebbe in quel momento avvedutamente il Senato l'idea di renderli agricoltori, di far loro conoscere nuovi bisogni, d'ammansarli senza distruggere il loro carattere guerriero, e d'attaccarli per affezione alla Repubblica, a cui rimaneva sempre il diritto d'investire nuove famiglie alla estinzion delle prime.

Ruscirono i Veneti nel loro intento; e il Morlacco fu sempre fedele al suo Sovrano; e tennesi pago di non avere altro obbligo verso di lui fuorchè il pagargli le Decime del prodotto dei campi donati, e servirlo coll'armi contro il nemico dello stato e della chiesa.

Ora V. M., per un tratto di magnanimità sorprendente, dona per sempre ai Morlacchi anche il diritto di vendere e di lasciare alle femmine le terre concesse prima ai soli maschi; accorda persino la facoltà di potersi svincolar dalla decima; e stringe così nuovi legami d'amore e riconoscenza fra la sacra sua Persona e il suo suddito dalmatino.

Il pagamento della Decima si fa non più ad appaltatori, ma all'amministrazione dello stato. Fu l'Imperatore d'Austria che introdusse il sistema delle Decime per regia economia, anzichè per impresa. In ciò nulla meno variano le opinioni in punto del vantaggio erariale, come variano i pensieri sull'appalto dei dazi. Quelli che vorrebbero l'economia amministrativa, osservano ch'essa rende maggior frutto; e che come ho qui sistemata la cosa, ella è più grata al popolo non vessato dall'appaltatore, il quale in mille modi tiranneggia il contribuente, ed arrivò ultimamente sotto gli Austriaci a tal punto la barbarie sua, che quantunque fossero fissate le regole dell'esazione, nondimeno voleva esso rubare al Morlacco in tal maniera che molti paesi si sono rivoltati, ed hanno resistito all'ingresso dei Decimatori nei detti paesi coll'armi alla mano.

Quelli all'incontro che preferiscono l'appalto, s'appoggiano alla convenienza di avere un'entrata fissa, cioè un annuo canone, o rendita sicura per la Decima, evitando così il pericolo di restar senza sussidi negli anni di sterilità, e con gragnaglie invendute negli anni di fecondità per la Bosnia, che tante allora ne versa in Dalmazia.

Fra queste due opinioni, che meritano riflesso, quantunque tutto calcolato sarebbe forza di decidersi par la prima, potrebbe forse utilmente aver luogo una terza, quella cioè di appaltare la Decima non in complesso, ma per cantoni, e anche

per comunità, se fosse possibile, procurando così non solo il vantaggio del contribuente, ma la sicurezza e aumento ancora dell'asse pubblico. Io, o Sire, non azzardo di proporre questo progetto a V. M., finchè la sperienza non m'aiuti, e quindi più chiaro non mi risulti l'utile suo, e il bene insieme della provincia.

Ecco un motivo di più per aver a fare provvisoriamente degli utili sperimenti, per poi presentare al Sovrano delle norme sicure d'azione.

Il prodotto della Decima quest'anno non sarà inferiore agli anni antecedenti, quantunque le stagioni non siano state favorevoli. Vedrò in gennaio qual sarà il prezzo de' grani, dipendendo anch'esso dagli avvenimenti correnti.

A tali Decime le altre debbono ora aggiungersi, che chiamansi ecclesiastiche. Queste costituiscono la decima quinta parte del prodotto de' fondi, dati dal Governo alle mense vescovili, benefiziati e parrocchie, sui terreni di vecchio acquisto, ossia sul littorale e nell'isole, qual prodotto si versa dai vescovi e benefiziati stessi nella pubblica Cassa. Vi è gran dubbio che il pagamento di questo decimo quinto non sia nè esatto, nè regolare; ma ho emanate tali disposizioni, che gioveranno a renderlo tale, o puniranno celermente chiunque si rifiuterà a soddisfare il giusto debito sovrano. La rendita pubblica per tal titolo si computa presuntivamente nell'anno prossimo franchi 11,760.

5. L'Erbatico ossia il pascolo in pub-

blici fondi è la tassa che si paga dalle mandre pascolanti nei fondi pubblici pratici. Queste mandre, prima della funesta mortalità de' buoi dell'anno 1804, davano il prodotto all'Erario di 45,000 franchi circa. L'Erbatico si riscuote parte per appalto, e parte per amministrazione. Il metodo dell'appalto verrà ritenuto, perchè si tratta di esigere una piccolissima tassa sopra un grandissimo numero variante di animali sparsi sopra una immensa superficie, da esigersi da un popolo semi-barbaro di pastori, finchè non si riesca di poter stabilire senza disordine una sola strada di primo passaggio di queste mandre, e di fissare una specie di Ricevitoria, alla quale far pagare il testatico delle mandre. L'Erbatico per il 1807 darà lire italiane, ossia franchi 37,791. I pubblici prati si affittano e produrranno nel 1807 lire 28,750, somma molto maggiore dell'anno 1806.

6. I vescovadi vacanti attualmente sono in amministrazione regia a favor del Fisco, le rendite dei vescovadi di Zara, Curzola e Lesina ch'io trovai al mio arrivo, e su cui non posso portare altre cure che quelle d'una più esatta amministrazione. Tal rendita anderebbe perciò a cessare, se si procedesse a delle nuove nomine. Il totale reddito può essere calcolato per il 1807 a lire italiane 11,743
più le rendite dell'anticamerale 1,781

13,524

Un soppresso monastero di S.
Salvator lire 3,562

7. Livelli, censi, canoni, affitti ecc. Tal classe di rendite fondate sopra investiture di terreni, fatte a nobili famiglie dal Governo veneto, può essere calcolata nel 1807 a franchi 14,923.

Queste rendite aumenteranno a misura che si scopriranno le frodi e i detentori della sostanza pubblica.

PARTE OTTAVA.

Stato attivo e passivo per approssimazione della Dalmazia alla fine del 1806.

§ 1.

Cagioni dello sbilancio del 1806.

Così spiegate le varie sorgenti di finanza e miglioramenti di essa nell'anno prossimo, prima di esaminare il quadro attivo e passivo del 1806, conviene ora far breve cenno dello stato in cui ho trovato le Casse pubbliche al mio arrivo in Dalmazia, e dello stato in cui queste si trovano nel presente momento.

Vostra Maestà fu già da me informata, che le Decime formano il maggior fondo di pubbliche rendite in questa provincia. Ora io rinvenni ai primi di luglio di quest'anno, che le Decime tutte del 1805 erano state consuete, o dagli Austriaci che le trasportarono a Fiume, o dall'armata della M. V., a cui furono consegnate per suo mantenimento, o da distrazioni inseparabili in momenti di grandissima crisi.

In tale stato di cose mi trovai quindi privo di un essenziale soccorso, forse non minore di 400,000 franchi, che doveano essere in Cassa per le spese dell'anno.

A questo deficit s'aggiunsero degl'im-

prestiti particolari, ch'erano stati fatti prima del mio arrivo dai particolari alla Cassa regia di circa 60,000 franchi; trovai anche un vuoto nella Cassa di Macarsca, cagionato dal marchese Ghisilieri, che ne aveva distratta la somma di franchi 30,000 circa.

G'impiegati regi erano in credito di parecchi mesi di stipendio; e questo credito ammontava a non lieve somma. Chi sa in quale stato ancor peggiore io avrei trovata la Dalmazia, se essa non fosse stata subito governata in nome Vostro dal general Molitor, uomo che ai grandi lumi dell'arte sua accoppia una severissima probità. Quest'uomo distinto ha preservato senza dubbio alcune migliaia di fiorini, provenuti da biade, che sarebbero state probabilmente distratte senza la sua zelante vigilanza.

Occorreva per fuir l'anno 1806 buona somma di denaro, atteso il credito che questa Cassa tiene col Ministro della guerra. Fui quindi costretto per rinvenire de' fondi, a ricorrere a un piccolo prestito per la Cassa provinciale; e l'ottenni a Spalato con personale istanza per la somma di franchi 70,000. Ho incassato quanti più crediti obbliati ho scoperto e potuto riscuotere. Tutto calcolato io debbo portare sull'anno nuovo una passività di franchi 277,856, compresi i crediti di tutti gl'impiegati a tutto dicembre corrente. Devo poi al Ministro delle finanze lire 12,675 per tabacchi somministrati alla provincia e da vendersi per suo carico.

Inoltre devo allo stesso lire 16,670 per sali spediti da Venezia. L'inserto conto mostra ogni cosa con esattezza.

Ogni mia cura però è intesa a supplire per l'anno prossimo il deficit, che ora s'incontra. Un'attenta indagine, come dissi in altro luogo, mi fece rinvenire dei crediti arretrati, i quali dovrebbero supplire a buona parte del deficit indicato.

Il Ministro della guerra m'è debitore di franchi 16,500, per anticipazioni fatte per conto suo, e per effetti di casermaggio, che ho dovuto pagare.

Più mi deve la somma di 85,000 franchi per pensioni militari, pagate per suo conto, come indicai di sopra.

Alcuni piccioli crediti cadono anche a peso delle Comuni, che ho soccorso in momenti di costernazione, e che io riscuoterò fra non molto, cioè quando il Ministro della guerra pagherà gli effetti di casermaggio ch'esse Comuni han somministrato per conto del detto Ministro, il quale pagamento avrebbe già dovuto essermi stato rimesso prima d'ora, come in altro tempo egli promise.

Quantunque il deficit di quest'anno ammonti, come vedremo, a franchi 227,356, e quantunque le spese governative del 1807 siano molto più forti di quelle del 1806, ho però fiducia, ripeto, che tutto camminerà in modo da non lasciare alcun deficit alla fine del 1807, qualora nulla inceppi il commercio, e ritenute sempre le precedenti osservazioni.

PARTE NONA.

Governmento provinciale e Provveditoria generale.

Come centro di tutti i rami di amministrazione civile e giudiziaria, e come direttrice della forza territoriale, la Provveditura generale, istituita in Dalmazia con speciale decreto di Vostra Maestà, ha dovuto prendere un'organizzazione conveniente al nuovo sistema di cose; e sentendo io il peso e la forza della rappresentanza, della quale voleste, o Sire, fregarla, fui costretto ad estender le sue viste, e a circondarmi di validi mezzi, coi quali sostener l'alta responsabilità che le incombe.

Qualunque altro titolo che in Dalmazia si fosse dato al Rappresentante del governo, avrebbe forse richiesto minori cose di quelle che si richiedon dal nome di Provveditor generale.

Questa carica sotto il veneto Regime riuniva in se tutte le ispezioni civili, militari e politiche, Il Provveditor generale in Dalmazia era un Vice-Re, e star doveva a livello del Bassà Visir di Bosnia, emulandone il fasto orientale, sino a ricever seduto l'ambasciatore della Repubblica di Ragusi: nè meno richiedevasi dai Morlacchi veneti, altra volta soggetti allo stesso Visir. La pompa e il potere s'univan per incutere ad essi rispetto e ubbidienza, e la Repubblica veneta sapeva profonda-

mente quali erano i mezzi d'una bassa e debole politica per tener domato e soggetto un popolo semibarbaro, tutto armato, com'è il popolo morlacco.

Nominato Provveditor generale da V. M., conobbi che un nuovo stile molto più secondo il mio cuore doveva avere luogo.

Quindi con decente apparato stabiliti i nuovi uffizi, mi rivolsi a giovarmi dell'opinione per la carica, onde condurre il popolo a sincera divozione a Vostra Maestà.

Gli Austriaci entrando in Dalmazia dopo il trattato di Campo-Formio cangiarono l'Amministrazione della provincia. Invece del Provveditor generale fu eletto un organizzatore col titolo di Commissario imperiale. Per lungo tempo esso fu semplicemente un Magistrato civile, ma negli ultimi tempi riunito nella persona del generale Bradi anche le ispezioni militari.

Il Commissario imperiale presiedeva un Consiglio governativo composto di dieci Consiglieri, i quali con sottoposti numerosi dicasteri si occupavano per sezioni degli affari tutti della provincia.

Quel Governo non presentava una saggia organizzazione, ma una tal quale informe sistemazione governativa.

Gli uffici stabiliti sono ora presso di me, e marciano con più giusto ed armonico riparto. Formano sei divisioni:

1. Della Giustizia, 2. Dell'Amministrazione pubblica, 3. Delle Finanze, 4. Delle Fazioni militari, 5. Dell'Istruzione pubblica, 6. Della Contabilità.

La divisione della Giustizia regola l'organizzazione de' Tribunali, ne sostiene la corrispondenza nella parte che non riguarda i giudizi, dei quali è intatta la sacra indipendenza, sostiene la sorveglianza politica in tutta la provincia, e si occupa d'ogni argomento che interessi le leggi di polizia.

La divisione d'Amministrazione pubblica propone tutti gli oggetti economici dei Circondari, dei Distretti e delle Comuni, dirige le cose del Culto e dei luoghi pii, e promuove tutte le discipline le più convenienti per l'interesse della provincia.

La divisione della Finanza è alla testa di due amministrazioni, l'una delle imposizioni indirette, e l'altra degli oggetti demaniali, e sopra tutto delle Decime. Queste due amministrazioni erano prima separate; e la loro marcia, perchè non sorvegliata, veniva ad essere sommamente difettosa. Ragioni economiche s'unirono anche per concentrarle nella divisione di Finanza, che fa totalmente le veci delle Intendenze della provincia; dipendon da essa tutti i gabellieri, tutti i direttori degli otto Riparti decimali, ed è suo merito il vegliare alle percezioni, e il suggerire i modi di migliorare l'asse pubblico.

La divisione delle Fazioni militari ha cura di tutti gli affari della milizia, si pel casermaggio, che pei trasporti, soccorsi, anticipazioni e requisizioni provvisorie, come per gli oggetti che riguardano le guardie di polizia, e la forza territoriale. I due importanti doveri di assicu-

rare l'esito della coscrizione militare e della leva marittima, sono pur affidati a questa divisione.

La divisione dell'Istruzion pubblica si occupa esclusivamente di tutto ciò che può riaccendere l'amor delle scienze in Dalmazia, e dirige le scuole elementari, i ginnasi e licei. E per opera di questa divisione, che una Gazzetta dalmatina spande nella provincia la fama delle vittoriose gesta di V. M.; e a lei pure io devo un Catechismo per l'istruzion morale de' Morlacchi, il quale tradotto in illirico scorre per le mani de' parrochi tutti della Dalmazia.

La divisione della Contabilità finalmente controlla tutte le spese e tutte le rendite, verificando le operazioni della Finanza, ciccè gl'incassi d'ogni natura, e tutelando colle più scrupolose indagini le ragioni del regio Erario.

Così ripartiti gli oggetti fra le Divisioni, si concentran poi nella Segretaria generale, la quale riceve le deliberazioni della Provveditura, e ne garantisce l'esecuzione.

Il Segretario generale ha la custodia di tutti gli atti; è il primo organo delle disposizioni provveditoriali; tiene la corrispondenza col Governo e l'alta polizia, e fa le veci del Provveditor generale in sua assenza.

Tale, o Sire, è la pianta degli uffici presso di me, non accennando i minori dicasteri, cioè i protocolli e gli archivi. Le circostanze non mi permisero di re-

stringere il numero degl'impiegati con maggior economia di quello che ho fatto, poichè ora la piena degli affari fa che scarse anzi sieno le attuali braccia; ma organizzate le cose, sarà mio pensiero di economizzare il numero, seppure l'unita Albania, lo Stato raguseo ecc., non richiederanno di conservarlo intatto, nel qual caso diverrà risparmio, ciò che altrimenti sarebbe nell'attuale posizione delle cose considerabile dispendio.

Alle spese per il personale della Provveditura generale aggiunger devesi nell'anno prossimo qualche somma per ammobigliare li pubblici locali, che furono da me ritrovati nel peggior stato possibile, mentre il Governo austriaco coll'idea di migliorare quella parte del palazzo, nella quale alloggiar doveva il primo funzionario, l'aveva quasi del tutto demolita.

Farà anche parte delle spese governative della provincia la Guardia provveditoriale di cento uomini, in esecuzione dei cenni del Principe Vice-Re.

PARTE DECIMA.

**Mezzi per accrescere la pubblica
prosperità in Dalmazia.**

§ 1.

Suolo, posizione e popolazione.

Prima di ragionare de' mezzi onde aumentare le risorse di questa provincia, devo far breve cenno della sua situazione, estensione e popolazione. Quantunque a V. M. sia nota la Dalmazia, non isdegni che qui si ripetano alcune cose, siccome quelle alle quali si appoggiano molte mie riflessioni contenute nel presente quadro. La Dalmazia senza l'Albania comprende un'area di miglia quadrate italiane 4399. Stendesi con lunga striscia fra il mare e le Alpi sue, dette Albie, Bebie e Ardie, per più di 300 miglia dalle Isole del Quarner o Liburniche, contigue all'Istria, fino allo stato di Ragusi. La sua linea di maggior latitudine è di miglia 60 circa dal confin Licano al mare. Le sue Alpi son comuni colla Lica austriaca (d'onde intorno a Segna sorsero altre volte gli Oscocchi terribili ai Veneti) e colla Croazia Ottomana (parte ora della Bosnia), colla Bosnia finalmente e la parte inferiore di questa, detta l'Erzegovina.

Si divide la provincia in tre linee longitudinali, l'una cioè di vecchio acquisto, che comprende la costa marittima con pochi tratti di continente, costituisce la vera

antica Dalmazia veneta abitata da italiani o da Greci fuggitivi dal Levante, allorchè i Turchi colà penetrarono; le altre linee e parti della provincia si chiaman di nuovo e nuovissimo acquisto, e segnano le conquiste de' Veneti sugli Ottomani. Il vecchio acquisto il quale abbraccia tutte le città e isole, eccetto Scardona, conta 422,572 Campi padovani nel continente, 1,189,499 nelle isole, in tutto 1,612,071 Campi, corrispondenti a miglia quadrate 2073. (La misura detta *Campo padovano* è alquanto maggiore dell'*arpent* di Fancia).

Il nuovo e nuovissimo acquisto ha 2326 miglia quadrate, tutte nel continente, cioè Campi 1,926,991.

Da siffatta estensione dedur si potrebbe forse che la Dalmazia avesse due o tre milioni di abitanti, colla proporzion presso a poco dell'Italia, a cui essa è tanto vicina.

Ma tutta l'area è ben lungi dall'esser coltivata, e dei 3,539,062 Campi che la costituiscono, ve ne sono 3,000,000 circa d'incolti, e quindi i coltivati ascendono a poco più di 500,000.

Su questi campi coltivati, sparsi qua e là con infinite suddivisioni dannose all'agricoltura, vivono 255,000 anime, se deve prestarsi fede ai registri trovati; ma quantunque debba ad essi darsi credenza, perchè fatti formalmente dai Governi precedenti, e quantunque io li ritenga ancora per base delle nuove disposizioni, è mio dovere il dubitare di questo numero, che forse sarà non poco maggiore del vero,

attesochè la Dalmazia ha sofferto, non ha guari, una gran carestia, e che le frequenti carestie sono appunto quelle che la spopolano quasi periodicamente. Una fortissima coscrizione, che si è fatta sotto gli Austriaci, ha dato un altro crollo alla popolazione.

Sarà però opera benefica delle nuove Vostre istituzioni, o Sire, d'un governo adattato alle circostanze, e sopra tutto sarà opera dell'abolizion della legge agraria, l'accrescer, pel massimo bene della Dalmazia, la di lei popolazione. Divise le proprietà, libere le contrattazioni, certe le successioni anche alle femmine e la loro compartecipazione all'asse paterno, più frequenti saranno i matrimoni. L'aumento della popolazione porterà l'aumento dei prodotti dell'agricoltura; questi faranno aumentar anche la popolazione, ed allora le arti prime almeno cominceranno ad associarsi coll'agricoltore, e a lui s'associeranno tosto il possidente ed il capitalista. In somma a Voi, o Sire, è riservato di dare il più grande sviluppo alle facultà fisiche e morali di questi nuovi sudditi Vostri.

§ 2.

Istituzioni politiche.

Le politiche istituzioni che l'attonita Europa vede nascere mercè Vostra, a comune vantaggio delle nazioni, preparano anche i Dalmati a più felice destino. Caddero i mostri della schiavitù e del feuda-

lismo. Sorge il Dalmata libero a fecondar lieto col sudore la terra a lui donata dalla Reale beneficenza.

Sicura la Giustizia dalle insidie de' corrotti giudici, retta e pronta mostrasi ovunque, a salvaguardia del pupillo e dell'innocente.

Puro e più dignitoso si fa il culto dei padri, spoglio delle barbare vesti che il deformavano, e comincia finalmente a suonar dall'altare, ne' luoghi più importanti e forse più corrotti, l'evangelica istruttiva eloquenza, che, mista ai precetti di religione, versa nel rozzo ascoltatore i sensi dei doveri del popolo con Dio, col Principe, colla famiglia e con sè stesso.

Ai progressi dell'educazione dovrà, o Sire, il Morlacco una maggior conoscenza di quanto a Voi deve, e di quanto egli è capace co' mezzi suoi. Tutto accenderà l'anima sua non fredda; ed egli allora a nobili ed utili cose rivolgerà i suoi sforzi. Allora la voce di nuovi bisogni dirigerà l'industria, farà conoscere nuove occupazioni d'arti e mestieri, e scaturirà nuove sorgenti di nazionale ricchezza.

L'ignoranza cesserà allora in queste contrade d'andar del pari colla estrema povertà.

§ 3.

Strade, fiumi, ponti ecc.

Libero bastantemente, istruito e animato il Morlacco, trovi sempre più agevole il giungere ad un completo inciviltamento col favor delle cure sovrane; trovi

più facili le comunicazioni fra città e città, fra terra e terra. Vegga ritenuti nel loro alveo i fiumi; e possa così dirigere con sommo frutto l'agricoltura, accrescere e migliorare la pastorizia, e dare finalmente qualche vita alle arti, e nuovamente al commercio.

Esiste in Dalmazia una sola strada pubblica, che da Zara conduce al confine austriaco sino a Knin, opera del cessato governo di Francesco II. I Veneti, padroni del mare, non potendo passare per la Lica, trascuravano le strade interne, e non pensavano a conoscere, ad approfittare degli indizi di vie romane lungo il litorale. Ora, cangiate le cose, divengono le strade un importantissimo oggetto di amministrazione non solo, ma di militare utilità. Quindi io prego la Maestà Vostra a voler degnare di uno sguardo la descrizione delle strade interne della Dalmazia e di quelle che conducon in Croazia e Bosnia.

Sezione I.

Strade interne.

Tre sole strade, o Sire, son necessarie in questo paese per ora. Una di queste esiste, e non abbisogna che di essere ristaurata. Le altre due voglionsi interamente creare. Quella che esige pronti ristauri si è la strada di Knin lunga 72 miglia e fatta sudì un buon suolo coi veri principi dell'arte, ma lasciata in abbandono dall'incuria dell'ulterior Governatore, che non riparò i danni ordinari

del tempo. Questa strada passa, partendo da Zara, pei villaggi di Zemonico, Bencovaz, Ostrovizza, Kistagne, Rudelle, Ivocevzi, ov'è l'arco trionfale di Traiano, Raducich e Knin, fino al confine della provincia verso la Lica. In Italia non si richiederebbe, per ristaurarla, se non un fabbisogno di spese calcolato dagl'ingegneri; e poscia un contratto con un appaltatore, per la manutenzione annua ne garantirebbe la bontà e la durata.

Ma in Dalmazia, o Sire, ciò non potrà farsi che con gravi dispendi, per mancanza di braccia, ed è forza il servirsi delle fazioni, ossia *corvées*, per le quali convien essere attenti nel non eccedere i limiti del giusto travaglio che dee dividersi fra i villaggi, mentre i bisogni dell'agricoltura e quelli delle milizie di molto aggravano la scarsissima e povera popolazione.

Delle due strade nuove da farsi, l'una partirà da Knin e andrà alla Palanca Rasovich, per entrare nella Croazia turca con 12 miglia di lunghezza. L'altra, partendo da Ostrovizza, ed ivi abbandonando quella che parte da Zara e va a Knin, andrà a Scardona, con un ponte sulla Kerka, indi a Sebenico, poi a Traù, Spalato, Almissa, con un ponte sulla Cettina, Macarsca e Fort' Opus, con due ponti sulla Narenta. Questa seconda strada descrive una linea non distante dal mare e ad esso all'incirca parallela.

A questa strada nazionale metteran capo quattro strade distrettuali, che an-

che per motivi di commercio devono costruirsi in seguito, una cioè:

1. Da Dernis ascendendo a Verlicca per andar a Glamoz in Bosnia;

2. Da Sign a Spalato partendo da Bilibrig, confin turco e scendendo a Clissa;

3. Da Sign salendo a Trigl, passando oltre la Cettina, andando ad Arzanò;

4. Da Imoschi scendendo a Macarsca per Duare.

Le spese per il ristauero della strada da Knin a Zara possono ammontare a franchi 8000, e converrebbe che fosse subito ristaurata. Le spese occorrenti per la nuova strada da Zara a Fort'Opus, lunga miglia 200 circa, non possono essere che a carico dell'Erario nazionale; e per l'anno venturo si potrebbe al più spendere la somma di franchi 30,000 per cominciare i lavori. L'esperienza ha dimostrato, che valendosi delle fazioni, o *corvées*, un migliaio italiano di strada ben costrutta, stante il buon fondo che abbiamo quasi da per tutto, può costare franchi 2000.

Le spese poi per le strade distrettuali verrebbero ad essere a carico dei distretti stessi e già alcuni, da me eccitati, hanno disposti de' fondi per tali utili spese, che s'accrescerebbero in proporzione che le strade nazionali avanzassero.

Sezione II.

Strade che conducono in Croazia e Bosnia.

Una sola è la strada che conduce in Croazia, ed è carreggiabile, anzi postale.

Da Knin cioè, oltrepassando il confine dalmata, si entra nella Lica, e vi si va a Carlstadt pei seguenti ponti, cioè: Zermagna, Graczaz, Gospich, Perussich, Otoçaz, Zuttaloqua, Jeserane, Josepstadt, Carlstadt. Da questa città austriaca si scende ora per una strada magnifica di recente costruzione a Fiume, e questa strada serve felicemente al commercio della Croazia e dell'Ungheria.

Da Fiume i corrieri possono venire in Dalmazia, e vengono diffatti, ma a cavallo soltanto fino a Gospich, passando per Segna, Zuttaloqua e Perussich.

Le strade che conducono in Bosnia partono da tre punti principali della Dalmazia montana, cioè da Sign, da Imoschi e Fort'Opus.

La strada da Sign al Serraglio passa per Bilibrig e va a Livno (30 miglia) picciola fortezza de' Turchi, 16 Svitza, 16 Ruprio-Scoppie, 12 Kasanovich-Kon, 12 Traunic, Vitez-Bussarachia, Mensil-Stan, Icovaz, Knin, Blasuje e Serraglio; totale miglia 100.

Da Imoschi si va al Serraglio per la straga di Travnick (sede del Visir di Bosnia) e per la più breve dal torrente Migliana.

Andando per questa, si passa per le ville di Parussich e Bussich, facendo 7 miglia di cammino, poi a Lipa oltre la Migliana guadabile (miglia $3\frac{1}{2}$) alla valle del fiume Rama (m. 9) pel monte Gliubussa; quindi alla villa di Daloz (m. 10); e varcando il fiume Verbaz alla villa Bi-

strizza (m. 3) e Sebesich (m. 9). Quindi sul monte Schita (m. 3), si prosegue alla villa di Prakas (m. 3), al fiume Toinizza (m. 3), a Cressevo borgata (m. 9) e finalmente oltre il fiume Bosna al Serraglio (m. 20).

Questa strada, lunga in complesso 79 miglia e mezzo, è sempre transitabile a cavallo, e in molti luoghi con carri.

L'altra strada da Imoschi a Travnik va per la villa di Bussich (m. 7) sopra l'acqua Costizza a Cetara (m. 4) per le ville di Bukovizza, Merko e Prsnich; passa a Imerovich (m. 2) a Covaczi altra villa (m. 1) al Borgo e Castello di Zupagna (m. 3) alla Palanca di Svizza, passando il fiume di questo nome (m. 10) poi si dirige a Cupris, altro picciolo Castello (m. 4) al Kan inferiore (m. 8) pel monte Stozer e Boser della Sugliaza (m. 17) al Castello di Prosaz (m. 3) alla villa di Dogni Vacup, a Scopie (m. 9) oltre il fiume Scherbai alla villa di Basvizza (m. 4) al monte Camar (m. 3) al Kan e Traunic (m. 3). Lunghezza totale della strada d'Imoschi a Travnik miglia 76 d'Italia.

Da Fort' Opus la strada che guida lungo dal Narenta a Mostar e Serraglio, va alle Gabelle, recinto fortificabile (m. 2) alle Strughe e al ponte sul Trebisat (m. 2) alla villa di Caplina (m. 2) a Trate (m. 2) al Forte irregolare di Pocitegl (m. 1 $\frac{1}{2}$) ai villaggi di Seumangita (m. $\frac{1}{4}$) da Stechievich (m. $\frac{1}{4}$) da Ruchievich (m. 6) e da Bischie-Coglie presso Mostar (m. 9). Seguita quindi da Mostar alla montagna di

Perin (m. 18) alla valle di Cognizza (m. 9) dalla valle alla villa di Cognizza (m. 15) dal ponte della Narenta al monte di Tarrin (m. 3) scende dal monte al Kan (m. 4^{1/2}) e dal Kan passa sul fiume Bosnia al Seraglio (m. 9) formando una somma di miglia 85 egualmente facile ai cavalli, e in vari punti ai carri, come tutte le altre strade, delle quali ho fatto la descrizione.

Due motivi m'indussero, o Sire, a permettermi così minuti ragguagli, ai quali scender io non doveva col presente rapporto; e sono l'importanza per il Sovrano della Dalmazia di conoscere i passaggi della Bosnia, e l'imperfezione delle carte tutte geografiche, che finora mi caddero sott'occhio. Sopra ogni cosa poi ho desiderato di far preceder alcuni cenni al lavoro che sarà inoltrato al Governo in conseguenza del real Vostro decreto 4 settembre sulle strade da farsi in questo paese e sulle sue frontiere.

Per le strade descritte vengono in questa provincia i molti generi dei quali abbisogna l'Italia, come animali, pellami, cere, lane, ed altri interessanti e preziosi oggetti. Le caravane entrano per la Palanca Rascovich, per Bilibrig e Imoschi, scendendo a Macarsca, Spalato, Sebenico, Scardona e Zara.

Quante risorse, se il commercio troverà tali le strade da potersi percorrere con carri di buona costruzione, e non già coi carri Morlacchi si rozamente costrutti, che otto buoi spesso non bastano a tirare un peso che un solo cavallo strascinerebbe!

A questo proposito non debbo tacere a V. M. una irregolarità, di cui solo la Dalmazia può offrire un esempio. In tutta la Dalmazia non esiste un albergo per i viaggiatori, a cui sia annessa una stalla, una rimessa, per mettere a ricovero vetture, carri, cavalli, buoi ecc. Da ciò segue che la strada stessa da Zara a Knin, tutta carreggiabile, non produce che la minima parte dei vantaggi sì militari, che commerciali o politici che potrebbe produrre, perchè nessun può andare con un carro o carretta da Knin a Zara senza esporsi a gravissimi patimenti, e persino al rischio di perir d'inedia e disagio nel totale abbandono d'ogni soccorso.

Far quindi strade senza che in esse di distanza in distanza s'incontrin ricoveri per gli uomini e per le bestie, sarebbe render nullo o quasi nullo il grande oggetto d'animar commercio ed industria.

Ma quale poi non sarà inoltre la ricchezza che scaturirà dai ripari dei fiumi, e dall'asciugamento delle pestifere paludi che da quelli ebbero origine? La Kerca, la Cettina e la Narenta sono tre fiumi tra gli altri, che in più punti sarebbero navigabili, e per ciò d'un sommo incalcolabile vantaggio, se meglio regolato fosse ed incanalato il corso delle loro acque.

La Maestà Vostra ha ordinato che si ristaurasse il ponte sulla Kerca a Knin, e si preparasse lo scolo delle paludi d'intorno allo stesso Knin. Rapido io corsi ad eseguire i cenni sovrani; ma mentre si compiva il piano pel ristauero, e si costruiv-

vano le fornaci per la calce e i mattoni, il fiume soverchiando in continua piena impedi ogni lavoro.

Il ponte è d'altronde in uno stato che non può ristaurarsi, se prima non si tolgono gli ostacoli al corso dell'acque, che rigurgitano e l'opprimono.

Gli ostacoli sono di varie sorti, cioè alcuni banchi in mezzo al fiume, formati dal tempo, e diversi respingenti fatti dai proprietari sulle rive; ma il più forte ostacolo al libero corso del fiume è il confluente della Butisnizza, torrente spesso considerevole, il quale sbocca nella Kerca ad angolo retto con tal forza, che ritarda l'onda superiore del fiume, retrocedendo esso stesso per lungo tratto, e allagando le vicine campagne.

Le leggi dell'arte sembrano esigere che, tolti gli ostacoli artificiali, si obblighi con un altro canale il detto torrente a scendere nella Kerca coll'angolo il più acuto possibile, e nel tempo stesso si dia maggior celerità al fiume coll'abbassar le sue cataratte, quelle principalmente di Billusich Buc, Tanchibuc e Babadol. Se V. M. non vieta che nella buona stagione s'impredano i lavori, farò costruire i casali necessari per gli operai, e porrò in esecuzione un progetto, il quale darà molte migliaia di campi all'agricoltura, accrescerà la ricchezza della provincia, e aumenterà la decima.

Presuntivamente il lavoro necessario costerà nell'anno prossimo franchi 60,000.

Senza le sopradette operazioni non pos-

sono asciugarsi le paludi della Kerca; e così pure senza misure egualmente efficaci d'idraulici diversi aiuti non torneranno a coltivazione i campi inondata dalla Cettina.

Verranno però questi recuperati con minore dispendio di quello che esigono le paludi della Kerca, poichè incassando alcune acque che si perdono, nella Cettina, dopo aver scorso sopra alvei irregolari e ormai superiori alle campagne, basterà una forte e ben conservata arginatura ad assicurare gli utilissimi effetti che si desiderano.

Così di fiume in fiume si giungerà alla Narenta e al Norin, dando esecuzione ai progetti pendenti di resistere, per quanto è possibile, agli usurpi del mare crescente di livello, trattenendoli con piccioli argini, coll'approffittar dei copiosi sedimenti della Narenta stessa, la quale, simile in certo modo al Nilo, feconda con grosse bellette i campi che allaga.

§ 4.

Agricoltura, vivai ecc.

Corretti quindi i vizi maggiori dei fiumi, liberate alcune migliaia di campi dai pestiferi stagni che li coprono, si apriranno poscia canali e rivi per avvivare l'agricoltura, per irrigare i prati esistenti e per formarne degli artificiali a vantaggio dell'agraria e della pastorizia. Così i beni, che la M. V. procura e procurerà alla Dalmazia, si stringeranno insieme con reci-

proci modi, e mille altri quindi da essi deriveranno, ora dall'agricoltura sorgendo, ed ora questa rinforzando ed arricchendo.

Un mio pensiero a vantaggio degli agricoltori morlacchi sarà forse grato a Vostra Maestà, quello cioè di stabilire un gran vivaio di piante utili, le quali o donate o date a bassissimo prezzo animino i coltivatori. Il Giardino delle piante a Parigi, diretto da cospicui amici miei, m'ha ispirato questo pensiero, il quale se in alcun luogo può recar vantaggi, recar li deve certamente alla Dalmazia affatto disalberata. Me felice se potrò esserne promotore, dopo aver attinto alla più uberosa fonte d'ogni grande idea nella risorta Parigi.

Lungo tratto di terreno vien ora coltivato in poca distanza da Zara ne' modi tutti che si riconoscono i più proficui all'agricoltura. Oltre ai vivai di gelsi, di castagni e di olivi, si fanno seminazioni di legumi ed erbaggi che a noi vengono dal lido romano, e vi si piantano le patate, acciò il Morlacco ne conosca l'immensa utilità, e impari a far uso di questo copioso frutto, a cui non nuoce quasi mai la stagione, per alimento almeno de' suoi animali, i quali talvolta, per mancanza di fieno e paglia negli anni aridi, muoion dalla fame consunti.

E quanti vantaggi non avrà l'agricoltura dalmata dalle cure governative per la conservazione e coltivazione de' boschi? Chi non vede che distrutti questi come incredibilmente ora sono, manca la legna

non solo alle arti, alle fabbriche, ma agli stessi bisogni i più essenziali della vita? Mancavano già per la barbarie de' tempi le case rusticali, cotanto indispensabili all'agricoltura ed alla moltiplicazione delle famiglie. Ora poi che cangiate sono le circostanze, una cagione di ritardo ad ogni costruzione sarà indispensabilmente la mancanza anche dei legnami, che ormai non vengono in questa provincia che da Venezia, dall'estero e particolarmente dalla Lica. Ma la distruzione dei boschi in Dalmazia porta anche delle funeste conseguenze alla sua agricoltura.

§ 5.

Coltivazione d'animali d'ogni specie.

Sostegni indispensabili dell'agricoltura sono gli animali, che fondano coll'aratro la terra, e che la fecondano col concime.

La Dalmazia non ha buoi che dalla Bosnia, e questi piccioli, meschini e deboli, sicchè otto ne vuole un aratro a solcare un suolo anche leggero, quando in Francia ed in Italia appena due se ne richiedono. Può dirsi veramente che tutto è meschino in questa parte dell'italico Regno. I cavalli son fiacchi e bassi all'incirca come i buoi. Le pecore stesse hanno una pessima lana e son di picciola razza, il che deve essere, perchè le razze degenerano, come degeneravano i mezzi di sussistenza e di governo.

A misura che andrà migliorando la sorte del Morlacco, egli vedrà rigenerarsi le

razze stesse de' suoi animali, e più belle e numerose mandre nazionali si vedran forse fra poco, dov'erano campi inondati che infettavano l'aria.

Ma è necessario che si costruiscano stalle, mentre ora, per una singolarità senza esempio, la Dalmazia fin'ora ne è priva, ed in loro vece si serve di qualche capanna o tugurio, costruito e coperto alla morlacca, e senza mangiatoia. In generale gli animali abitano col Morlacco nell'unico luogo terreno che forma la sua casa, aperta da ogni lato. Qual nuovo e strano mondo non è mai la Dalmazia per chi si dà la pena di osservarla con occhio politico e filosofico!

Il nuovo agricoltore non avendo spesso di che nutrire neppure se stesso, non può provvedere come dovrebbe o vorrebbe alla custodia e attenta cura de' suoi buoi e delle sue pecore. Voglia il Governo accordare sostegno alle mie intenzioni: e il formare alcuni grandissimi ovili sarà certamente un oggetto tra i primi, egualmente che l'introduzione delle pecore di Spagna, che ho sì felicemente introdotte nel Milanese. Ben preparate le cose, la Dalmazia può divenire il magazzino delle lane di Spagna per tutta l'Italia almeno.

Io mi lusingo di aver gettata qualche pietra, su cui altri più avventurosi di me faran sorgere utili e solidi edifizii.

Tempo verrà, che per la fausta unione della Dalmazia all'Italia, non sarà più quella dipendente dall'Ottomano in gran numero d'oggetti, e particolarmente in

bestiami; ma che, sulla vasta sua superficie, potrà nutrire e far crescere tutti quelli animali dei quali abbisogna, e che ora comprati a caro prezzo la spogliano d'un numerario, che rimanendole in seno, alimentar potrebbe un'industria sempre maggiore.

Non picciolo oggetto in questo clima e paese sarà pure la coltivazione delle api per il loro prezioso prodotto di cera e mele.

§ 6.

Distruzione delle dissensioni funeste tra i proprietari ed i coloni.

Sire, se la Dalmazia non avesse ricevuto dalla M. V. altri beni che l'abolizione di detta legge, dovrebbe per ciò solo benedire il Vostro augusto nome.

Non essendo libero il Morlacco di cangiare i suoi campi, o di venderli, nel primo caso trova inceppata ogni speranza di miglior fondo, e lavora contro genio il suo difettoso; nel caso secondo, allorchè è aggravato da debiti, ipoteca i campi stessi, e s'imbarazza in un laberinto di ragioni legali, che non conosce, che sempre l'opprimono, e gli tolgono spesso gli animali medesimi da aratro, con danno estremo dell'agricoltura; e intanto il campo diventa sterile senza essere venduto ad alcuno.

Che se il Morlacco lavora il terreno altrui, in via colonica, allora insorge un'altra serie di disordini fatali all'agricol-

tura stessa, direttamente poi dannosissimi ai proprietari. La legge agraria in parte, e in parte gli statuti e le costumanze accordano che il colono non possa essere espulso da un fondo che egli coltiva, se non è giuridicamente provato, ch'egli manca agli ordinari lavori, ma non è poi determinato cosa siano questi lavori ordinari.

Quindi si vede una famiglia di pochi individui coltivar tanti campi, che a più famiglie basterebbero; e il proprietario non può svincolarsi dai diritti colonici, e deve veder quasi incolto il suo fondo. Che più? Questo stesso colono ha diritto di alienare le sue ragioni su parte del fondo con patti di ricupera perpetua, diritto e patti che suddividono e rendono misere le proprietà. È vero che il proprietario può egli stesso comprar le dette ragioni, ma o non è a tempo avvertito, o non sempre è in caso di acquistare, e d'altronde nulla lo alletta ad aumentare la possidenza fondiaria.

Così per tali cause, e anche per privilegi accordati ai primi venditori, e ai vicini conterminanti di un terreno, di poter essere preferiti nell'acquisto a qualunque altro, l'agricoltura in Dalmazia doveva peggiorare, e non poteva mai risorgere, perchè, dove non è libera la circolazione de' beni, dove non son liberi i contratti, ivi tutto è povertà.

Voi avete prescritto, o Sire, che una commissione v'informi de' modi convenienti ad associare con giusta armonia gli interessi dei proprietari e de' coloni.

Il Vostro provveditor generale ha umiliato al Vostro trono le sue idee in proposito dell'illimitata libertà di vendita ne' Morlacchi, e umilierà in seguito quelle della Commissione sul complesso del sistema colonico.

Possan le une e le altre corrispondere al gran oggetto! Questi mezzi, o Sire, tutti insieme congiunti faranno rinascere la buona agricoltura in Dalmazia. Tanto più dee promoversi questo risorgimento, quantocchè il Morlacco ora è fatto proprietario de' suoi fondi, e può liberamente disporne.

§ 7.

Arti rurali e meccaniche indispensabili.

Ma per far sorgere la buona agricoltura in Dalmazia, il togliere i mali indicati non basta ancora. Crear conviene quelle risorse, che dal tempo tutte non vengono; e poichè ciò è impossibile all'uomo, opera essendo del tempo, per molti anni ancora non può sperarsi il suo vero risorgimento. Sarebbe necessario estremamente alla rurale prosperità, oltre alle arti di cui parlerò, l'erigere in gran numero case rusticali amplissime, affinchè tutto fosse ben connesso in una numerosa famiglia coltivatrice.

Venendo alle arti rurali indispensabili, sarebbe difficile per un colto europeo il persuadersi del pessimo stato in cui sono in Dalmazia tutti gli strumenti rurali, specialmente gli aratri, ed anche più i

carri morlacchi, tutti formati di legno, senza un sol pezzo di ferro, colle ruote rotondate a colpi di sola scure, le quali in poco tempo non solo diventano ineguagliantissime, ma persino quadrate, una delle figure la più contraria al girare.

Si tenta ora, o Sire, d'introdurre qualche arte delle più necessarie, sicchè in ogni quattro o sei mille vi sia almeno un fabbro e un falegname; ma non so quale esito avranno tali tentativi. Se non vi fossero alcuni zingari, che facessero da fabbri e da ramari, il popolo Dalmata nella campagna mancherebbe affatto delle arti meccaniche primitive.

Non posso tacer alla M. V. una cosa che al certo non le sembrerà meno strana.

La Dalmazia, che ha molte città, abbonda di terra cretosa, ed ha abbastanza combustibile. Ebbene la Dalmazia non ha un pentolaio nè un tegolaio.

Chi vuol, per esempio, fabbricare una casa, dee trarre i mattoni e le tegole tre quattrocento miglia da lungi, e quindi il valore della condotta costa anche due volte più del valore della cosa indispensabile alla fabbricazione o riattamento delle case.

Qui ove tutto il suolo è calcareo, non havvi un forno da calce; e per averne mille libbre, si consuma più tempo e combustibile che per farne 100,000 libbre in Francia.

Qui non vi sono che in pochissimi punti molini ad acqua, non si riscontra un sol molino a vento; ma invece una parte importante delle forze vive della famiglia

debbono distraersi per macinar rozzamente a mano tutto il grano, per convertirlo in una scarsa quantità di farina per la famiglia. Insomma, tutto, debbo sempre ripetere, è straordinario in questa provincia.

Giova sperare, Sire, che, fatte le strade ed animato il commercio, vengan qui degli artigiani estranei. Dico stranieri, perchè se non si accresce notabilmente la popolazione decresciuta in Dalmazia in confronto colla estension del suolo, lenti progressi faranno le arti, anche per la mancanza assoluta delle braccia a quelle inservienti.

Potrebbe fors'anche facilitare l'introduzione delle arti più necessarie all'uomo, qualora le braccia non mancassero, la scoperta di alcune miniere di ferro, le quali furono abbandonate, secondo i rapporti che ho ricevuto, sol perchè mancava la legna; ma siccome esiste non molto distante da dette miniere una massa straordinaria di carbon fossile, ch'io mi lusingo di poter impiegare utilmente per le fucine e forni docimastici, qualora si possa aver braccia ed artigiani, si trarrà quindi facilmente del ferro pei bisogni più urgenti della provincia, e facilmente si approfitterà dello stesso carbon fossile per le fornaci di calce, mattoni, tegole ecc., e fors'anche per l'Arsenale di Venezia, a cui tenterò in pari tempo di ridonare la pece asphaltina, che nel territorio di Vergoraz particolarmente abbondantemente si raccoglie.

§ 8.

Navigazione, costruzione navale ecc.

Meditando io sempre, Sire, di far risorgere le perdute tracciate fonti di pubblica utilità, la religione, le scienze, le arti, l'agricoltura, la pastorizia, la pesca, e le arti tutte, corre il pensiero all'epoca avventurosa nella quale potranno innalzarsi a più nobile meta le concepite speranze, allora cioè che, data la pace al mondo, l'Adriatico libero, porterà vita a questa provincia, promovendo il commercio animatore delle arti e restauratore della stessa agricoltura, da cui trae in gran parte, e a cui sempre dopo lungo corso porta le sue ricchezze. Il Dalmata, o Sire, è dell'Adriatico e del Mar nero esertissimo navigatore. Egli benedice riconoscente la potente mano del suo Re, che dettò il decreto sulle Comuni e Camere di commercio, in cui legge mille giuste speranze. Gli abitanti dell'isola de' Lossini nel Quarnero e gli Albanesi possono con quattrocento navigli mercantili sostener soli il commercio del golfo, e già più volte negli scorsi anni visitarono l'America. Tre cantieri importanti esistono in Dalmazia, senza l'Albania, uno ai Lossini sopra accennati, l'altro a Traù, il terzo a Milnà nell'isola della Brazza. Essi potrebbero tutti ingrandirsi, ed essere d'incalcolabile utilità allo Stato. Questi cantieri, o squeri, Sire, meritano una particolar considerazione, e coll'aumento di grossi legni possono darne gran numero alla pesca ancora,

che potrebbe esser sorgente pur essa di grandi ricchezze in questa provincia, ma che ora è diretta con modi di barbara ignoranza.

Quai beni dall'aumento di costruzioni e dal cabotaggio, e quai maggiori non avrà l'Italia, allorchè le sue navi, all'ombra dell'Imperial vessillo, cercheranno nuovi onori unite alle flotte di V. M., e proteggeranno l'attivo nazionale commercio! Finchè quest'epoca arrivi, approfittar conviene della sola industria provinciale e dei prodotti turchi, che per la Dalmazia, per Ragusi e per l'Albania sen vengono al mare, e sono indispensabili, come si è già detto, all'Italia. mentre questa manda all'Ottomano molti oggetti di lusso, ch'ei non fabbrica e che desidera. Ma la Bosnia, o Sire, di cui ho indicate le strade, ma il Montenero e il paese che l'Italia unisce alla Dalmazia, non potranno un giorno formare un altro stato antemurale d'oriente a base di nuovi trionfi al Cesareo valore? L'ardente immaginazione tronca gl'indugi del tempo, e da Voi, Sire, invoca nuove imprese gloriose per la felicità della Dalmazia, di cui le vicine provincie, che le somministrano pane, carni e lane, son necessarie parti individuali.

§ 9.

Necessità d'una numerosa colonia in Dalmazia.

Voi avete veduto, Sire, che la Dalmazia, per la sua estensione e posizione e per le sue fisiche qualità, potrebbe esser atta

a contenere ed alimentare una grande popolazione. Invece essa non basta tampoco a mantenere i miseri e pochi suoi abitanti, ed è costretta a provvedere dai territori turco ed austriaco una immensa quantità di granaglie.

Un popolo industrie e coltivatore di 260 mila anime produr dovrebbe, in tanta abbondanza di ottimo terreno, alimenti bastanti a 500 mila anime. Ora invece per una singolarità incredibile, propria dell'indole semibarbara di questo popolo, non produce che la sussistenza di poco oltre le 150 mila. Ecco gli effetti della mancanza d'influenza diretta delle arti e della primitiva istruzione anche sul semplice coltivatore. Abbiamo veduto, o Sire, che tutto qui manca, e che per creare i mezzi indispensabili all'aumento della popolazione e dell'industria, vi vorrebbero molti anni e molte cure. Dirò in passando, che tra queste cure nemmeno la vaccinazione, Sire, io trovai in attività in Dalmazia al mio giungere, ed il vaiuolo faceva strage per ogni dove. Voi, Sire, potreste guadagnare sul tempo un mezzo secolo almeno in Dalmazia per l'agricoltura e per le arti meccaniche tutte; Voi ne avete fra le mani un mezzo immediato e facilissimo. La stessa Vostra gloria in questo mezzo troverebbe uno tra i molti monumenti che dell'eternità sua v'assicurano nella memoria degli uomini. Ancora a Zara, Sire, si chiama la contrada degli Albanesi il luogo ove nel passato secolo un pugno d'Albanesi sono stati tradotti

in colonia. Quanto glorioso ed immortal non sarebbe il nome della Colonia Napoleone! Voi padrone di tanti milioni di Germani, che il diritto della guerra Vi ha dati in mano, perchè non potreste qui dirigerne trenta o quarantamila colle loro famiglie, fra quali vi fossero quattro cinquecento artigiani?

Scosso dall'idea di contribuire anch'io in tal progetto all'eccelsa gloria Vostra, tutti mi si affacciano in mente i pensieri ed i mezzi, coi quali ottenere uno scopo così sublime. Lo giuro, Sire, nessuno io non ne trovo di così grande e di così pronto a dar vita a questo paese, che in ogni senso è scheletro, quanto una numerosa colonia.

Costruendo case, fabbricando strade, contenendo fiumi, coltivando nuove terre, Voi vredrete colla diffusione di questi nuovi coloni, gente morale, laboriosa ed industriale, cangiata affatto in pochi anni la faccia alla Dalmazia.

Certo è, Sire, che grandi cose si dovrebbero e prima e contemporaneamente disporre; ma tutto è facile al voler Vostro, a un Vostro cenno.

Ben è difficile, o Sire, anche dopo le cose da me dette sinora, il potersi formare un'idea dello stato deplorabile di questa provincia per difetto particolarmente di popolazione e di artefici. Più miglia ed ore qui si cammina in mezzo a terreni atti a produrre, senza trovarvi segno alcuno di coltivazione. La possanza sola del più gran Sovrano del mondo, con-

giunta all'immenso suo genio, può dare questa grande impulsione ed operare questa imponente traslocazione, fosse essa anche di 60 o 80 mila uomini. Se negli andati antichi secoli, tante volte furono ben più numerose antiche colonie opra ed effetto, ora funesto, or propizio, di popoli, i quali, non bastando loro il proprio suolo, cercarono ed invasero rapacemente l'altrui, come sotto il più sapiente, il più potente e benefico Monarca, che apparisce al mondo, non si vedrebbe una colonia pacifica, industrie, civilizzata cangiare un cattivo cielo, un infelice suolo, in un bel clima, in un suolo ubertoso, vuoto d'abitatori e meritevol tanto di averne, per la prosperità di tutta la spopolata provincia e quindi per la gloria e l'interesse dello istesso sovrano.

Non mi abbandono, Sire, a considerare i risultati economici, politici e morali di questo avvenimento. La Vostra mente li scorge tutti ed oso dire che li troverà di una importanza gravissima.

Sire! La Vostra bontà riconosca in questo mio pensiero, liberamente esposto, un eccesso di zelo; e la sapienza Vostra pronunzi.

PARTE UNDECIMA.

Conclusione.

Da questi rapidi cenni sulla Dalmazia sembrami, o Sire, che si possa facilmente dedurre:

Primo. — Che le tre organizzazioni: giudiziaria, amministrativa e militare anche così provvisoriamente attivate, in gran ben torneranno degli animi e degl'interessi pubblici e privati nella Dalmazia.

Secondo. — Che il culto, la pubblica istruzione e la beneficenza abbisognano d'altri ben maggiori aiuti, riforme e sagge istituzioni adattate agli uomini e alle circostanze di questa provincia.

Terzo. — Che appunto per questi motivi fa d'uopo che il governo provvisorio tanto duri in Dalmazia, quanto Vostra maestà lasciò che durasse in provincie ben di questa più ricche, più istruite e molte meglio disposte a far parte della grande nazione, alla quale poscia le uniste. Non havvi dubbio che per assicurarsi che un considerabil paese è ben preparato a far parte nel nuovo generale sistema d'un ampio stato, non vi è altro mezzo che consultar l'esperienza.

Quarto. — Che se facesse qualche colpo al pensiero l'osservare e vedere che, per amministrare questi paesi, così vasti e così spopolati, e per riscuotere soli mila franchi, quanti dà o può dar la Dal-

mazia, ci vogliono più mezzi governativi e fatiche che a reggere, per esempio, i dipartimenti della Senna, oggetto di popolazione e di reddito tante volte maggiore, a togliere la meraviglia, offro le seguenti riflessioni:

1.^{ma} In Francia stessa vi sono, per esempio, dei dipartimenti dell'Alpi marittime, Liamone, Monte-terribile e Pirenei orientali, che esigono ed hanno quattro Prefetti coi tanti loro impiegati; quattro tribunali di prima istanza e tutto il corredo amministrativo, per reggere soltanto una popolazione che tra tutte quattro non è superiore a quella della Dalmazia col'Albania, e resta ancora a vedersi se la estensione di quei quattro dipartimenti, insieme presi, non sia inferiore a quella delle due provincie suddette.

2.^{da} Che per riscuotere in Dalmazia gran parte della somma indicata, è d'uopo affacciarsi ad ogni individuo, sia per fissare la Decima che ogni famiglia paga in natura, sia per percepire da ognuno il prezzo dei pascoli pubblici, dei quali si serve a farvi pascolare il suo bestiame. Quindi l'amministratore è obbligato di andare ad esigere cinque kilogrammi di grano dal Morlacco che ne ha raccolto 50; come pure otto centesimi per il pascolo pubblico di ogni grosso animale e tre centesimi per quello d'ogni animale minuto.

Quinto. — Che ad onta dei presenti suoi svantaggi, può la Dalmazia, regolata da menti rette, con mani pure e con sagge economie, non solo provvedere a tutti i


propri interni bisogni suoi, ma preparare ed offrir poscia con successivi incrementi alla nazionale forza e ricchezza grandi e nuove risorse.

Sesto. — Che unendo assieme tutte le propizie principali circostanze evidentemente inerenti a questo paese, cioè clima dolce, suolo atto a tutto produrre, posizione al mare, è molto verosimile che l'anticipazione di un solo mezzo milione di franchi, ben distribuiti ed applicati, bastar potesse a far realizzare e compiere i più vantaggiosi progetti; a spargere, in tutte le parti sue, vita e movimento; a chiamar braccia ed aiuti esterni e cangiare per siffatto modo in poco tempo l'aspetto del paese, che ben lungi dal riguardarlo, come ora fa, con ribrezzo il forastiero e lo stesso italiano, accorrerebbe ad accrescervi industria e floridezza. Nulla poi dico della progettata colonia che con pronti e veri prodigi largamente compenserebbe la spesa che di più importasse.


Settimo. — Che finalmente, anche non contemplando adesso che le sole forze attuali della Dalmazia, affine di ben conoscerle tutte, calcolarle e metterle in azione a favore del regio Erario, dei provinciali vantaggi e del privato interesse, converrebbe che un Provveditor generale tutta la visitasse a passo a passo, con minuta ed attenta perlustrazione, onde togliere abusi e ostacoli locali, scoprire utili sorgenti, portar ordine e moto, e scuotere il Morlacco dall'abituale apatia in cui langue.

Eccovi, o Sire, quant'io mai seppi e

potei fare da che qui sono. Eccovi, quanto io mai posso colle più assidue meditazioni ragionevolmente immaginare e proporre. Se il servizio del mio glorioso Sovrano, se l'ubbidienza all'adorato mio Vice-Re sono ad essi di qualche soddisfazione, nulla più oltre mi resta a bramare e son contento.





NB. Alcune cifre e alcune tabelle, a cui si accenna verso la fine della *Relazione*, mancano in tutti e tre i ms., consultati per questa stampa, cioè dell'*Archivio luogotenenziale*, della *Biblioteca Paravia* e di una famiglia privata.





Tip. S. Artale — 1909

Cor. 4.—









1015